

# Sicurezza sul Lavoro. Utilizzo di un carrello di servizio e caduta dall'alto. Dispositivi di protezione individuale



**Fatto:** 1. La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza in epigrafe, ha riformato limitatamente al trattamento sanzionatorio, riconoscendo la circostanza attenuante prevista dall'art.62 n.6 cod. pen., la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Bergamo nei confronti di R.M. in relazione al reato di cui agli artt.113 e 590, commi 1, 2 e 3 cod.pen. per avere cagionato, in qualità di amministratore unico dell'impresa Rivestimenti Refrattari s.r.l. e datore di lavoro, lesioni gravi a G.B.M., per colpa consistita in negligenza, imprudenza, imperizia nonché nella violazione dell'art.2087 cod. civ., dell'art.71, comma 4, lett.a) d. lgs. 9 aprile 2008, n.81 per non avere preso le misure necessarie affinché il carrello di servizio della fossa venisse utilizzato in conformità alle istruzioni d'uso del costruttore ed in particolare affinché venisse utilizzato da un operatore esperto con idonee cinture di sicurezza per salire ed operare sulla passerella mobile, cinture da agganciarsi alla struttura immediatamente dopo essere saliti sulla passerella, assistito da un altro operatore che operasse da terra, e dell'art.37, commi 1,3 e 4 lett.a) d. lgs. n.81/2008 per non avere effettuato una idonea formazione ed addestramento al lavoratore in materia di sicurezza sul lavoro sui rischi specifici legati all'utilizzo del carrello fossa con particolare riferimento al pericolo di caduta dall'alto.

Comnesso in Cividate al Piano il 4 ottobre 2012.

2. Il fatto è stato così ricostruito nelle sentenze di merito: il lavoratore stava eseguendo, nel reparto acciaieria della OLIFER-ACP s.p.a., operazioni di manutenzione subappaltate all'impresa sua datrice di lavoro Rivestimenti Refrattari s.r.l.; tali operazioni consistevano nel controllo visivo della pulizia all'interno della colonna di colata e delle lingotterie a bordo di un carrello posto a servizio della fossa di colata; nell'eseguire il predetto controllo, guardando all'interno con una torcia elettrica quando il carrello fosse passato sopra la fossa, aveva perso l'equilibrio ed era caduto oltre il parapetto del carrello all'interno della fossa, da un'altezza di circa sette metri riportando trauma cranico cerebrale e politrauma.

3. R.M. ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per vizio di motivazione. Ritiene, in particolare, che la Corte di Appello abbia confermato la pronuncia di condanna travisando le caratteristiche della passerella in uso al lavoratore, considerandola alla stregua di un «apparecchio di sollevamento di tipo mobile» senza confrontarsi adeguatamente con le osservazioni critiche del consulente tecnico di parte, che aveva invece evidenziato trattarsi di una «piattaforma di lavoro autosollevante su colonne» per la quale non è previsto l'uso di ulteriori D.P.I. anti-caduta in presenza di dispositivi di sicurezza collettivi come un regolare parapetto e la tavola fermapiede. Deduce che la Corte avrebbe travisato ulteriormente il fatto ritenendo che nel manuale d'uso del carrello sarebbe stata presente la prescrizione dell'obbligo di installare sulla passerella le cinture di sicurezza ed affermando che l'imputato, dopo l'infortunio, avrebbe apportato le opportune modifiche strutturali onde installare le linee di trattenuta. Il ricorrente, si sostiene, si sarebbe limitato a posizionare all'esterno della passerella una linea vita alla quale l'operatore potesse agganciare il cordino del dispositivo anti-caduta.

Con un secondo motivo, si deduce la contraddittorietà della

motivazione nella parte in cui, pur avendo escluso elementi di riscontro alla tesi difensiva secondo la quale il lavoratore avrebbe scavalcato il parapetto, ha effettuato un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti «in ragione del concorso di colpa dell'infortunato».

**Diritto:** 1. Il ricorrente è stato condannato per aver violato alcune regole cautelari specifiche, segnatamente la regola che impone al datore di formare i lavoratori in relazione ai rischi connessi alle mansioni loro affidate e la regola che impone al datore di lavoro di adottare le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso.

1.1. Posta tale premessa, il primo profilo di censura sembra ignorare che la contestazione attiene alla violazione dell'obbligo di attenersi alle regole cautelari indicate dal costruttore, dirottando l'attenzione su osservazioni del consulente tecnico di parte che tendono a mettere in discussione il fondamento di tali regole cautelari. Non essendo tali osservazioni in grado di elidere l'operatività del precetto cautelare, né la prevedibilità dell'evento, si può ritenere che la Corte territoriale abbia congruamente esaminato le doglianze difensive sul punto, ponendo l'accento sul funzionamento della piattaforma e sul rischio di cadute dall'alto connesso al suo utilizzo.

1.2. I giudici di merito hanno ritenuto configurabile, con motivazione esente da vizi rilevabili in sede di legittimità, l'elemento psicologico del reato contestato muovendo dal presupposto che l'obbligo di agire presuppone la conoscenza o quantomeno la conoscibilità, con la diligenza propria dell'agente modello, della situazione che rende attuale l'obbligo medesimo. In altre parole, con giudizio ex ante, il datore di lavoro che trascuri di attenersi alle istruzioni d'uso fornite dal costruttore della macchina può considerarsi in grado di riconoscere la pericolosità della postazione di lavoro, conoscibilità che non sarebbe possibile escludere persino in caso di attestazione di conformità della macchina

rilasciata dal produttore (Sez.4, n.27959 del 5/05/2008, Stefanacci, Rv.24051901), tanto meno in condizioni di uso anomalo del macchinario.

1.3. Il datore di lavoro non può, infatti, ritenersi esente da responsabilità qualora si sia posto, con un utilizzo della macchina non conforme al manuale d'uso, nella condizione di ampliare l'area di rischio infortunistico, posto che in tale situazione emerge con chiarezza la sussistenza di quel concreto elemento che rende prevedibile l'evento. E' qui utile ricordare la nozione che della prevedibilità dell'evento è stata elaborata dalla giurisprudenza di legittimità. Valutando la prevedibilità di un evento, il giudice si pone, in sostanza, il problema delle conseguenze di una certa condotta commissiva od omissiva avendo presente il modello di agente, ossia il modello dell'uomo che svolge paradigmaticamente una determinata attività che importa l'assunzione di certe responsabilità nella comunità, la quale esige che l'operatore concreto si ispiri a quel modello facendo tutto ciò che da questo ci si aspetta (Sez.4, n.31462 del 26/05/2006, Capobianchi, Rv.23542301).

2. Il profilo di censura che attiene più in dettaglio alle modalità attraverso le quali il datore di lavoro avrebbe dovuto garantire il rispetto delle prescrizioni contenute nel manuale d'uso del macchinario contrasta frontalmente con il tenore della decisione e con la stessa relazione del consulente di parte allegata al ricorso. Si sostiene che il costruttore non avesse prescritto l'installazione di cinture di sicurezza e che la passerella non fosse idoneo punto d'aggancio, sottilizzando sulla distinzione tra prescrizione d'utilizzo ed installazione delle cinture. Ma si deve considerare che la cintura di sicurezza, per essere tale, deve necessariamente avere un punto d'ancoraggio e che quest'ultimo non può che essere installato sul macchinario, ove si tratti di macchinario mobile. Non ricorre, pertanto, alcun travisamento della prova, avendo i giudici di merito correttamente identificato la prescrizione circa l'utilizzo delle cinture di sicurezza con il previo obbligo di installare

idonei punti di ancoraggio sulla macchina. La mancata rispondenza delle considerazioni svolte nella motivazione alle acquisizioni processuali può, peraltro, essere dedotta quale motivo di ricorso a condizione che comporti il cosiddetto travisamento della prova e purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Ed il ricorso che, in applicazione della formulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., intenda far valere il vizio di «travisamento della prova» deve indicare quale sia l'informazione inesistente o l'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica. Sotto tale profilo, la censura difetta di specificità.

3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto d'interesse del ricorrente.

3.1. In tanto può dirsi sussistente un interesse ad impugnare, in quanto il provvedimento comporti la possibilità della lesione in concreto di un diritto o di un altro interesse giuridico della parte che impugna, sicché resta escluso il potere di impugnativa ogni qual volta l'interesse si esaurisca nella pretesa meramente teorica alla esattezza giuridica della pronuncia giudiziale.

3.2. In particolare, nel caso in esame non è interesse del ricorrente contrastare un punto della decisione con il quale è stato formulato un giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, pervenendo in conseguenza di ciò ad una sensibile riduzione del trattamento sanzionatorio.

4. Il ricorso deve essere, per tali ragioni, rigettato; segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.:** Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

*FONTE: Cassazione Penale*

---

# **Cassazione Penale – Un malore non esonera da responsabilità l'amministratore unico e il dirigente per la caduta mortale del lavoratore da una scala**



**Cassazione Penale, Sez. 4, 29 maggio 2018, n. 24070 – Un malore non esonera da responsabilità l'amministratore unico e il dirigente per la caduta mortale del lavoratore da una scala.**

**Fatto:** l. La Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riconosciuta l'attenuante del risarcimento del danno e valutata equivalente, unitamente alle attenuanti generiche, all'aggravante contestata, ha ridotto la pena inflitta a G.C. e S.C. a mesi otto di reclusione, confermandone la condanna, ai sensi dell'art. 589, primo e secondo comma, cod.pen., per aver cagionato, in qualità di amministratore unico della SICMI Montaggi s.r.l. e di dirigente dello stabilimento, la morte del lavoratore L.G., caduto da una scala, nel corso dell'operazione di imbracatura

di una virola, per colpa consistita nell'omissione degli adempimenti necessari e prescritti dalla legge per il buon governo del rischio della caduta dall'alto (9 aprile 2008). Più precisamente, secondo i giudici di merito, da un lato, "non costituisce questione dirimente che la caduta del L.G. sia stata causata da malore o da una sua perdita di equilibrio per difetto nell'appoggio della scala, poiché, ricadendo entrambe le ipotesi nell'area del rischio prevedibile, esse avrebbero dovuto essere oggetto di specifica misura di prevenzione" e, dall'altro, sebbene la SICMI non fosse assolutamente negligente nell'adozione e nell'implementazione delle misure di sicurezza e prevenzione, "tuttavia il debito di sicurezza gravante sui titolari delle posizioni di garanzia, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in quota, non può dirsi adempito, sotto il profilo tecnico, con la semplice messa a disposizione delle adeguate attrezzature, né, sotto il profilo formativo, con la somministrazione di specifici corsi di aggiornamento, né, sotto il profilo organizzativo, con generiche istruzioni, concordate oralmente con i lavoratori caso per caso, che lascino ai preposti o agli stessi lavoratori la gestione di un rischio che dovrebbe, invece, essere oggetto di preventiva e dedicata regolamentazione". Nella sentenza di appello è stata evidenziata una gestione approssimativa del rischio connesso all'esecuzione dei lavori in quota, non adeguatamente valutato nel documento di valutazione rischio e nel manuale di sicurezza né disciplinato da altre istruzioni scritte; si è, inoltre, sottolineato che L.G. non ha mai preso parte a corsi di formazione e che, comunque, la formazione non ha mai avuto ad oggetto, nello specifico, i lavori in quota. Si è, infine, ritenuto, condividendo le conclusioni del consulente del P.M., che la scala, tenuto conto della peculiarità del lavoro, che richiedeva l'uso di entrambe le mani, e dell'assenza di una presa sicura, era un mezzo poco adeguato per il lavoro svolto da L.G., a cui si sarebbe dovuto preferire il trabatello o la piattaforma aerea, presenti nello stabilimento.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto tempestivamente

ricorso per cassazione, a mezzo del difensore di fiducia, gli imputati, deducendo la violazione di legge per la illegittima compressione dei diritti di difesa (artt. 24, 111 Cost., art. 6 Cedu, artt. 178, 181, 489, 499, 501 e 506 cod.proc.pen., artt. 40 e 41 cod.pen.) e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sul punto; la violazione degli artt. 40, 41 cod.pen., 533 cod.proc.pen. e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla rilevanza causale, da un lato, del malore e, dall'altro, del comportamento abnorme della vittima e dei preposti delegati al controllo; la mancanza di motivazione ed il travisamento della prova in ordine alla posizione di garanzia degli imputati, in particolare di G.C., amministratore di altre dieci società, nonostante la esistenza di specifici preposti con compiti di vigilanza. In particolare, secondo i ricorrenti, i giudici hanno impedito al teste Espa, all'udienza del 25 novembre 2011, di rispondere in merito alle domande del difensore sull'eventuale malore della vittima, che, nella prospettazione difensiva, sarebbe causa esclusiva della caduta e del decesso, mancando, al contrario, nel provvedimento impugnato un adeguato approfondimento sul nesso causale tra la violazione delle norme infortunistiche e l'evento mortale; vi sarebbe, inoltre, un travisamento della prova: 1) circa l'inadeguatezza dell'uso della scala per il lavoro in esame (scala, al contrario, ritenuta idonea nella sentenza di primo grado, p.ll), divenuta pericolosa solo in conseguenza del comportamento abnorme dei lavoratori coinvolti, non avendo il collega della vittima assicurato il fermo sulla pavimentazione e non essendo intervenuti i preposti appositamente incaricati della vigilanza (C., capo officina; M., vice capo officina; D., capo squadra); 2) circa l'inesistenza di istruzioni scritte in relazione ai lavori in quota, contenute, invece, nel manuale di sicurezza interna prodotto. In definitiva, la responsabilità degli imputati sarebbe stata fondata non sulle omissioni contestate, essendo risultati dal dibattimento l'adempimento degli obblighi di formazione, di valutazione del rischio relativo ai lavori in



quota e di adozione delle necessarie cautele e dispositivi di sicurezza, ma piuttosto sull'omissione di controllo e di provvedimenti sanzionatori nei confronti di coloro che avevano trasgredito le direttive impartite.

**Diritto:** 1. I motivi di ricorso relativi alla illegittima compressione del diritto di difesa sull'asserito malore della vittima e sulla sua rilevanza causale non meritano accoglimento, atteso che il provvedimento impugnato, con una motivazione congrua, non manifestamente illogica e priva di contraddizioni, ha accertato che la causa esclusiva del decesso di L.G. è stata la caduta, non essendo emerse altre patologie assorbenti (quali un infarto o un attacco ischemico, che, come affermato dal c.t. P., avrebbero lasciato segni anatomici peculiari e rilevabili), sicché l'incidenza del malessere, ipotizzato dalla difesa, sarebbe limitata alla caduta e non potrebbe escludere la responsabilità degli imputati rispetto al decesso "poiché il verificarsi di contingenti situazioni di malessere psico-fisico in capo ai lavoratori costituisce evenienza prevedibile, cui corrisponde di riflesso, l'obbligo dei titolari di posizioni di garanzia di predisporre misure di tutela specifiche ed adeguate". Tale conclusione è, peraltro, pienamente conforme con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, la circostanza che il lavoratore possa trovarsi, in via contingente, in condizioni psico-fisiche tali da non renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnati è evenienza prevedibile, che come tale non elide il nesso causale tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro e l'infortunio (Sez. 4, n. 38129 del 13/06/2013 ud., dep. 17/09/2013, rv. 256417) e secondo cui le misure antinfortunistiche servono anche a salvaguardare i lavoratori distratti o poco attenti per familiarità con il pericolo o poco capaci o, comunque, esposti per un fatto eccezionale ed imprevedibile ad un rischio inerente al tipo di attività cui sono destinati, sicché anche una caduta accidentale, un malore o simili non escludono il nesso causale tra la condotta

antidoverosa del datore di lavoro, per mancata predisposizione di misure di prevenzione, e l'evento (Sez. 3 n. 164 del 11/11/1983 ud, dep. 09/01/1984, rv. 162044).

L'ineccepibile ricostruzione dei fatti comporta il superamento della questione avente ad oggetto l'asserita compressione del diritto di difesa, atteso che, ai sensi dell'art. 190 cod.proc.pen., il diritto alla prova non si estende alla prove manifestamente superflue o irrilevanti (Sez. 5, n. 10425 del 28/10/2015 ud., dep. 11/03/2016, rv. 267559, secondo cui la violazione del diritto di difesa, "sub specie" di mancata ammissione delle prove dedotte, esige che ne sia precisata la portata indicando specificamente le prove che l'imputato non ha potuto assumere e le ragioni della loro rilevanza ai fini della decisione nel contesto processuale di riferimento, considerato che il diritto dell'imputato di difendersi citando e facendo esaminare i propri testi, trova un limite nel potere del giudice di escludere le prove superflue ed irrilevanti, ex art. 495 cod. proc. pen.). Risulta, dunque, congrua, non manifestamente illogica e priva di contraddizioni la motivazione che ha condotto la Corte di Appello al rigetto delle questioni processuali proposte relativamente alla violazione del diritto di difesa ed alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, "non sussistendo i presupposti di legge in presenza di un compendio probatorio completa" ai fini del giudizio.

2. Parimenti non meritano accoglimento i motivi relativi all'incidenza causale del comportamento abnorme del lavoratore, che non ha fatto uso dei dispositivi di sicurezza in sua dotazione, e dei suoi compagni di squadra, che non hanno provveduto a fermare la scala sulla pavimentazione di appoggio.

Occorre premettere che il comportamento del lavoratore può definirsi abnorme solo se del tutto estraneo al ciclo produttivo o, comunque, completamente difforme rispetto alle specifiche istruzioni ricevute (v., tra le altre, Sez. 4, n. 3787 del 17/10/2014 ud., dep. 27/01/2015, rv. 261946, secondo cui, in tema di infortuni sul lavoro, il datore di lavoro, in

quanto titolare di una posizione di garanzia in ordine all'incolumità fisica dei lavoratori, ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori l'osservanza delle regole di cautela, sicché la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile).

Nel caso di specie, invece, i fatti si sono svolti nel corso delle ordinarie operazioni, che non erano state oggetto né di una specifica e dettagliata disciplina né di una apposita formazione, proprio in considerazione di una inadeguata valutazione del rischio connesso ai lavori in quota (v., ad esempio, p. 22 "non può essere definito comportamento abnorme l'uso scorretto della scala fatto dalla squadra del L.G., consistito nel mancato fissaggio ad un elemento stabile e nella mancata tenuta al piede della scala stessa, atteso che tale condotta – dipesa, in ultima istanza, dall'improvvida scelta del mezzo, conseguente alla scorretta valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro e dalla mancanza di adeguate istruzioni fornite dal dirigente che imponessero l'utilizzo di mezzi più sicuri -costituisce ipotesi prevedibile nello svolgimento della mansione assegnata").

Va, inoltre, sottolineato che i giudici di merito hanno accertato l'irrilevanza causale del mancato uso dell'elmetto ("se anche, per ipotesi, il casco fosse stato in grado di riparare totalmente il L.G. dalle lesioni cranico-encefaliche, l'evento fatale si sarebbe comunque verificato per effetto dei restanti traumi"), mentre mancavano "punti fissi a cui poter agganciare le cinture di sicurezza".

Invero, nella ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, è stato determinante rispetto alla fatale caduta l'uso della scala, mezzo che, pur risultando inadeguato rispetto ai

lavori da eseguirsi con entrambe le mani, è stato scelto dai lavoratori in assenza di specifiche istruzioni contrarie e di una specifica valutazione dei rischi relativi ai lavori in quota.

3. In definitiva, tutte le censure formulate si fondano su versione diversa e alternativa rispetto a quella operata nel provvedimento impugnato, in cui si è addebitato agli imputati una carente ed inadeguata valutazione dei rischi connessi ai lavori in quota, da cui è derivata l'assenza di istruzioni precise e l'uso del mezzo improprio e poco sicuro della scala per un lavoro in cui era richiesto l'utilizzo di entrambe le mani, in luogo del trabattello o della piattaforma aerea, unitamente all'assenza di formazione specifica dei lavoratori (ivi compresi i preposti alla vigilanza) su tali aspetti. Su queste argomentazioni il ricorso non si sofferma, asserendo, invece, l'adeguata valutazione del rischio e l'assoluta sicurezza delle prassi seguite e dell'uso della scala – così, ad esempio, a p. 9 del ricorso si legge “è risultato che tutti avevano frequentato corsi di formazione; ..che esistevano specifiche istruzioni scritte in relazione ai lavori in quota””, mentre nella sentenza impugnata si è accertato a p. 18 che “la vittima L.G. non prese parte ad alcuno di essi (corsi di formazione)”..e che la formazione non ha mai avuto ad oggetto, nello specifico, i lavori in quota e a p. 16- 17 che non vi erano istruzioni scritte sui lavori in quota. Tuttavia, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 ud., dep. 27/11/2015, rv. 265482), sicché i motivi di ricorsi risultano in parte inammissibili.

Per quanto concerne, infine, gli asseriti travisamenti della prova, va ricordato che, nel caso di cosiddetta “doppia

conforme", tale vizio, per utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere dedotto con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti – con specifica deduzione – che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016 ud., dep. 20/02/2017, rv. 269217).

In proposito occorre sottolineare che nella sentenza di primo grado si legge a p.ll che l'uso della scala "è sicuramente incompatibile con le esigenze di sicurezza in tutti i casi in cui l'operatore si reca in quota per eseguire dei lavori che necessitano l'uso di entrambe le mani" e che "risulta pacifico che l'operatore ..aveva la necessità di usare entrambe le mani"; in quella di secondo grado è precisato che "considerato che l'ultimo comma dell'art. 36-ter d.lgs. n. 626 del 1994 prevede che, durante l'utilizzo di una scala pioli il lavoratore debba disporre comunque di una presa ed un appoggio sicuri, se ne deduce che per mansione in questione la scala sarebbe stata mezzo adeguato solo se il lavoratore non avesse dovuto svolgere operazioni che richiedessero l'utilizzo di entrambe le mani ... specialmente in un ambiente di lavoro che, come si evince dalla visione del fascicolo fotografico, non aveva installato alcun dispositivo anti-caduta né presentava elementi fissi cui poter utilmente agganciare una cintura di sicurezza". In definitiva, la valutazione dei due giudici di merito sull'inadeguatezza della scala per il lavoro in esame risulta coincidente e, peraltro, non è censurata con argomentazioni pertinenti e decisive dal ricorrente, il quale si limita ad insistere sul mancato ancoraggio della scala, da parte della vittima e degli altri lavoratori, senza minimamente soffermarsi sulla effettiva idoneità dell'ancoraggio ad evitare, nel caso di specie, la caduta di L.G..

Per quanto concerne, invece, le istruzioni scritte in

relazione ai lavori in quota, il ricorrente ha indicato il punto 6.5. del Manuale di sicurezza interna, in cui è dettagliatamente disciplinato l'uso della scala, ma non è contenuta alcuna previsione generale sui lavori in quota e sulla necessità di adoperare strumenti alternativi alla scala, quale la piattaforma aerea o il trabattello, per determinate tipologie di lavori, come rilevato dai giudici di merito, che concordemente hanno ritenuta inadeguata la valutazione di tale rischio da parte degli imputati.

4. Peraltro, le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di merito risultano pienamente conformi all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del rischio deve essere eseguita con il massimo grado di specificità, sicché per i lavori in quota non è sufficiente la disciplina del solo uso della scala, ma è necessario chiarire le ipotesi in cui si possa ricorrere a tale strumento senza pericolo e le ipotesi in cui è, invece, necessario avvalersi di altri strumenti (v., tra tante, Sez. 4, n. 20129 del 10/03/2016 ud., dep. 16/05/2016, rv. 267253, in tema di prevenzione degli infortuni, il datore di lavoro ha l'obbligo di analizzare e individuare con il massimo grado di specificità, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda, avuto riguardo alla casistica concretamente verificabile in relazione alla singola lavorazione o all'ambiente di lavoro, e, all'esito, deve redigere e sottoporre periodicamente ad aggiornamento il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 2008, all'interno del quale è tenuto a indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori).

4. Nè ha pregio l'ultimo motivo, atteso che la posizione di amministratore della società e dirigente dello stabilimento rende gli imputati titolari della posizione di garanzia, che non può essere esclusa né in considerazione di altri incarichi dagli stessi rivestiti in altre società né dalla presenza di

ulteriori soggetti investiti di compiti di collaborazione. In particolare i ricorrenti non hanno indicato in modo specifico e puntuale situazioni da cui la legge farebbe discendere il loro esonero da responsabilità. Precisato, inoltre, che il motivo si riferisce essenzialmente a G.C., va ricordato che il conferimento a terzi della delega relativa alla redazione di suddetto documento non esonera il datore di lavoro dall'obbligo di verificarne l'adeguatezza e l'efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni in esecuzione e di fornire loro una formazione sufficiente ed adeguata (Sez. 4, n.27295 del 02/12/2016 ud., dep. 31/05/2017, rv. 270355).

5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese del procedimento.

**PQM:** rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

*FONTE: Cassazione Penale*

---

**Cassazione Penale:  
Responsabilità dell'impresa  
appaltatrice per omesso  
controllo dell'adozione da  
parte del sub-appaltatore  
delle misure di sicurezza**



*In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio nel caso di omesso controllo dell'adozione da parte del sub-appaltatore delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, quando si manifesti una situazione di pericolo immediatamente percepibile che non sia meramente occasionale; circostanza ricorrente nel caso in esame dove i lavori appaltati alla ditta G.G. si svolgevano da diversi giorni e risultavano ormai in fase di ultimazione.*

**Fatto:** l. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2017 la Corte di appello di Firenze confermava la pronuncia con la quale il Tribunale di Firenze – sezione distaccata di Empoli – dichiarava, tra l'altro, F.T. responsabile del reato di cui all'art. 590, comma 3, cod. proc. pen. condannandolo alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi uno di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Inoltre la società EdilF.T. s.p.a., in persona del legale rappresentante, veniva condannata al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di euro 1.000,00.

1.1. All'imputato veniva contestato, nella qualità di amministratore delegato della società EdilF.T. s.r.l. nonché di responsabile di cantiere in relazione al lavoro da eseguirsi in località La Sciolta del comune di Gambassi Terme, di avere affidato parte di tali lavori in subappalto alla ditta G.G. senza previamente verificare che tale ditta avesse le necessarie capacità tecniche e di sicurezza sul lavoro, come prescritto dall'art. 36 lett.a) del d.lgs. n. 81/ 2008, tollerando che, nell'ambito del cantiere, i dipendenti della ditta G.G. eseguissero operazioni gravemente imprudenti ed imperite (art. 26, comma 2, e art. 97 d.lgs. n. 81/08). Con tale condotta cagionava lesioni personali a Y.P. che, nell'eseguire la posa in opera della pavimentazione di un edificio, tagliava a mano delle mattonelle con la mola



abrasiva – marca Bosh, modello GWS- movimentandola con la mano destra dall'impugnatura laterale e tenendo, con l'altra mano, la mattonella da tagliare.

A sua volta la società EdilF.T. s.r.l. era chiamata a rispondere dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25 septies d.lgs. n. 231 del 2001 perché F.T. commetteva il reato sopra indicato, in assenza di moduli organizzativi tali da assicurare un controllo sulle modalità di scelta dei subappaltatori e di verifica della sicurezza nei cantieri, nell'interesse esclusivo della società, tenuto conto dei risparmi di spesa derivanti dall'utilizzo di ditte economiche non operanti in regime di sicurezza.

2. F.T. ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza elevando i seguenti motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in relazione al verbale di s.i.t. di Y.P. acquisito in violazione dell'art. 512 cod. proc. pen., non ricorrendo l'ipotesi della irreperibilità della predetta persona offesa.

Evidenzia che dagli accertamenti svolti dai Carabinieri risultava che il Y.P. si trovava a Monaco di Baviera per lavoro, come riferito dalla moglie cui non veniva chiesto alcunché in ordine all'indirizzo del marito e al suo numero telefonico.

2.2. Con il secondo motivo deduce l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza in violazione dell'art. 526, comma 1 bis, cod. proc. pen.

2.3. Con il terzo motivo deduce l'inosservanza degli artt. 26 e 36 del d.lgs. n. 81/2008.

Sottolinea che la società EdilF.T. s.r.l., quale appaltatrice, aveva la sola funzione di coordinatrice dei sub – appaltatori ovvero di coordinare il lavoro proprio e quello della ditta G.G., unica subappaltatrice al momento degli accadimenti esistente sul cantiere.

Sostiene che è stato erroneamente applicato l'art. 26 del

d.lgs. n. 81/08 che stabilisce la responsabilità dell'appaltatore solo per gli infortuni connessi al mancato coordinamento delle imprese e dell'art. 36 del medesimo d.lgs. che stabilisce che il responsabile della mancata eventuale informazione/formazione è solo il diretto datore di lavoro.

2.4. Con il quarto motivo deduce il difetto di motivazione per travisamento della prova (verbale di s.i.t. del Y.P. e dichiarazioni testimoniali) da cui risulta che la sega a banco era a disposizione dei lavoratori della ditta G.G. e che gli stessi potevano usare entrambi gli strumenti e, dunque, non vi era una situazione di pericolo immediatamente percepibile.

**Diritto:**1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.

2. Quanto ai primi due motivi si osserva quanto segue.

2.1. La Corte distrettuale, nel rigettare l'eccezione processuale sollevata con l'atto di appello, evidenzia che i Carabinieri avevano verificato che la persona offesa Y.P. si era allontanata dal luogo di residenza unitamente alla propria famiglia per ignota destinazione e per tale motivo non era stato possibile provvedere alla notifica della citazione all'udienza dibattimentale fissata per la sua escussione quale teste di accusa. Dagli ulteriori approfondimenti risultava che il Y.P. si era trasferito per motivi di lavoro a Monaco di Baviera, senza alcuna ulteriore utile indicazione.

Orbene, risulta legittima la decisione del giudice di primo grado di procedere alla lettura delle dichiarazioni del Y.P. contenute nel verbale di s.i.t. redatto nel corso delle indagini preliminari in quanto il giudice aveva svolto ogni possibile accertamento sulla causa dell'irreperibilità, risultando esclusa la riconducibilità dell'omessa presentazione del testimone al dibattimento ad una libera scelta dello stesso (Sez. 5, n. 13522 del 18/01/2017, Rv. 269397).

2.2. Si osserva peraltro che la ricostruzione dell'incidente risulta ben delineata dalle altre risultanze probatorie, a prescindere da quanto riferito nel verbale di s.i.t. dal Y.P.. Da ciò consegue che, in ogni caso, non vi sono elementi che

facciano ritenere, in applicazione del c.d. criterio di resistenza, che il giudizio conclusivo sarebbe stato diverso qualora i giudici di merito avessero accolto l'eccezione processuale de qua.

3. Il terzo e il quarto motivo sono infondati.

3.1. Dalla ricostruzione operata dai giudici di merito emerge quanto segue.

L'attività edilizia che era in corso nel cantiere ove si è verificato l'infortunio, consistente nella realizzazione di più edifici destinati ad agriturismo, era stata appaltata alla società EdilF.T. s.r.l. che, una volta completata l'attività costruttiva, aveva subappaltato le rifiniture ad altre ditte, tra cui quella di cui è titolare G.G..

L'incidente si era verificato verso le ore 10.00 del 14 febbraio 2011 mentre il Y.P., operaio dipendente della impresa di cui era titolare il G.G., procedeva ad eseguire la posa in opera delle piastrelle di un porticato esterno al piano terreno dell'edificio in costruzione. Per tagliare a misura le piastrelle egli stava utilizzando una mola elettrica manuale nella quale aveva inserito il blocco dell'accelerazione, tale da poter far ruotare il disco anche tenendo la macchina con la sola impugnatura laterale, invece che con entrambe le mani.

Nel compiere tale operazione al Y.P. sfuggiva la mola che andava a colpire due dita della mano sinistra, procurandosi lesioni guarite in circa quattro mesi (sub – amputazione parziale di un dito e frattura con ferita da taglio di un altro).

Risulta comprovato che lo strumento utilizzato non era idoneo per quella operazione, in quanto privo del dispositivo di sicurezza previsto nel relativo manuale d'uso nel quale era previsto espressamente di «assicurare il pezzo in lavorazione: un pezzo in lavorazione può essere bloccato con sicurezza in posizione solo utilizzando un apposito dispositivo di serraggio, oppure una morsa a vite e non tenendolo semplicemente in mano».

I giudici di merito pervenivano ad affermare la responsabilità del datore di lavoro G.G. per avere fornito un attrezzo privo

del doveroso accessorio che ne doveva eliminare la pericolosità, oltre che di una adeguata informazione e formazione del lavoratore. Né, alla stregua delle ampie e logiche motivazioni contenute nella sentenza impugnata, si ravvisa il dedotto travisamento della prova che, secondo la giurisprudenza di legittimità, ricorre solo qualora il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale; oppure se sia omessa la valutazione di una prova ai fini della pronuncia (ex plurimis Sez.6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio e altri, Rv. 258774). Il mezzo di prova che si assume travisato od omesso deve avere inoltre carattere di decisività.

Peraltro, tenuto conto della concreta dinamica dei fatti, il Tribunale di Firenze – sezione distaccata di Empoli – aveva correttamente ritenuto ininfluyente accertare se fosse presente o meno sul cantiere la sega circolare a banco che poteva, in ipotesi, essere usata in alternativa per lo svolgimento di tale lavorazione.

3.2. Il giudizio di responsabilità del F.T., nella qualità di amministratore delegato della EdilF.T. s.r.l., impresa appaltatrice dell'intera costruzione degli edifici e anche formale responsabile del cantiere, per i fatti di cui al capo di imputazione, risulta pronunciato in aderenza ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità ed è congruamente e logicamente motivato (Sez. 4, n. 23171 del 09/02/2016, Rv. 266963, Sez. 4, n. 44131 del 15/07/2015, Rv. 264974).

Ed invero, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, il committente è titolare di una posizione di garanzia idonea a fondare la sua responsabilità per l'infortunio nel caso di omesso controllo dell'adozione da parte del sub-appaltatore delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e, comunque, quando si manifesti una situazione di pericolo immediatamente percepibile che non sia meramente occasionale; circostanza ricorrente nel caso in esame dove i lavori appaltati alla ditta G.G. si svolgevano da

diversi giorni e risultavano ormai in fase di ultimazione.  
4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M:** Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 01 febbraio 2018

*FONTE: Cassazione Penale*

---

## **Sicurezza Lavoro. Condannato datore di lavoro per attrezzature non adeguate e obsolete**



**Fatto:** 1. La Corte di Appello di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha parzialmente riformato, dichiarando estinto per prescrizione il reato contestato al capo B) e rideterminando in quattro mesi di reclusione la pena per il reato di cui al capo A), la pronuncia di condanna emessa il 12/11/2014 dal Tribunale di Velletri – Ufficio di Frascati nei confronti di B.R., imputato del reato di cui all'art. 590, commi 1, 2 e 3, cod. pen. (capo A) perché nella qualità di amministratore di fatto della G.E.M.A.R.C. s.n.c. di B.G. & C. e di datore di lavoro di R.G., per colpa consistita nell'inosservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in particolare, dell'art. 71 d. Lgs. 9 aprile 2008, n.81, prescrivente che il datore di lavoro metta a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e

sicurezza adeguate al lavoro da svolgere, metteva a disposizione del lavoratore dipendente R.G. una scala non idoneamente ancorata o vincolata a parti stabili, provocando la caduta in terra del predetto e cagionandogli così lesioni personali consistite in una ferita lacero-contusa della mano destra e del IV dito della mano destra, malattia giudicata guaribile in giorni 50; con una seconda imputazione si contestava la violazione degli artt.71, comma 2, e 87, comma 2, d. Lgs. n.81/2008 (capo B). Entrambi i reati commessi in Montecompatri il 25 luglio 2009.

2. Il fatto è stato così ricostruito nelle fasi di merito: il lavoratore R.G., dipendente della G.E.M.A.R.C., era salito su una scala, su disposizione di B.R., per chiudere una finestra posta a poco più di tre metri da terra; nel tentativo di chiudere con forza detta finestra, la scala, priva dei gommini antiscivolo e non aderente al muro per la presenza di materiale in alluminio, era scivolata; il lavoratore aveva tentato di proteggersi nella fase di caduta con la mano, che era finita contro una barra con punta tagliente derivandone una grave ferita lacero-contusa della mano destra e del IV dito; la scala messa a disposizione del lavoratore non era idonea ad impedire cadute dall'alto e non ancorata o vincolata a parti stabili.

3. B.R. ricorre per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi:

a) violazione dell'art. 606, comma 1, lett.e) cod.proc.pen. per omessa motivazione in ordine a specifiche doglianze formulate nel primo motivo di appello presentato personalmente dall'imputato nonché nei motivi aggiunti presentati dal difensore e concernenti, in particolare: l'inattendibilità della parte civile, l'immotivato giudizio di inattendibilità del teste I., l'incompatibilità della presenza di calce sugli abiti da muratore del R.G. il giorno dell'infortunio con le mansioni svolte presso la G.E.M.A.R.C., il travisamento della deposizione del teste M. sulle possibili origini della ferita, l'inutilizzabilità ai sensi dell'art.195, comma 4, cod.proc.pen. delle dichiarazioni de relato degli Ispettori

del Lavoro B. e C., l'irrilevanza dell'estratto conto previdenziale dell'INPS del R.G. in quanto generato d'ufficio dall'istituto a seguito della denuncia del lavoratore;

b) violazione dell'art.606, comma 1, lett.e), b) e c) cod.proc.pen, per omessa motivazione in relazione a specifiche doglianze formulate nel secondo motivo di appello presentato personalmente dall'imputato, per inosservanza dell'art. 299 d. Lgs. n.81/2008 sull'asserita qualifica di B.R. quale datore di fatto, per erronea applicazione dell'art.195, comma 4, cod.proc.pen. per l'utilizzo di dichiarazioni de relato rese alla polizia giudiziaria. In particolare, l'imputato aveva dedotto l'assenza di prove in merito al ruolo da lui rivestito all'interno della società ed in merito all'esercizio di poteri giuridici propri del datore di lavoro, desunti dal mero fatto che avesse chiesto al lavoratore di salire sulla scala e dal fatto che alcuni dipendenti avessero riferito agli ispettori del lavoro che B.R. fornisse direttive, senza considerare il suo ruolo di socio lavoratore ed il vincolo familiare con il legale rappresentante dell'impresa e con colui che la stessa persona offesa aveva individuato come «capo»;

c) violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diritto stabilito dall'art.495, comma 2, cod.proc.pen.; violazione del principio di «parità delle armi» sancito dall'art.6, comma 3, lett. d) CEDU in relazione alla revoca da parte del giudice di primo grado, all'udienza del 27 ottobre 2014, della precedente ammissione dei testi a discarico; nonostante la difesa avesse insistito nell'istanza di audizione dei tre testi a discarico assenti all'udienza del 27 ottobre 2014, il tribunale ha immotivatamente ritenuto di disporre l'esame e l'accompagnamento coatto di un solo teste, mentre sarebbero state decisive anche le dichiarazioni degli altri due testimoni, sia in merito al verificarsi dell'infortunio sia in merito al ruolo rivestito dall'imputato nell'organizzazione aziendale;

d) violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) cod.proc.pen. per l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione

dibattimentale, con audizione dei due predetti testimoni;

e) violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) cod.proc.pen. per l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di rinnovazione dibattimentale, con acquisizione dei tabulati telefonici del cellulare in uso alla parte civile;

f) violazione dell'art.606, comma 1, lett.e) cod.proc.pen. per l'omessa motivazione in ordine al documento sopravvenuto con il quale l'INPS aveva comunicato alla G.E.M.A.R.C. di aver respinto la richiesta di indennizzo per l'infortunio.

4. Con memoria depositata il 21 marzo 2018 il difensore di parte civile ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile in quanto tardivamente proposto; deduce, in particolare, che l'erronea dichiarazione di contumacia dell'imputato ha determinato la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza, comunque inidonea ad incidere sui termini per impugnare. La parte ha anche chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza o per motivi non consentiti.

**Diritto:** 1. Il Collegio rileva, con riguardo alla tempestività del ricorso, che la dichiarazione di contumacia in primo grado ha determinato l'applicazione al presente processo della disciplina previgente in materia di contumacia dell'imputato. Ai sensi dell'art.15 bis, comma 2, legge 28 aprile 2014, n.67, introdotto con legge 11 agosto 2014, n.118, non rileva che il dispositivo della sentenza di primo grado sia stato letto successivamente all'entrata in vigore della legge n.67/2014 qualora l'imputato fosse stato antecedentemente dichiarato contumace ma non irreperibile. Nel caso concreto, per l'appunto, l'imputato era stato dichiarato contumace in primo grado, il dispositivo della sentenza risulta emesso il 12 novembre 2014 e non risulta essere stato pronunciato il decreto di irreperibilità; trova, pertanto, applicazione la disciplina dettata dal citato art.15 bis, comma 2, in deroga alla norma transitoria dettata dal primo comma del medesimo articolo.

1.1. Giova rilevare che, trovando applicazione la disciplina



previgente, nessuna delle ipotesi previste dall'art.420 bis, comma 2, cod.proc.pen. avrebbe potuto assumere rilievo per escludere l'obbligo di notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di appello, posto che la sola comparizione in giudizio dell'imputato avrebbe potuto determinare la revoca, anche in assenza di un provvedimento formale, della dichiarazione di contumacia nonché l'inapplicabilità della relativa disciplina.

1.2. Correttamente, dunque, la sentenza di appello è stata notificata all'imputato, la cui posizione processuale era quella di «contumace», ed il ricorso è, per tale ragione, tempestivo.

2. L'esame della motivazione consente di escludere che il ricorso sia manifestamente infondato ed impone di rilevare l'intervenuto decorso del termine di prescrizione del reato.

2.1. Il reato per il quale è stata confermata la sentenza di condanna è, dunque, estinto per prescrizione, trattandosi di fatto commesso in data 25 luglio 2009, in relazione al quale trova applicazione la disciplina dettata dalla legge 5 dicembre 2005, n.251; con la conseguenza che, trattandosi di delitto, il termine massimo di prescrizione deve ritenersi stabilito in sette anni e sei mesi, in virtù del combinato disposto degli artt. 157,160, comma 3, e 161, comma 2, cod.pen. Va, quindi, osservato che, pur computando mesi 6 e giorni 27 di sospensione, è venuto a maturare il termine massimo prescrizionale previsto dalla legge per il reato in esame, compiutosi in data successiva alla pronuncia della sentenza di appello.

2.2. La delibazione dei motivi sopra indicati fa escludere l'emergere di un quadro dal quale possa trarsi ragionevole convincimento dell'evidente innocenza del ricorrente. Sul punto, l'orientamento della Corte di Cassazione è univoco. In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art.129, comma 2, cod.proc.pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua

rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione, ossia di percezione *ictu oculi*, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n.35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 24427501). Nel caso di specie, restando al vaglio previsto dall'art. 129, comma 2, cod.proc.pen., l'assenza di elementi univoci dai quali possa trarsi, senza necessità di approfondimento critico, il convincimento di innocenza dell'imputato impone l'applicazione della causa estintiva.

2.3. Va disposto, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali nei confronti di B.R., essendo il reato ascrittogli estinto per prescrizione.

3. Ma, nel giudizio di impugnazione, in presenza di una condanna al risarcimento dei danni o alle restituzioni pronunciata dal primo giudice o dal giudice di appello ed essendo ancora pendente l'azione civile, il giudice penale, secondo il disposto dell'art.578 cod.proc.pen., è tenuto, quando accerti l'estinzione del reato per prescrizione, ad esaminare il fondamento dell'azione civile. In questi casi la cognizione del giudice penale, sia pure ai soli effetti civili, rimane integra e il giudice dell'impugnazione deve verificare, senza alcun limite, l'esistenza di tutti gli elementi della fattispecie penale al fine di confermare o meno il fondamento della condanna alle restituzioni ed al risarcimento pronunciata dal primo giudice o, come nel caso in esame, confermata dal giudice di appello.

3.1. Con riguardo, in particolare, all'impugnazione proposta anche in relazione alle statuizioni civili, secondo quanto già affermato da questa Sezione (Sez.4, n.10802 del 21/01/2009, Motta, Rv.24397601), trova applicazione il principio cosiddetto di immanenza della costituzione di parte civile. In ragione di tale principio, normativamente previsto dall'art.76, comma 2, cod. proc. pen., secondo il quale «la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni

stato e grado del processo», il giudice di legittimità è tenuto a verificare l'esistenza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità penale ai soli fini della pronuncia sull'azione civile, allorché abbia rilevato una causa estintiva del reato. Tale principio comporta, infatti, che la parte civile, una volta costituita, debba ritenersi presente nel processo anche se non compaia, debba essere citata anche nei successivi gradi di giudizio anche se non impugnante e senza che sia necessario per ogni grado di giudizio un nuovo atto di costituzione.

3.2. Corollario di questo principio generale è che l'immanenza viene meno soltanto nel caso di revoca espressa e che i casi di revoca implicita – previsti dall'art.82, comma 2, cod.proc.pen., nel caso di mancata presentazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado o di promozione dell'azione davanti al giudice civile – non possono essere estesi al di fuori delle ipotesi espressamente contemplate dalla norma indicata (Sez. 5, n.39471 del 04/06/2013 , De Iuliis, Rv. 25719901; Sez. 6, n.48397 del 11/12/2008, Russo, Rv. 24213201; Sez. 4, n.2 4360 del 28/05/2008, Rago, Rv. 24094201; Sez.5, n.12959 del 8/02/2006, Lio, Rv.23453601; Sez.6, n.25723 del 6/05/2003, Manfredi, Rv. 22557601; Sez.l, n.9731 del 12/05/1998, Totano, Rv. 21132301).

4. Tanto premesso, con riguardo alla dedotta carenza di motivazione non si può tralasciare di ricordare che, nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, è costante l'affermazione di principio secondo la quale nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'esplicita analisi di tutte le deduzioni delle parti né a fornire espressa spiegazione in merito al valore probatorio di tutte le emergenze istruttorie, essendo necessario e sufficiente che spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dalle quali si dovranno ritenere implicitamente disattese le opposte deduzioni difensive ancorché non apertamente confutate. In altre parole, non rappresenta vizio censurabile l'omesso esame critico di ogni questione sottoposta all'attenzione del

giudice di merito qualora dal complessivo contesto argomentativo sia desumibile che alcune questioni siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive, essendo a tal fine sufficiente che la pronuncia enunci con adeguatezza e logicità gli argomenti che si sono ritenuti determinanti per la formazione del convincimento del giudice (Sez.1, n.46566 del 21/02/2017, M, Rv. 27122701; Sez.2, n.9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv.25498801; Sez.6, n.49970 del 19/10/2012, Muià, Rv.25410701; Sez.4, n.34747 del 17/05/2012, Parisi, Rv.25351201; Sez.4, n.45126 del 6/11/2008, Ghisellini, Rv.24190701).

4.1. Deve, tuttavia, rilevarsi che, nel caso concreto, la motivazione risulta eccessivamente sintetica ed inidonea, per l'eccentricità degli argomenti svolti a fronte di specifiche puntualizzazioni contenute nei motivi di appello, a fondare un giudizio di completezza del discorso motivazionale. Gli argomenti adottati neppure consentono di ritenere implicitamente rigettate le deduzioni difensive, posto che si tratta di specifiche deduzioni con carattere di decisività.

4.2. L'imputato, nel suo atto d'impugnazione, aveva evidenziato talune incongruenze nel narrato della parte civile e nella valutazione delle prove, segnatamente: l'aver dichiarato il R.G. al pronto soccorso di essersi infortunato con la bicicletta e l'aver ritrattato tale versione molto tempo dopo affermando di essersi infortunato all'interno dell'officina in giorno di sabato, giorno di chiusura della G.E.M.A.R.C.; la circostanza che il medico di pronto soccorso avesse notato che il lavoratore fosse sporco di calce, laddove presso la G.E.M.A.R.C. si occupava di montaggio di infissi; l'assenza di finestre apribili nell'officina.

4.3. In merito a tali deduzioni la sentenza impugnata non ha fornito congrua replica, posto che l'elenco dei riscontri alla deposizione della parte civile dimostra esclusivamente che il lavoratore non avesse mentito nell'affermare di essere dipendente della G.E.M.A.R.C. per contratto mai formalizzato, ma non affronta il tema, parzialmente diverso, dell'effettiva verifica dell'infortunio nella data e nel luogo indicati

dal lavoratore ritrattante, la cui deposizione in qualità di parte civile avrebbe meritato l'indicazione di validi riscontri strettamente riferibili alla dinamica dell'infortunio ed, in ogni caso, una specifica disamina delle incongruenze sottolineate dalla difesa (Sez. 5, n. 1666 del 08/07/2014, dep.2015, Pirajno, Rv. 26173001).

5. Nell'atto di appello si era, inoltre, posta in luce la necessità di un'approfondita analisi degli elementi istruttori che deponessero per la sussistenza della posizione di garanzia in capo al B.R., essendo pacifico che egli non avesse il ruolo di legale rappresentante societario, lamentando l'appellante che non fosse stato evidenziato il contesto organizzativo entro il quale l'imputato si collocasse e quale fosse il suo ruolo effettivo.

5.1. Giova, in proposito, ricordare che la vigente tutela penale dell'Integrità psicofisica dei lavoratori risente della scelta di fondo del legislatore di attribuire rilievo dirimente al concetto di prevenzione dei rischi connessi all'attività lavorativa e di ritenere che la prevenzione si debba basare sulla programmazione del sistema di sicurezza aziendale nonché su un modello «collaborativo» di gestione del rischio da attività lavorativa. Sono stati, così, delineati i compiti di una serie di soggetti – anche dotati di specifiche professionalità -, nonché degli stessi lavoratori, funzionali ad individuare ed attuare le misure più adeguate a prevenire i rischi connessi all'esercizio dell'attività d'impresa. Le forme di protezione antinfortunistica, dopo l'entrata in vigore dei decreti d'ispirazione comunitaria, tendono, in altre parole, principalmente a minimizzare i rischi bilanciando gli interessi connessi alla sicurezza del lavoro con quelli che vi possano entrare in potenziale contrasto. Ne deriva una diversa prospettiva dalla quale il giudice del merito è tenuto ad accertare la sussistenza delle posizioni di garanzia e le, conseguenti, responsabilità penali per omissione di dovute cautele; se il nuovo sistema di sicurezza aziendale si configura come procedimento di programmazione della prevenzione globale dei rischi, si tratta, in sostanza,

di ampliare il campo di osservazione dell'evento infortunistico, ricomprendendo nell'ambito delle omissioni penalmente rilevanti tutti quei comportamenti dai quali sia derivata una carente programmazione dei rischi.

5.2. Quanto alle norme tecniche della cui violazione si discute, i giudici di merito hanno individuato quella di cui alla rubrica e, segnatamente, l'art. 71, comma 1, d. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 nella parte in cui prescrive che il datore di lavoro «mette a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere». Tale obbligo va valutato in relazione al generale obbligo incombente sul datore di adottare le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori; quest'ultimo è, infatti, un obbligo assoluto che non consente, anche in considerazione del rigoroso sistema prevenzionistico introdotto dal citato decreto legislativo, la permanenza di attrezzature pericolose per la sicurezza e la salute dei lavoratori (Sez. 3, n. 46784 del 10/11/2011, Lanfredi, Rv. 25162001).

5.3. Quanto all'individuazione delle diverse posizioni di garanzia nell'ambito dell'organizzazione societaria, giova richiamare testualmente le chiare indicazioni delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, in motivazione). La prima e fondamentale figura è quella del datore di lavoro. Si tratta del soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione dell'azienda o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Il dirigente costituisce il livello di responsabilità intermedio: è colui che attua le direttive del datore di lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa, in virtù di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli. Il dirigente, dunque, nell'ambito del suo elevato ruolo nell'organizzazione delle attività, è tenuto a cooperare con il datore di lavoro nell'assicurare l'osservanza della disciplina legale nel suo complesso; e, quindi, nell'attuazione degli adempimenti che l'ordinamento demanda al

datore di lavoro. Tale ruolo, naturalmente, è conformato ai poteri gestionali di cui dispone concretamente. Ciò che rileva, quindi, non è solo e non tanto la qualifica astratta, ma anche e soprattutto la funzione assegnata e svolta. Infine, il preposto è colui che sovrintende alle attività, attua le direttive ricevute controllandone l'esecuzione, sulla base e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico. Per ambedue le ultime figure occorre tener conto, da un lato, dei poteri gerarchici e funzionali che costituiscono base e limite della responsabilità; dall'altro, del ruolo di vigilanza e controllo. Si può dire, in breve, che si tratta di soggetti la cui sfera di responsabilità è conformata sui poteri di gestione e controllo di cui concretamente dispongono. Dette definizioni di carattere generale subiscono specificazioni in relazione a diversi fattori, quali il settore di attività, la conformazione giuridica dell'azienda, la sua concreta organizzazione, le sue dimensioni. Ed è ben possibile che in un'organizzazione di qualche complessità vi siano diverse persone, con diverse competenze, chiamate a ricoprire i ruoli in questione. Nell'ambito dello stesso organismo può, dunque, riscontrarsi la presenza di molteplici figure di garanti. Tale complessità fa sì che l'individuazione della responsabilità penale passi, non di rado, attraverso una accurata analisi delle diverse sfere di competenza gestionale ed organizzativa all'interno di ciascuna istituzione. Dunque, rilevano da un lato le categorie giuridiche, i modelli di agente, dall'altro i concreti ruoli esercitati da ciascuno.

6. Da quanto indicato in linea di principio con riguardo alla figura del garante in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la motivazione non può ritenersi completa ove, in primo luogo, non contenga una puntuale analisi dell'organizzazione aziendale.

6.1. Una volta escluso il ruolo di legale rappresentante della società datrice di lavoro, con correzione in giudizio dell'imputazione mediante attribuzione all'imputato del ruolo di «amministratore di fatto della G.E.M.A.R.C. s.n.c. e di

datore di lavoro», si sarebbe dovuto affrontare il tema della delega delle funzioni ad un soggetto diverso dall'amministratore societario secondo il principio per cui gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 d. Lgs. n.81/2008 riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco, ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 26110801; Sez. 4, n. 4350 del 16/12/2015, dep. 2016, Raccuglia, Rv. 26594701).

6.2. Con specifico riguardo al principio di effettività, in base al quale assume la posizione di garante colui il quale di fatto si accolla e svolge i poteri del datore di lavoro, del dirigente o del preposto, si sarebbe dovuto accertare se i comportamenti descritti fossero occasionali o conseguenti ad una prassi, collegati ad una ripartizione di fatto di sfere di gestione all'Interno dell'organizzazione aziendale, onde spiegare in base a quali indici concreti si potesse ritenere che il B.R. avesse di fatto assunto e svolto i compiti propri del datore di lavoro, non essendo a tal fine sufficiente quanto indicato nella sentenza a proposito della presenza dell'imputato sul luogo al momento dell'Infortunio, all'aver dato disposizione al lavoratore di chiudere una finestra ed all'aver fornito la scala.

6.3. E' ben vero che nelle sentenze di merito si è richiamata la testimonianza dell'ispettore del lavoro C., il quale aveva riferito di aver appreso dagli operai della G.E.M.A.R.C. che i predetti ricevevano le direttive, nonché i comandi da B.R. e B.C., ma si tratta di testimonianza assunta in violazione dell'art.195, comma 4, cod.proc.pen. in quanto resa da ispettore del lavoro in qualità di agente di polizia giudiziaria su informazioni assunte con le modalità di cui all'art.351 cod.proc.pen. (Sez.2, n.7255 del 18/02/2000,



Tornatore, Rv. 21635801).

7. Giova, in proposito, ricordare che l'art. 195, comma 4, cod.proc.pen., nella sua formulazione originaria, prevedeva – in attuazione della direttiva contenuta nell'art.2, n. 31, secondo periodo, I. 16 febbraio 1987, n. 81 – che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non potessero deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni nel corso delle indagini preliminari. La Corte Costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'art. 3 Cost., di tale norma nella parte in cui vietava l'utilizzazione agli effetti del giudizio, attraverso la testimonianza della stessa polizia giudiziaria, delle dichiarazioni ad essa rese da testimoni (Corte Cost. n.24 del 31 gennaio 1992), in base all'assunto che gli appartenenti alla polizia giudiziaria hanno capacità di testimoniare, ex art. 196, alla pari di ogni altra persona – né possono ritenersi meno affidabili del testimone comune – e che nei loro confronti non è prevista dall'art. 197 alcuna incompatibilità a deporre. L'art. 4, l. 1 marzo 2001, n. 63 ha riformato la disposizione dell'art.195, comma 4, cod.proc.pen. introducendo nuovamente il divieto per gli ufficiali e gli agenti di deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite dai testimoni, ma limitandone l'ambito applicativo alle sole ipotesi in cui tali dichiarazioni siano state raccolte secondo determinate modalità: ex art. 351, da persone informate sui fatti ovvero da imputati in reati connessi o collegati a quello per cui si procede; tramite denunce, querele o istanze presentate oralmente ex art. 357, comma 2, lett. a); tramite sommarie informazioni fornite o dichiarazioni spontanee rese dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ex art. 357, comma 2, lett. b).

7.1. In applicazione del nuovo disposto normativo in esame, si deve ritenere che gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non possano deporre in dibattimento sul contenuto di una denuncia né in ordine alle dichiarazioni in essa contenute; sicché le affermazioni degli stessi, relative a dichiarazioni ricevute da persone da assumere a verbale, non

sono utilizzabili e valutabili come prova in dibattimento (escludendosi l'operatività del divieto in sede di giudizio abbreviato – Sez. 6, n. 44420 del 06/07/2010, Belforte, Rv. 24902901; Sez. 1, n. 32963 del 11/05/2010, Guerrisi, Rv. 248235 – e in sede cautelare – Sez. 1, n. 15563 del 22/01/2009, Perrotta, Rv. 24373401; Sez. 2, n. 46023 del 07/11/2007, Montagnese, Rv. 23926501). Si tratterebbe, in particolare, di una forma di inutilizzabilità assoluta, ma non originaria, dell'elemento di prova oggetto della testimonianza indiretta degli agenti di polizia giudiziaria (Sez. 1, n.7014 del 28/01/2003, Rizzitano, Rv. 22345401). L'art. 195, comma 4, secondo periodo, cod.proc.pen. prevede, invece, l'ammissibilità della testimonianza indiretta degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, secondo le regole generali previste dagli altri commi dello stesso articolo, negli «altri casi» rispetto a quelli indicati espressamente nel primo periodo del quarto comma. La possibilità di testimonianza indiretta emerge innanzitutto dalla disciplina generale dell'art. 203, anch'esso pure modificato dalla l.n.63/2001: tali residuali ipotesi sono quelle delle annotazioni e delle verbalizzazioni di cui all'art.357, comma 2, lett. d), e), f), che attengono ad atti irripetibili ed urgenti.

7.2. Il divieto posto dall'art.195, comma 4, cod. proc. pen., ha infatti lo scopo di evitare aggiramenti della regola in base alla quale in dibattimento le precedenti deposizioni sono utilizzabili soltanto ai fini delle contestazioni per stabilire la credibilità del dichiarante (art. 500, comma 2, cod.proc.pen.). La testimonianza indiretta della polizia potrebbe, infatti, veicolare in dibattimento e rendere utilizzabile una deposizione resa fuori del contraddittorio.

La reintroduzione del divieto ha determinato numerosi interventi della Corte Costituzionale che, sin dalla sentenza n.32 del 26 febbraio 2002, ha puntualmente rigettato le questioni di legittimità sollevate, escludendo un'irragionevole disparità di trattamento della testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

rispetto a quella dei privati e ribadendo l'esigenza, costituzionalmente garantita, di evitare che, attraverso la testimonianza degli operatori di polizia, possa essere aggirato il divieto di introdurre dichiarazioni da essi verbalizzate, salva l'ipotesi di cui all'art. 512 cod. proc. pen. Princìpi successivamente ribaditi in ulteriori pronunce (Corte Cost. n.258 del 18 luglio 2003; n.489 del 26 novembre 2002; n.326 del 5 luglio 2002, n.293 del 26 giugno 2002).

7.3. Con la sentenza n. 305 del 29 luglio 2008, la Corte Costituzionale ha ulteriormente delineato in senso ampliativo gli ambiti di operatività del divieto, dichiarando il divieto in esame costituzionalmente illegittimo, con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., «ove interpretato nel senso che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono essere chiamati a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dai testimoni soltanto se acquisite con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b), e non anche nel caso in cui, pur ricorrendone le condizioni, tali modalità non siano state osservate»; precisando, altresì, che sarebbe irragionevole e, nel contempo, immediatamente lesivo del diritto di difesa e dei principi del giusto processo, ritenere che la testimonianza de relato possa essere utilizzata qualora si riferisca a dichiarazioni rese con modalità non rispettose delle disposizioni degli artt.351 e 357, comma 2, lett. a) e b), pur sussistendo le condizioni per la loro applicazione, mentre non lo sia qualora la dichiarazione sia stata ritualmente assunta e verbalizzata. Si finirebbe, infatti, per dare rilievo processuale – anche decisivo – ad atti processuali compiuti eludendo obblighi di legge, mentre sarebbero in parte inutilizzabili quelli posti in essere rispettandoli (per l'applicazione del principio in sede di legittimità: Sez. 6, n. 13465 del 17/03/2010, Giugno, Rv. 24673801; Sez. 1, n.16215 del 30/01/2008, Taddeo, Rv. 23949801).

7.4. La giurisprudenza di legittimità, in generale con riguardo al divieto di testimonianza de relato, aveva peraltro già avuto modo di escludere la possibilità di richiamare

tramite testimonianza indiretta le dichiarazioni rese in corso di indagine dai prossimi congiunti che si fossero poi astenuti dal deporre in dibattimento (Sez. 1, n.330 del 27/11/2001, dep.2002, Tozzi, Rv. 22046101; Sez. 1, n.6294 del 29/03/1999, Femia, Rv. 21346401), così come anche le dichiarazioni rese in riferimento a persone che non fossero testi già citati o, qualora fossero tali, non fossero già state sentite su ciò che forma oggetto della testimonianza indiretta (Sez.1, n.23161 del 16/05/2002, Calabro, Rv. 22150001). Quanto, invece, ai casi nei quali non opera il divieto, si sono ritenute utilizzabili le testimonianze della polizia giudiziaria in merito all'attività d'indagine svolta da altri inquirenti (Sez.2, n.36286 del 21/09/2010, Miele, Rv. 24853601; Sez. F, n.34180 del 18/08/2009, Er, Rv.24537501), ovvero a proposito delle dichiarazioni rese da terzi e percepite al di fuori di uno specifico contesto procedimentale, in una situazione operativa eccezionale o di straordinaria urgenza caratterizzata dall'assenza di un dialogo tra teste e ufficiale o agente di polizia giudiziaria, ciascuno nella propria qualità (Sez.1, n.5965 del 11/12/2008, dep.2009, Manco, Rv.24334701); la testimonianza sul contenuto dichiarativo di un documento extraprocessuale, come quella del privato partecipe ad un colloquio telefonico sulla registrazione fonografica dello stesso colloquio telefonico ad opera del medesimo (Sez.6, n.31342 del 16/03/2011, Renzi, Rv.25053401) e cip anche quando la registrazione sia stata realizzata dal privato su suggerimento della polizia giudiziaria (Sez. 6, n. 16986 del 24/02/2009, Abis, Rv. 24325601), precisandosi che il divieto di testimonianza indiretta riguarda solamente documenti fonografici rappresentativi di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria (e da queste clandestinamente registrate) da persone a conoscenza di circostanze utili ai fini delle indagini (Sez.U, n.36747 del 28/05/2003, Torcasio, Rv. 22546901); la testimonianza di operatori sulle «comunicazioni verbali» intercorse tra persone osservate nel corso di un'operazione di polizia (Sez. 6, n. 28109 del 16/04/2010,

Cicchinelli, Rv.247772) nonché la testimonianza degli ufficiali o agenti di polizia di sicurezza in ordine alle dichiarazioni ricevute nell'esercizio della vigilanza sui sorvegliati speciali di P.S. (Sez. 1, n. 5596 del 11/01/2011, Beninati, Rv. 24979701).

7.5. Applicando al caso in esame il quadro di principi sopra delineato, deve ritenersi che le dichiarazioni rese dal teste

C. in merito al ruolo di B.R. nei confronti dei lavoratori della G.E.M.A.R.C. non possano essere assimilate alle ipotesi nelle quali non opera il divieto posto dall'art.195, comma 4, cod.proc.pen., trattandosi di circostanze di fatto apprese dalla polizia giudiziaria in un contesto procedimentale, non inerenti alla descrizione dell'attività d'indagine in senso

stretto. Quanto dichiarato da C. deve, dunque, essere qualificato in termini di dichiarazione raccolta da un agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art.351 cod. proc. pen., in relazione alla quale l'art.195, comma 4, cod. proc. pen.

pone un espresso divieto di testimoniare in capo agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, determinando la relativa violazione un vizio di inutilizzabilità assoluta della prova, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento ai sensi dell'art.192 cod. proc. pen.

8. Quanto alla necessaria, conseguente «prova di resistenza» vale osservare quanto segue.

8.1. Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince che il giudizio di colpevolezza si è basato sul «fatto storico delle direttive e dei comandi» impartiti ai lavoratori dall'imputato, ritenuto prova dell'esercizio di fatto di funzioni datoriali.

8.2. Il compendio istruttorio raccolto ed elaborato nel corso del processo è senza dubbio a carattere indiziario, poiché manca la fonte diretta che riferisca o riproduca la dinamica del fatto. Ne consegue che, ai fini di valutazione della prova, viene in rilievo il procedimento logico attraverso cui da talune premesse si afferma la esistenza di ulteriori fatti «alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, le cui

sequenze e ricorrenza possono verificarsi secondo le regole di comune esperienza» (Sez. U Civili, n. 9961 del 13/11/1996, Rv. 50053501). In tema di processo indiziario il giudice di merito deve compiere una duplice operazione: dapprima gli è fatto obbligo di procedere alla valutazione dell'elemento a carattere indiziario singolarmente, per stabilire se presenti o meno il requisito della precisione e per constatarne l'attitudine dimostrativa, che per lo più è in termini di mera possibilità; poi occorre addivenire ad un esame complessivo degli elementi (Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 25567701), onde appurare se i margini di ambiguità, inevitabilmente correlati a ciascuno (se non fossero presenti incertezze dimostrative si avrebbe riguardo a vere e proprie prove), possano essere superati «in una visione unitaria, così da consentire l'attribuzione del fatto illecito all'imputato, pur in assenza di una prova diretta di reità, sulla base di un complesso di dati che tra loro saldandosi senza vuoti e salti logici, conducano necessariamente a tale sbocco come esito strettamente consequenziale» (Sez. 1, n. 30448 del 09/06/2010, Rossi, Rv. 24838401; Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 19123001).

8.3. Premessa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da C., in quanto acquisite in violazione del divieto previsto dall'art.195, comma 4, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio agli effetti civili, posto che dalla motivazione si evince chiaramente che, ai fini della decisione, tali dichiarazioni siano state considerate determinanti e valutate quale grave indizio a carico dell'imputato.

8.4. Valuterà, dunque, altra Sezione della Corte di Appello di Roma se, espunte dette dichiarazioni, possa pervenirsi o meno all'affermazione di responsabilità dell'imputato (tra le altre, Sez. 4, n. 48515 del 17/09/2013, Alberti, Rv. 25809301; Sez. 5, n. 569 del 18/11/2003, dep.2004, Bonandrini, Rv. 22697201).

9. Conclusivamente, la sentenza deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali perché il reato è estinto per

prescrizione, mentre dovrà essere annullata agli effetti civili per vizio di motivazione, con rinvio per nuovo giudizio a norma dell'art.622 cod.proc.pen. al giudice civile competente in grado di appello. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, a regolare le spese tra le parti relative a questo giudizio di cassazione.

**P.Q.M.:** Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione. Annulla la medesima sentenza agli effetti civili con rinvio per nuovo esame al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda la regolazione delle spese tra le parti per questo giudizio di cassazione.

**Fonte: Cassazione**

---

# **Cassazione Penale – Ribaltamento del trabattello e caduta del lavoratore. Responsabilità del datore di lavoro subappaltatore**



**Fatto:** 1. Z.A. ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 590 cod. pen., perché, in qualità di subappaltatore e di datore di lavoro di F.M., per negligenza imprudenza, imperizia e inosservanza delle norme

per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, non adottando le misure necessarie affinché il "ponte su ruote", utilizzato dal lavoratore, venisse installato e adoperato in conformità alle istruzioni d'uso mentre esso era privo di ganasce sulle ruote, al fine di impedire movimenti intempestivi, con il lavoratore in quota; non era ancorato alla costruzione ogni due piani e poteva essere spostato con il lavoratore in quota, cagionava lesioni personali, giudicate guaribili in giorni 273, al F.M., il quale, mentre montava alcune lampade, cadeva da un'altezza di metri 8 circa, a causa del ribaltamento dell'attrezzatura.

2. Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, poiché la movimentazione del trabattello con l'uomo in quota costituiva frutto di un accordo volontario tra il F.M. e il titolare dell'impresa appaltatrice, dovuto alla necessità di spostare il ponte, nell'area del capannone, per installare l'impianto di illuminazione. Dunque le misure precauzionali non erano adottabili perché incompatibili con le esigenze di lavorazione. La vera causa dell'infortunio è consistita, infatti, nello spostamento del trabattello con il lavoratore in quota, da parte del T.M., benché il F.M. gli avesse chiesto di aspettare, avendo notato che il trabattello oscillava, a causa della presenza di innumerevoli cavi elettrici a terra. Si è trattato dunque di un comportamento abnorme che Z.A., al quale non è mai stato addebitato di non aver adeguatamente formato e informato del rischio specifico il F.M., avrebbe potuto impedire soltanto con una costante presenza in cantiere e un costante controllo-condotta operativamente irrealizzabile.

2.1. Il giudice di primo grado aveva poi liquidato integralmente il danno e aveva subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento degli obblighi risarcitori entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza. La Corte d'appello ha eliminato la statuizione relativa alla liquidazione del danno, rinviando le parti al giudice civile. Illegittimamente dunque il giudice di secondo



grado ha mantenuto la statuizione inerente alla subordinazione, che avrebbe invece dovuto eliminare, anche perché la provvisoria è stata corrisposta dalla compagnia assicurativa.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.

### **Diritto:**

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Cass., Sez. 3, n. 37006 del 27-9-2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6-6-2006, Bonifazi, Rv. 234155).

Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve dividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (ex plurimis, Cass., Sez. 3, n. 8570 del 14-1-2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3-9-2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5-7-2004,

Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004, Antonelli).

2. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato la valenza probatoria delle risultanze degli accertamenti effettuati dalla ASL, da cui è emerso che il lavoratore F.M., dipendente della "AZ Electric Sistem" di Z.A., dovendo montare delle lampade sulla sommità del capannone, era salito sul "ponte su ruote" e aveva raggiunto la quota di 8 m, mentre T., da terra, seguiva i lavori e, dovendo spostare il trabattello, lo spingeva sulle ruote. Poiché però sul pavimento erano ammassati dei cavi elettrici, il trabattello, durante lo spostamento, ondeggiò e si ribaltò a terra, facendo cadere dall'alto il F.M.. Dal contratto di subappalto risulta che T.M. aveva subappaltato a "AZ Electric System" di Z.A. la parte dei lavori riguardante l'installazione dell'illuminazione, impegnandosi a fornire a Z.A. le proprie attrezzature per l'accesso in quota (scale, ponti mobili). I lavori dovevano quindi essere effettuati con le attrezzature contrattualmente ed effettivamente messe a disposizione dal T.M. ma all'esecuzione delle opere doveva attendere Z.A., il quale, infatti, si recava spesso in cantiere. L'imputato, dunque, datore di lavoro del F.M., aveva il dovere di controllare le attrezzature messe a disposizione dei propri lavoranti; l'utilizzo effettivo dei dispositivi individuali di protezione e, in generale, la corretta esecuzione del lavoro, in tutte le sue fasi. Essendo evidente che i dipendenti dell'imputato avrebbero dovuto salire in quota, per fissare le linee di adduzione elettrica e gli elementi illuminanti al soffitto, l'ipotesi di caduta dall'alto avrebbe dovuto essere attentamente considerata da Z.A., il quale aveva il dovere di verificare la corretta installazione del "ponte su ruote", con cunei o ganasce di fermo; l'ancoraggio a punto inamovibile, almeno ogni due piani; la presenza di barre stabilizzatrici; l'assenza di movimentazione con i lavoratori in quota. Né si può parlare di comportamento abnorme del dipendente, che si trovava regolarmente al proprio posto di lavoro, nell'orario di attività, e che attendeva alle mansioni a lui demandate dal proprio datore di lavoro.

L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.

3. Fondato è invece il secondo motivo di ricorso. La subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento degli obblighi risarcitori può essere disposta solo con riferimento a prestazioni certe e determinate, in modo da assicurare – e da consentire di verificare- l'esatta corrispondenza tra obbligo imposto e corretto adempimento di esso. Non si può dunque ancorare la subordinazione ad una condanna generica al risarcimento del danno, che sarebbe di impossibile adempimento senza un'ulteriore pronuncia (Cass., 13-5-1998, Cimolai). E' dunque illegittima la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo di risarcire il danno, ove il giudice penale abbia pronunciato condanna generica e demandato al giudice civile la liquidazione del predetto danno, giacché la disposizione di cui all'art. 165 cod. pen. attribuisce al giudice di merito l'esercizio di tale facoltà solo qualora egli abbia proceduto direttamente alla quantificazione dell'obbligo risarcitorio del condannato (Cass., Sez. 5, n. 48517 del 6-10-2011, Rv. 251708).

Nel caso in esame, la Corte d'appello, avendo revocato la liquidazione definitiva del risarcimento dei danni, stabilita dal Tribunale, e demandato il relativo giudizio al giudice civile, avrebbe dovuto revocare la statuizione relativa alla subordinazione della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo dell'integrale risarcimento del danno, emessa dal Tribunale. Né il giudice di secondo grado,

pur avendo confermato la condanna al pagamento della provvisoria di euro 200.000, ha subordinato a quest'ultimo la sospensione condizionale della pena, come pur sarebbe stato legittimo (Sez. 1, n. 7516 del 27-1-2011, Rv. 249806; Sez 2, n. 35351 del 17-9-2010, Rv. 248545). La Corte d'appello, infatti, sebbene abbia revocato la statuizione relativa alla liquidazione definitiva del risarcimento dei danni, ha confermato, per il resto, la sentenza di primo grado, così subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena a una condanna divenuta generica: ciò che, sulla base delle considerazioni appena esposte, le era precluso.

4. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, limitatamente alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento degli obblighi risarcitori. Il ricorso va rigettato nel resto.

**PQM:** Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento degli obblighi risarcitori. Rigetta nel resto il ricorso.  
Così deciso in Roma, il 30-6-2017.

*FONTE: Cassazione Penale*

---

**Cassazione Penale – Caduta dalla scala di legno a forbice. Responsabilità del datore di lavoro**



**Fatto:** 1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna resa dal G.i.p. del Tribunale di Enna in data 25.11.2013, all'esito di giudizio abbreviato, nei confronti di I.F., in riferimento al reato di cui all'art. 590, cod. pen.

Al prevenuto si contesta, nelle sua qualità di legale rappresentante della Ditta B. srl e come responsabile del cantiere ubicato nella contrada Bafurdo-S.Elena, di avere cagionato al dipendente D'A.S. le lesioni gravi indicate in rubrica, per colpa consistita nella violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 147, comma 1, T.U. 81/2008). In particolare, secondo l'assunto accusatorio, l'imputato ometteva di predisporre parapetti con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti ed ometteva altresì di verificare che i lavoratori addetti a lavorazioni in quota indossassero i dispositivi di protezione individuale, di talché D'A.S., che nello svolgimento delle mansioni affidategli si trovava su di una scala di legno a forbice, rovinava al suolo, riportando le fratture multiple al tronco e gli altri insulti lesivi.

La Corte territoriale, nel censire le specifiche ragioni di doglianza dedotte dall'appellante, rilevava che l'evento lesivo era riconducibile alla condotta omissiva dell'imputato, che non aveva fornito ai dipendenti i dispositivi di sicurezza necessari in concreto. La Corte distrettuale rilevava che non poteva essere accolta la tesi difensiva, volta a qualificare come abnorme la condotta del dipendente infortunato. Ciò in quanto D'A.S. si era limitato a eseguire le mansioni affidategli, se pure utilizzando una scala di sua proprietà.

Il Collegio evidenziava che non vi erano dubbi sulla attribuibilità del reato all'imputato, posto che, a prescindere dai rapporti intercorrenti tra le società SAI Costruzioni e B. presenti in cantiere, I.F., nella sua qualità di datore di lavoro, era gravato dall'onere di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche.

2. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta ha proposto ricorso per cassazione I.F., a mezzo del difensore. Il ricorso è affidato a quattro motivi. L'esponente, nel contestare l'affermazione di responsabilità penale, con il primo motivo richiama il verbale di contravvenzione redatto dall'Ispettorato Provinciale del Lavoro, nei confronti di I.R., legale rappresentante della SAI Costruzioni srl, società utilizzatrice del lavoratore D'A.S., se pure quest'ultimo fosse formalmente assunto dalla B. srl. La parte osserva che il cantiere ove ebbe a verificarsi il sinistro era sotto la diretta responsabilità della SAI Costruzioni srl; e rileva che sfuggono i presupposti per ritenere che vi fosse un contratto di subappalto tra SAI Costruzioni e B. srl; per l'effetto, ritiene che D'A.S., se pure formalmente dipendente della B., deve ritenersi dipendente della SAI.

Con il secondo motivo l'esponente deduce il vizio motivazionale.

Osserva che all'imbianchino D'A.S. era stato affidato il compito di tinteggiare, utilizzando scale interne di accesso, le inferriate della palazzina del lotto n. 2. Considera che erroneamente la Corte di Appello afferma che il dipendente avrebbe potuto accedere ai piani superiori solo dall'esterno.

Il ricorrente rileva che D'A.S., al fine di ripulire una porzione del ballatoio che si era sporcata, mansione estranea dalle sue mansioni, abbandonò il posto di lavoro, si recò all'esterno del cantiere, ove prelevò la propria scala a forbice; quindi, intraprese l'opera di pulizia di un tratto del muro esterno, anziché continuare a pitturare dall'interno, senza informare il responsabile del cantiere.

La parte considera che la Corte territoriale, erroneamente, ha attribuito all'imputato la mancata predisposizione di dispositivi di protezione individuale, atteso che il lavoratore non avrebbe dovuto operare in quota, ma tinteggiare dall'interno del ballatoio; e rileva che il comportamento del D'A.S., che si spostò dal luogo di lavoro per prelevare la scala a forbice personale, costituisce una abnormità non

prevedibile.

Con il terzo motivo il ricorrente rileva che la Corte territoriale, per confermare l'affermazione di responsabilità, introduce due nuove presunzioni, illogiche e contraddittorie. Ciò in quanto il Collegio ritiene che l'attività assegnata al D'A.S. non potesse che essere svolta dall'esterno; e che l'edificio fosse totalmente chiuso.

L'esponente osserva che si tratta di assunti che contraddicono il tenore del capo di imputazione e la narrazione effettuata dal teste DL..

Con il quarto motivo il ricorrente osserva che i giudici di merito hanno riconosciuto le attenuanti generiche, in ragione del concorso colposo nella causazione del reato, da parte della vittima. Osserva che, sul punto, in sentenza si rileva che l'evento non si sarebbe verificato, in caso di osservanza agli obblighi di legge. Il deducente considera che si tratta di ragionamento conforme a quello sostenuto dalla difesa, nel rilevare l'abnormità della condotta del lavoratore.

**Diritto:** 1. Il ricorso in esame impone i rilievi che seguono.  
2. Il primo motivo di ricorso non ha pregio.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, gli obblighi di osservanza delle norme antinfortunistiche, con specifico riferimento all'esecuzione di lavori in subappalto all'interno di un unico cantiere edile predisposto dall'appaltatore, grava su tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, il quale ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro (Sez. 3, Sentenza n. 19505 del 26/03/2013, Rv. 254993).

E bene, nel caso di specie, la Corte di Appello ha rilevato che in cantiere operavano sia la B. srl, alle cui dipendenze si trovava il D'A.S., sia la Sai Costruzioni srl; ha considerato che i rapporti intercorrenti tra le due società erano risultati irregolari, proprio in riferimento al contratto di subappalto, ed al ruolo di pseudo appaltante

della Sai; e, del tutto legittimamente, in conformità al richiamato insegnamento giurisprudenziale, ha osservato che non era revocabile indubbio la sussistenza della posizione di garanzia in capo a I.F., nella sua qualità di legale rappresentante della B. srl e di datore di lavoro del D'A.S..

3. I restanti motivi di ricorso, che si esaminano congiuntamente, sono infondati.

Come noto, la Corte regolatrice ha chiarito che nessuna efficacia causale, per escludere la responsabilità del datore di lavoro, può essere attribuita al comportamento negligente del medesimo lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque alla insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente. Sul punto, si è osservato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni, con le seguenti precisazioni: che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; che può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; che deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro. Deve pure osservarsi che la giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr.



Sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. il 20.03.2000, Rv. 215686); e ciò con specifico riferimento alle ipotesi in cui il comportamento del lavoratore rientri pienamente nelle attribuzioni specificamente attribuitegli (Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, dep. 9.03.2007, Rv. 236109).

E bene, a questo punto della trattazione deve rilevarsi che la Corte territoriale ha insindacabilmente escluso il carattere abnorme della condotta posta in essere dal lavoratore infortunato, in considerazione del fatto che D'A.S. stava eseguendo le mansioni affidategli, nel momento in cui rovinò al suolo. Sul punto, il Collegio ha chiarito che all'imbianchino era stato assegnato il compito di tinteggiare le ringhiere, precisando che il medesimo tecnico che ebbe ad affidare l'incarico di che trattasi aveva ammesso di essersi disinteressato delle modalità con le quali la tinteggiatura sarebbe stata eseguita. Oltre a ciò, la Corte di merito ha sottolineato che l'imbianchino D'A.S. aveva riferito di avere utilizzato la propria scala, di legno, in quanto più leggera e sicura, di quelle presenti in cantiere. Il Collegio ha pure rilevato che non vi era prova che al D'A.S. fosse stata data la possibilità di accedere dall'interno dei ballatoi, per svolgere le operazioni di tinteggiatura.

Sulla scorta di tali rilievi, la Corte di Appello ha del tutto logicamente rilevato che l'imputato non aveva vigilato sull'osservanza delle prescrizioni antinfortunistiche e che non aveva verificato che il dipendente D'A.S. svolgesse in totale sicurezza i compiti di tinteggiatura affidatigli. Preme pure considerare che la ritenuta sussistenza di concorrenti profili di colpa lieve, a carico del lavoratore infortunato, che si avvale di una scala di sua proprietà, non integra un elemento di contraddizione nell'ordito motivazionale sviluppato dalla Corte di merito, ma evidenzia la correttezza dell'analisi svolta, rispetto al concreto contesto fenomenologico di riferimento. Del resto, i profili di colpa lieve ascritti al D'A.S., inidonei a spiegare alcuna efficacia esimente per il datore di lavoro resosi responsabile della inosservanza delle prescrizioni antinfortunistiche di cui

sopra si è dato conto, hanno giustificato il riconoscimento delle attenuanti generiche in favore dell'imputato I.F..

4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.:**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 14 settembre 2017.

*FONTE: Cassazione*

---

## **Cassazione Penale su omesso ancoraggio del ponteggio. Il DL risponde anche quando non allestisce direttamente il ponteggio sul quale operano i propri lavoratori**



**Fatto:**

1. Il sig. A.R. ricorre per l'annullamento della sentenza del 03/11/2016 del Tribunale di Torino che lo ha condannato alla pena di 400,00 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 125, comma 6, d.lgs. n. 81 del 2008, perché, quale legale rappresentante della società <<A.R. S.r.l.>>, aveva omesso di ancorare il ponteggio ad una scuola elementare in fase di manutenzione. Il fatto è contestato come commesso in Moriondo Torinese il 07/09/2012.

1.1. Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606,

lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o comunque l'erronea applicazione dell'art. 125, comma 6, d.lgs. n. 81 del 2008 e di norme processuali, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in ordine alla ritenuta insussistenza/inefficacia della delega di responsabilità operata in forza del contratto di subappalto con l'impresa V.A. Costruzioni.

Deduce, al riguardo, che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che l'allestimento del ponteggio non rientrasse tra le opere affidate in subappalto all'impresa <<VA COSTRUZIONE>>, rispetto alle quali era operante la delega di responsabilità liberatoria della posizione di garanzia del ricorrente prevista nel contratto. L'affermazione secondo la quale il contratto lasciava intravedere un subappalto di quota di opere e non dell'opera nella sua interezza é logicamente incompatibile e inconciliabile con le risultanze probatorie e, segnatamente: a) con il contenuto del contratto stesso e, in particolare, con l'art. 17 che prevedeva espressamente che il subappaltatore dovesse predisporre e trasmettere all'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori tenendo indenne l'appaltatore da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori commessi in subappalto; b) con l'autorizzazione comunale al subappalto; c) con i contratti di subappalto stipulati tra la <<VA COSTRUZIONE>> e le altre imprese e risultanti dagli atti processuali, contratti dai quali si evince che oggetto del subappalto erano anche i lavori di ripasso del manto di copertura; d) con le dichiarazioni del CT della difesa; e) con le stesse conclusioni del Tribunale che lo ha mandato assolto dal reato di cui all'art. III, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, contestato al capo 3 della rubrica.

1.2. Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o comunque l'erronea applicazione dell'art. 125, comma 6, d.lgs. n. 81 del 2008 e di norme processuali, nonché la mancanza,

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova in ordine al ritenuto allestimento del ponteggio da parte della <<A.R. S.r.l.>>.

Deduce, al riguardo, che dall'Istruttoria dibattimentale non sono emersi elementi in base ai quali poter affermare che il ponteggio era stato di fatto allestito dalla <<A.R. S.r.l.>> e ciò per le seguenti ragioni: a) il verbale dei sopralluoghi del coordinatore per la sicurezza e il PIMUS, cui ha fatto riferimento il testimone S., non sono stati prodotti né acquisiti agli atti, per cui tali affermazioni sono apodittiche e prive di riscontro; b) nella parte in cui fanno riferimento a quanto appreso dall'arch. T., mai citato in giudizio, tali dichiarazioni non sono utilizzabili per contrasto con l'art. 195, commi 3 e 4, cod. proc. pen.; c) in ogni caso, da tali dichiarazioni si evince solo che l'impresa <<A.R. S.r.l.>> aveva allestito un ponteggio sul fabbricato più basso del complesso scolastico oggetto di intervento ma che era stato smontato il giorno precedente al sopralluogo; d) sono state travisate le dichiarazioni del testimone S.S.G. che aveva affermato di non aver montato alcun ponteggio, che quando gli operai della <<A.R. S.r.l.>> erano arrivati in cantiere il ponteggio era già stato montato, che la società del ricorrente doveva effettuare solo lavori interni e non utilizzava il ponteggio; e) lo stesso Tribunale ha riconosciuto come al momento del sopralluogo il ponteggio fosse in uso alla <<VA COSTRUZIONE>> ed a F.I., titolare dell'impresa subappaltatrice.

1.3. Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o comunque l'erronea applicazione dell'art. 125, comma 6, d.lgs. n. 81 del 2008 e di norme processuali, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, in particolare, dell'omesso ancoraggio del ponteggio.

Lamenta che il Tribunale si è limitato, sul punto, a riportate le conclusioni cui era pervenuto il testimone S. che, nel

dichiarare che il ponteggio a quattro piani non disponeva di tutti gli ancoraggi prescritti, aveva fatto riferimento, a sua volta, al verbale di ispezione ma nessuna spiegazione logica sul fatto concreto è stata fornita dal Giudice. Il mero richiamo al fatto storico del verbale di ispezione e della testimonianza, senza alcun riferimento al loro contenuto e alla inferenza che se ne può trarre circa la sussistenza del fatto, impedisce di ricostruire il ragionamento logico-giuridico seguito dal Giudice e di verificare la conclusione della sentenza nei termini dell'affermazione della sua responsabilità.

1.4. Con il terzo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza o comunque l'erronea applicazione dell'alt. 131-bis, cod. proc. pen. e di norme processuali, nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Deduce, al riguardo, che il Tribunale non ha dato conto, nella motivazione, delle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere la particolare tenuità del fatto, pur non potendo fare a meno di riconoscere il buon profilo soggettivo di imprenditore collaborativo, il suo buon comportamento processuale, la mancata concretizzazione del pericolo.

2. Gli argomenti oggetto di ricorso sono stati ripresi ed ulteriormente illustrati nella memoria difensiva depositata il 26/06/2017 a sostegno della sua non manifesta infondatezza.

### **Diritto:**

3. Il ricorso è infondato.

4. Il ricorrente era stato tratto a giudizio per rispondere dei seguenti reati: (capo 3) art. III, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008 (omesso allestimento lungo l'intero perimetro della scuola elementare di idonei apprestamenti contro la caduta di persone e cose verso il vuoto); (capo 4) art. 125, comma 6, d.lgs. n. 81 del 2008; (capo 5) art. 133, d.lgs. n. 81 del 2008 (omessa predisposizione del progetto del

ponteggio misto e fornitura di progetto allegato al PiMUS difforme dall'opera provvisoria prevista in cantiere); (capo 6) art. 122, d.lgs. n. 81 del 2008 (mancato allestimento di ponteggio idoneo a eliminare i rischi di caduta di persone e cose dall'alto); (capo 7) art. 24, d.lgs. n. 81 del 2008 (allestimento di ponteggio non conforme e non effettuato a regola d'arte).

4.1. Stando a quanto risulta dal testo della sentenza impugnata, nel corso del sopralluogo effettuato il 07/09/2012, l'ispettore del lavoro S. aveva accertato che alcuni lavoratori, tra i quali un lavoratore dipendente della <<A.R. S.r.l.>>, stazionavano sul tetto della scuola elementare interessata dagli interventi di risparmio energetico appaltati dal Comune di Moriondo Torinese, intenti alla ripassatura della copertura, privi di cinture di sicurezza, in assenza di punti di ancoraggio e di linee guida. Il ponteggio cd. misto, presente su uno solo dei lati dell'edificio, risultava in alcuni punti incompleto, privo di parapetti idonei o delle fasce fermapièdi e non era adeguatamente ancorato alla costruzione con rischio di ribaltamento. Anche sul ponteggio stazionava un dipendente della <<A.R. S.r.l.>>. La violazione delle contravvenzioni fu contestata anche all'odierno ricorrente quale legale rappresentante dell'impresa che aveva allestito il ponteggio in uso anche ai suoi dipendenti, oltre che ai dipendenti della <<V.A. Costruzioni > e del lavoratore autonomo F.I.. La contravvenzione di cui all'art. 122, d.lgs. n. 81 del 2008 (capo 6) era stata estinta dal A.R. mediante il pagamento dell'obolazione amministrativa. L'imputato è stato invece assolto dal reato di cui al capo 3 sul rilievo che la norma riguarda esclusivamente la sicurezza dei lavoratori nel momento dell'esecuzione del lavoro e non l'allestimento del ponteggio poi concesso per l'appalto, sicché soggetto attivo del reato può essere solo il datore di lavoro delle opere in corso (nel caso di specie, il subappaltatore <<V.A. Costruzioni> impegnato nella ripassatura del tetto). L'imputato è stato altresì assolto dal reato di cui al capo 5 per mancanza di prova circa il fatto che il ponteggio

necessitasse della relazione tecnica di cui all'art. 133, d.lgs. n. 81 del 2008, e da quello di cui al capo 7 perché ridondante e sostanzialmente assorbito nelle contravvenzioni contestate ai capi 4 e 6 (quest'ultima, come detto, estinta in via amministrativa).

4.2. Appare dunque chiara la logica che ispira la decisione del giudice secondo il quale il ricorrente deve rispondere della (residua) ipotesi di reato di cui all'art. 122, d.lgs. n. 81 del 2008, perché autore dell'allestimento del ponteggio. Tale conclusione non contraddice le ragioni dell'assoluzione dell'imputato dagli altri reati, tanto meno da quello di cui al capo 3 (art. III, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 81 del 2008), che il Tribunale ha ritenuto proprio del datore di lavoro attualmente impegnato nella lavorazione in quota. Non importa rilevare la correttezza di tale decisione; giusta o sbagliata che sia, quel che rileva in questa sede è la non inconciliabilità con la condanna per il reato per il quale si procede (come invece sostiene il ricorrente) e comunque la irrilevanza (per quanto si dirà) della relativa eccezione.

4.3. Il Tribunale ha ritenuto che la materiale predisposizione del ponteggio ad opera della società dell'odierno ricorrente fosse desumibile dalle dichiarazioni testimoniali dell'ispettore del lavoro (che ciò aveva appreso in sede di sopralluogo da parte dell'arch. T.) e dal fatto che né il dipendente della <<A.R. S.r.l.>>, né il titolare della <<V.A. Costruzioni>>, pur citati dalla difesa, avevano opposto elementi di segno contrario. Anche le valutazioni del CT della difesa non hanno superato, secondo il Tribunale, il dato rinveniente dal contratto il cui oggetto riguarda l'esecuzione dell'opera, non l'allestimento del ponteggio.

4.4.11 Il ricorrente con i primi due motivi eccepisce il travisamento delle informazioni desumibili dalle prove testimoniali e documentali assunte nel corso del processo e comunque l'inutilizzabilità di tali informazioni. Deduce, in buona sostanza, la mancanza di prova dell'allestimento del ponteggio da parte sua.

4.5. L'eccezione, oltre ad essere manifestamente infondata,

non è decisiva.

4.6. Costituisce travisamento della prova l'errore di percezione sensoriale che porta il giudice di merito a utilizzare per la decisione una prova inesistente (ad esempio, il teste indicato in sentenza non esiste) o un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello effettivo (ad esempio, nella ricognizione personale la persona ha indicato Tizio e non Caio) (così, molto lucidamente, Sez. 4, n. 29920 del 09/06/2004, Bonazzi, Rv. 228844). Esula perciò dalla definizione di "travisamento" ogni aspetto valutativo della prova. Nel caso in esame, il dipendente della <<A.R. S.r.l.>>, S.S.G., sentito all'udienza del 12/07/2016, aveva riferito di aver trovato il ponteggio già montato; il titolare dell'impresa <<V.A. Costruzioni;>>, V.A., sentito nel corso della stessa udienza, aveva a sua volta dichiarato di non ricordare chi avesse montato il ponteggio (il cui allestimento il ricorrente attribuisce invece proprio a lui). Nel valutare le informazioni rese dai testimoni adottati dalla difesa congiuntamente a quelle rese dall'ispettore del lavoro (che aveva dichiarato che il ponteggio era stato allestito dall'impresa dell'odierno ricorrente e concesso in uso alle altre imprese che operavano nel medesimo cantiere), il Tribunale non è incorso in alcun travisamento della prova visto che nessuno dei testimoni indicati nell'odierno ricorso ha positivamente sostenuto che il ponteggio era stato montato dal V.A.. Allo stesso modo, l'esame del contenuto del contratto di subappalto stipulato dalla <<A.R. S.r.l.>> e dalla <<V.A. Costruzioni;>> consente di escluderne il travisamento posto che, come correttamente affermato dal Tribunale, nella premessa si dà espressamente atto che i lavori edili affidati in subappalto costituiscono una quota delle opere aggiudicate alla prima dal Comune di Moriondo (sull'argomento di vedano altresì le ulteriori considerazioni sviluppate al § 4.8 che segue). Dunque, non vi è stato alcun travisamento della prova da parte del Tribunale il quale non ha mai sostenuto che il dipendente S.S.G. aveva montato il ponteggio. Come già anticipato, il travisamento della prova è



configurabile solo quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Nel caso di specie non ricorre nessuno dei presupposti fattuali del vizio eccetto posto che attraverso le prove dichiarative e documentali indicate dal ricorrente non sono state introdotte nel processo (oppure neglette) informazioni tali da disarticolare il ragionamento del Giudice, fondato sulla testimonianza dell'ispettore del lavoro e sull'esame del contratto di subappalto. Ne consegue che l'eccezione, priva del suo sostrato fattuale, si risolve in un'inammissibile deduzione fattuale. L'imputato eccepisce inoltre l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'ispettore del lavoro che avrebbe fatto inammissibilmente riferimento a informazioni apprese da terzi e a documenti non prodotti. In disparte ogni inutile divagazione sulla utilizzabilità delle dichiarazioni "de relato" apprese in sede ispettiva ai sensi dell'art. 220, disp. att. c.p.p., resta il fatto che, secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, l'ispettore del lavoro ha fatto riferimento al contenuto dei verbali di sopralluogo del coordinatore per la sicurezza e al fatto che il piano di montaggio, smontaggio e manutenzione del ponteggio era stato redatto proprio dalla <<A.R. S.r.l.>>. La (dedotta) mancata produzione di tali documenti non condiziona affatto la validità e l'utilizzabilità dell'informazione resa dal pubblico ufficiale, non essendo subordinata a tale adempimento formale da alcuna norma del codice di rito. La testimonianza può ben avere ad oggetto anche il contenuto di documenti, anche se non prodotti. Peraltro, con riferimento al PIMUS, l'ufficiale di PG ha dato conto di un fatto: la redazione del documento ad opera della società legalmente

rappresentata dall'odierno ricorrente. Non si tratta, dunque, della testimonianza sul contenuto dell'atto. La relativa eccezione è altresì generica perché quel che rileva è se tali documenti recassero informazioni diametralmente opposte a quelle fornite dall'ispettore del lavoro. Sul punto il ricorrente non deduce alcunché.

4.7. Le eccezioni sollevate con i primi due motivi sono generiche anche per un altro motivo.

4.8. Osserva il Collegio che non è in contestazione il fatto che, all'atto dell'accesso in cantiere, nei lavori fossero impegnati ben due dipendenti dell'impresa legalmente rappresentata dall'odierno ricorrente, uno dei quali addirittura presente proprio sul ponteggio. Tale circostanza, oltre a porsi, essa sì, in conflitto con la tesi difensiva del subappalto integrale delle opere alla <<V.A. Costruzioni>>, è idonea a fondare in via diretta e immediata la responsabilità penale della <<A.R. S.r.l.>> per il reato di cui all'art. 125, comma 6, d.lgs. n. 81 del 2008. Il datore di lavoro, infatti, anche quando non allestisce direttamente il ponteggio sul quale operano i suoi dipendenti, è comunque tenuto ad accertare se esso risponde ai requisiti di sicurezza imposti, nel caso di specie, dall'art. 125, d.lgs. n. 81, cit.. In questi casi non ha alcuna rilevanza il fatto che i lavori siano stati integralmente subappaltati ad altre imprese (deduzione che, come detto, contrasta sul piano logico con il fatto che vi fossero anche operai dell'impresa del ricorrente intenti ai medesimi lavori); la tutela dell'integrità fisica dei prestatori di lavoro (art. 2086, cod. civ.) deriva all'imprenditore dal fatto di essere titolare del rapporto di lavoro e ciò gli impone di valutare sempre e comunque quali rischi possano derivare alla salute e alla sicurezza dei lavoratori dipendenti dal luogo e/o dal contesto nel quale sono chiamati a disimpegnare le loro prestazioni (art. 15, d.lgs. n. 81 del 2008, richiamato dal successivo art. 95, a mente del quale i datori di lavoro delle imprese esecutrici curano anche la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti,

delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; in termini generali, cfr. altresì, Sez. U. n. 5 del 25/11/1998, Loparco, Rv. 212577, secondo cui in forza della disposizione generale di cui all'art. 2087 cod. civ. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, il datore di lavoro è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40, comma secondo, cod. pen. Ne segue che il datore di lavoro, seppure in una situazione di illegittimità, ha il dovere di accertarsi che l'ambiente di lavoro abbia i requisiti di affidabilità e di legalità quanto a presidi antinfortunistici, idonei a realizzare la tutela del lavoratore, e di vigilare costantemente a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera). L'art. 125, comma 6, d.lgs. n. 81 del 2008, descrive in termini oggettivi le caratteristiche tecniche che deve possedere un ponteggio per poter essere utilizzato in sicurezza, a prescindere da chi lo abbia allestito. Sicché il datore di lavoro che consenta o comunque non impedisca ai propri dipendenti di lavorare su un ponteggio non efficacemente ancorato risponde del reato previsto dall'art. 159, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 81 del 2008. E' la presenza dei propri lavoratori dipendenti sul luogo di lavoro e per il disimpegno delle prestazioni lavorative a fondare la autonoma responsabilità del datore di lavoro, concorrente con quella di chi ha allestito il ponteggio.

4.9. In ogni caso, anche senza considerare la presenza di propri dipendenti sul luogo di esecuzione dell'appalto, è necessario ricordare quanto prevede l'art. 97, d.lgs. n. 81 del 2008, che, nel disciplinare le responsabilità dell'impresa affidataria dei lavori (titolare, cioè del contratto di appalto con il committente; art. 89, lett. i), così recita:

<<1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento. 2. Gli obblighi derivanti dall'articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'Impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII. 3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre: a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96; b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione>>.

4.10. L'art. 96, d.lgs. n. 81 del 2008, prescrive che <<1. I datori di lavoro delle Imprese affidatane e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII; b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o H responsabile dei lavori; f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). 1-bis. La previsione di cui al comma 1, lettera g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'articolo 26. 2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la

redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), all'articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3 e 5, e all'articolo 29, comma 3>>.

4.11. L'allegato XIII, citato dalla norma, prevede a sua volta che i luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere, tenuto conto delle caratteristiche del cantiere e della valutazione dei rischi, alle norme specifiche nel presente decreto legislativo.

4.12. L'impresa affidataria dei lavori, dunque, anche quando ne subappalti l'integrale esecuzione ad altre imprese, deve comunque verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e del piano di sicurezza e coordinamento. L'eventualità che l'impresa subappaltatrice abbia direttamente apprestato il ponteggio non esonera l'impresa affidataria dall'obbligo di verifica imposto dall'art. 97, comma 1, d.lgs. n. 81, cit., né da quelli ben più pregnanti previsti dall'art. 26, comma 2, a mente del quale <<I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva>>.

4.13. Vero è che – come visto – l'accettazione, da parte di ciascun datore di lavoro, del piano di sicurezza e coordinamento e la redazione del piano operativo di sicurezza, costituiscono adempimento delle disposizioni (tra le altre) dell'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 81, cit., tuttavia: a) il ricorrente non deduce l'accettazione, da parte dell'impresa subappaltatrice, del piano di sicurezza e coordinamento; b) l'art. 17 del contratto di subappalto prevedeva la (sola) redazione del piano operativo di sicurezza.

4.14. Non è pertanto corretto, quantomeno in termini assoluti e perentori, sostenere che le disposizioni di cui all'art. 125, comma 6, d.lgs. n. 81 del 2008 si applicano solo all'impresa subappaltatrice, perché della sua violazione risponde anche l'impresa affidataria sulla quale permane l'obbligo di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. Obbligo nel caso di specie non assolto nemmeno nella forma equipollente prevista dall'art. 96, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2008. Non ha perciò pregio

giuridico l'eccezione secondo la quale la responsabilità relativa alla sicurezza dei lavori affidati in subappalto era stata trasferita all'impresa subappaltatrice ai sensi dell'art. 17 del contratto di subappalto.

4.15.1 primi due motivi sono pertanto generici e manifestamente infondati.

5. Il terzo motivo è anch'esso generico e manifestamente infondato.

5.1. Il Tribunale dà atto della testimonianza dell'ispettore del lavoro che aveva riferito che il ponteggio non era adeguatamente ancorato all'edificio con rischio di ribaltamento. Non si comprende pertanto quali ulteriori informazioni avrebbero dovuto essere rese circa la adeguatezza delle modalità tecniche di raccordo tra ponteggio e facciata dell'edificio. Il ricorrente, dal canto suo, non allega alcunché, limitandosi a stigmatizzare <<il mero richiamo al fatto storico del verbale di ispezione e al fatto storico della testimonianza>>, la mancanza della <esposizione dei principi di ordine fattuale, logico e giuridico, giurisprudenziali e di diritto, posti a fondamento della decisione;>> e l'apparenza della motivazione.

5.2. Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, il Tribunale ha indicato la fonte qualificata della sua conoscenza ed il contenuto del dato informativo; sarebbe stato onere dell'imputato indicare gli elementi di prova contrari idonei a sovvertire tale conclusione in tesi negletti dal Giudice. Ma le sue censure non vanno oltre una sterile

deduzione.

6. Il quarto motivo è infondato.

6.1. In effetti il Tribunale non si è pronunciato in modo espresso sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto, invocata dal difensore in sede di discussione; tuttavia non sussistono le condizioni per la sua applicazione, non potendosi ritenere esiguo il danno ovvero il pericolo del danno derivante dalla condotta ascritta all'imputato. Valgano, al riguardo, le considerazioni che seguono:

6.2. in primo luogo è lo stesso Tribunale a dar conto del fatto che il ponteggio era a rischio ribaltamento e che sullo stesso operava un dipendente del ricorrente (il che esclude in radice la natura esigua del pericolo di danno);

6.3. in secondo luogo, non vi è alcuna deduzione sul tempo durante il quale l'incolumità della salute dei lavoratori dipendenti è stata effettivamente esposta a rischio (e dunque l'entità del pericolo), né se l'imputato ha tempestivamente ottemperato alle prescrizioni impartite in sede ispettiva, visto che il cantiere è stato smantellato prima del termine fissato, ai sensi dell'art. 20, d.lgs. n. 758 del 1994, per il loro adempimento;

6.4. la pena base è superiore al minimo edittale e le circostanze attenuanti generiche sono state applicate in considerazione del buon comportamento processuale dell'imputato e del fatto che il pericolo non ebbe concretizzazione, non certo per la sua natura esigua.

6.5. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.:**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 22/08/2017.

*FONTE: Cassazione Penale*

---

# Cassazione Penale, n. 36066 – Caduta dalla tendostruttura. Assenza di presidi di sicurezza e responsabilità della ditta affidataria delle opere e subappaltante



**Fatto:** 1. La Corte di Appello di Milano con sentenza in data 21.11.2016, sull'appello dell'imputato, confermava la sentenza del Tribunale di Milano che aveva riconosciuto M.L.M. colpevole del reato di lesioni colpose gravi conseguite a Z.F., dipendente della

ditta Y. cui era stato subappaltato l'allestimento della realizzazione di tendostruttura presso la villa San Borromeo in Senago, mentre era intento a operare sopra detta tendostruttura in assenza di presidi di sicurezza.

2. In particolare al M.L.M. quale titolare della ditta CSC Allestimenti s.r.l. affidataria delle opere e subappaltante, veniva contestata la violazione della disciplina antinfortunistica di cui agli art.96 e 97 D.Lgs.vo 81/2008 per non avere verificato le condizioni di sicurezza del lavoro affidati, né di avere previsto con la dovuta precisione le singole lavorazioni nel POS. Si assumeva invero che la responsabilità del legale rappresentante della ditta subappaltante si affiancasse a quella del datore di lavoro, ad essa direttamente collegato, in presenza di maestranze assolutamente prive di adeguata formazione e informazione e addirittura prive di qualsiasi istruzione tecnica su come



procedere al montaggio e in assenza di adeguato controllo su come procedesse la lavorazione in relazione al rispetto degli strumenti di prevenzione.

3. In relazione alla posizione del M.L.M. il giudice di appello riconosceva la sua posizione di garanzia rispetto all'operaio precipitato, in primo luogo perché il personale della ditta dell'Y. operava di fatto sotto il controllo della CSC, le cui maestranze erano appunto transitate dall'una all'altra delle imprese, e perché la stessa CSC, tramite il preposto G., era presente in cantiere, controllando l'andamento della lavorazione e dando istruzione agli operai; in tale modo palesava piena ingerenza nella lavorazione.

3.1 Sotto diverso profilo negava che la eventuale responsabilità del datore di lavoro dello Z.F. valesse a escludere la responsabilità del titolare della autonoma veste di garanzia assunta dal M.L.M. quale soggetto che vigilava sulla corretta esecuzione dei lavori, essendo l'affidatario delle opere, sul quale incombevano autonomi obblighi di valutazione dei rischi e di verifica delle condizioni di sicurezza sul luogo di lavoro.

3.2 Escludeva infine che la condotta improvvida del lavoratore, che si era posto sulla sommità della costruzione senza presidi di sicurezza, costituisse fattore di interruzione del rapporto di causalità materiale rispetto alle inosservanze ascritte al M.L.M., atteso che sotto un primo profilo la condotta non poteva ritenersi esorbitante ed eccezionale in quanto inserita nel circuito lavorativo, e in secondo luogo perché frutto di prassi consolidata, che non risultava vietata o comunque avversata da chi era preposto a verificare l'andamento dei lavori e il rispetto delle regole di protezione, prassi peraltro accreditata dalla totale assenza sul luogo di lavoro degli strumenti di sicurezza necessari (funi, imbragatura, punti di ancoraggio, ponteggio di protezione, aree di passaggio in quota).

4. Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato M.L.M. deducendo un unico articolato motivo di ricorso con il quale lamentava violazione

di legge, nonché carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla omessa e carente valutazione delle risultanze dibattimentali.

Assumeva che del tutto illogicamente era stata riconosciuta attendibilità alle dichiarazioni della persona offesa la quale era incorsa in numerose contraddizioni e inverosimiglianze attesa la assoluta impossibilità di operare al di sopra della tendo struttura in assenza di imbragatura e di fissaggio, laddove il telo della struttura non era in grado di reggere il peso.

4.1 Evidenziava inoltre che nel POS del datore di lavoro era espressamente previsto che l'operaio dovesse utilizzare idonei dispositivi di protezione e seguire le istruzioni ricevute, istruzione consegnate tre giorni prima del montaggio.

4.2 Ne conseguiva, nella prospettazione del ricorrente, che l'infortunio era da ascrivere alla condotta abnorme e improvvida del lavoratore che per abbreviare i tempi della lavorazione e in violazione delle prescrizioni ricevute aveva adottato una procedura vietata, laddove il datore di lavoro aveva assolto a tutti gli obblighi precauzionali sullo stesso gravanti, ponendo il lavoratore nelle condizioni di operare in sicurezza e non vigendo un obbligo di vigilanza assoluta e continua sulla stessa.

### **Diritto:**

1. I motivi di ricorso sono infondati e vanno rigettati.

1.1 I giudici di merito hanno dato adeguata contezza delle ragioni per le quali gli obblighi di garanzia e di coordinamento dei presidi di sicurezza all'interno del cantiere fossero riferibili anche alla impresa CSC di cui l'imputato ricorrente era titolare, quale appaltatore affidatario delle opere relative al montaggio della tendo struttura, e quale impresa che dirigeva, coordinava e controllava le opere svolte nel cantiere dalla ditta Y., la quale operava con maestranze già utilizzate dalla azienda affidataria.

1.2 Invero ai fini della operatività degli obblighi di

coordinamento e di cooperazione connessi all'esistenza di un rischio interferenziale, dettati dall'art. 26 D.Lgs.vo 9.4.2008 n.81, occorre avere riguardo non alla qualificazione civilistica attribuita al rapporto tra imprese che cooperano tra loro, quali il contratto di appalto, di opera o di somministrazione, ma all'effetto che tale rapporto origina, ovvero alla concreta interferenza tra le organizzazioni che operano nel medesimo luogo di lavoro e che può essere fonte di ulteriori rischi per la incolumità dei lavoratori delle imprese coinvolte (sez.IV, 7.6.2016, P.C. in proc. Carfì e altri, Rv. 267687; 17.6.2015, Mancini, Rv. 264957).

1.3 Non pare dubbio che nel caso in specie la impresa CSC aveva di fatto mantenuto la gestione del rapporto di appalto ricevuto dalla società committente e aveva provveduto, mediante il proprio responsabile di cantiere G., come da questo ammesso, a controllare la corretta esecuzione delle opere e a fornire istruzioni sulle modalità di esecuzione delle stesse, anche in presenza di una diversa posizione di garanzia costituita dal titolare della Y. datore di lavoro dell'operaio infortunato.

2. Invero con riferimento alla posizione del subappaltatore il S.C. ha affermato che in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro il sub committente è sollevato dai relativi obblighi solo ove i lavori siano subappaltati per intero, cosicché non possa più esservi alcuna ingerenza da parte dello stesso nel confronti del subappaltatore (sez.IV, 5.6.2008, Riva e altro, Rv. 240314; sez.IV 20.11.2009, Fumagalli e altri, Rv.246302), in pieno accordo alle argomentazione svolte dai giudici in relazione alla posizione di garanzia assoluta dal soggetto che le opere di installazione della tendo struttura aveva affidato alla Y., peraltro senza neppure comunicare al committente l'esistenza di un ulteriore passaggio di consegne.

2.1 La Corte di Appello ha rappresentato con adeguato apparato motivazionale gli spunti in base ai quali ha ritenuto che la ditta CSC, e per essa il suo titolare, non poteva ritenersi estranea alle lavorazioni della ditta sub appaltatrice, sia in

ragione del campo di rischio cui si riferiva la lavorazione, sia in ragione della volontaria assunzione di una specifica e costante attività di controllo e di coordinamento degli interventi di montaggio della tendo struttura.

3. Del tutto infondata è poi l'articolazione che prospetta ipotesi di esclusione del rapporto di causalità tra le condotte colpose ascritte al M.L.M. e l'evento dannoso a fronte del comportamento abnorme e pericoloso dell'operaio della ditta esecutrice delle opere. E è stato evidenziato dal S.C. che l'eventuale addebito di imprudenza al lavoratore, concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica da parte dei soggetti tenuti a garantirne la attuazione, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte o -lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme, e che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento. (La Suprema Corte ha precisato che è abnorme soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, nel segmento di lavoro attribuitogli (vedi sez.IV, 28.4.2011, Millo e altri, Rv. 250710; 10.10.2013, Rovaldi, Rv.259313; 23292; 5.3.2015, Guida, Rv.263386), soprattutto quando, come nel caso in specie si trovava in cantiere un preposto della ditta affidataria che controllava l'andamento delle opere fornendo istruzioni sulla corretta esecuzione delle stesse.

4. Sotto questo profilo pertanto emerge l'assoluta infondatezza del motivo di ricorso, ove si afferma che l'operaio era stato adeguatamente formato e correttamente informato sui presidi di sicurezza da adottare per i lavori da compiersi in altezza e che il lavoratore vi aveva

contravvenuto, omettendo di assicurarsi alla struttura mediante un aggancio e di operare mediante fune in combinazione con un collega, laddove siffatte istruzioni, pure riconducibili ad un documento senza data che le imprese interessate si erano scambiate, non solo non erano indicate nei POS delle rispettive imprese, ma non erano in concreto osservate nel cantiere.

4.1 Inoltre difettavano sul luogo di lavoro gli strumenti minimi (fune, imbragatura, punti di ancoraggio, ponteggio di protezione, aree di passaggio in quota) per operare nel rispetto della disciplina antinfortunistica, e tale circostanza non poteva certo sfuggire al preposto della impresa CDC il quale aveva vigilato e svolto attività di coordinamento all'interno del cantiere per l'intera giornata e si era limitato a riferire agli inquirenti che gli operai erano stati istruiti sulle metodiche di lavoro cui uniformarsi.

5. In vero i compiti del responsabile della sicurezza all'Interno del luogo di lavoro non si arrestano alla acquisizione (nella specie neppure provata) dei presidi volti ad assicurare la protezione dei singoli dipendenti ma impongono allo stesso di richiedere l'osservanza della utilizzazione dei suddetti dispositivi, poiché il datore di lavoro deve non solo predisporre le idonee misure di sicurezza ed impartire le direttive da seguire a tale scopo ma anche e soprattutto controllarne costantemente il rispetto da parte dei lavoratori, di guisa che sia evitata la superficiale tentazione di trascurarle (sez.IV, 17.5.2012 n. 34747, Parisi, Rv.253513) soprattutto allorquando, come nel caso in specie, il POS del datore di lavoro conteneva indicazioni del tutto generiche e non puntuali sugli strumenti di protezione e sulle modalità di svolgimento del montaggio della tendo struttura, in relazione agli interventi da compiersi in altezza dal suolo.

6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato e la parte ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.:**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

*FONTE: Cassazione Penale*

---

# **Cassazione Penale, n. 38196 – Omessa nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi**



**Fatto:**

1. Con sentenza in data 1.6.2016 il Tribunale di Lecce ha dichiarato B.D.D. colpevole del reato di cui all'art.17, comma 1 lett.b) d. lgs.81/2008 per omessa nomina, in qualità di legale rappresentante della M. & Co. S.r.l., del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, condannandolo alla pena di € 1.900 di ammenda ritenendo che avesse provveduto tardivamente all'adempimento della prescrizione impartitagli dalla ASL a mezzo di lettera raccomandata.

Avverso la suddetta sentenza l'imputato ha proposto appello innanzi alla Corte di Lecce la quale, attesa l'inappellabilità delle sentenze di condanna alla pena pecuniaria dell'ammenda e verificata la voluntas impugnationis, ha riqualificato l'atto in ricorso per Cassazione trasmettendo gli atti a questa Corte. Lamenta il ricorrente con un unico motivo di ricorso di

non aver mai avuto contezza dell'accesso ASL presso la sede sociale, avendo gli ispettori trovato al momento del sopralluogo M.L. il quale aveva provveduto a nominare, a fronte della contestazione svolta, un tecnico che aveva realizzato e presentato il piano di sicurezza sul lavoro, e che non gli era stata mai comunicata l'ammissione al pagamento della sanzione amministrativa così da consentirgli di avvalersi della causa di non punibilità. Contesta inoltre la sospensione condizionale della pena applicatagli di ufficio senza che egli ne avesse fatto mai richiesta, intendendo avvalersi del suddetto beneficio, ove mai ne ricorressero le condizioni, solo a seguito di un'eventuale condanna a pena detentiva.

#### **Diritto:**

1. Il ricorso deve ritenersi in relazione ai singoli profili di censura svolti, manifestamente infondato.

Quanto al primo punto, risulta dagli atti di causa che ancorché al momento del sopralluogo da parte degli ispettori del lavoro fosse stato trovato presso la sede della società, in assenza dell'imputato, tale M.L. qualificatosi come responsabile in assenza del titolare, ciò nondimeno il verbale redatto a seguito del constatato inadempimento alla disposizione di cui all'art.17 d.lgs 81/2008 contenente la prescrizione relativa alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione con termine per la regolarizzazione di 30 gg. dalla ricezione della comunicazione, era stato ritualmente inviato all'imputato a mezzo di raccomandata da quest'ultimo ricevuta, così come afferma la sentenza impugnata, in data 30.6.2012. Al riguardo va rilevato che, come già affermato da questa Corte in tema di reati contravvenzionali in materia di lavoro, la procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, pur configurando un'ipotesi di condizione di procedibilità dell'azione penale, non richiede una formale notificazione del verbale di ammissione al pagamento redatto dalla P.A., essendo sufficiente una modalità

idonea a raggiungere il risultato di notiziare il contravventore della ammissione al pagamento e del relativo termine, sicché l'accertamento in ordine alla sua esecuzione comporta un'indagine di fatto, da ritenersi preclusa in sede di legittimità (Sez. 3, n. 5892 del 24/06/2014 – dep. 10/02/2015, Giordano, Rv. 26406201). Non essendo rilevabile, né comunque evidenziato uno specifico error in procedendo in cui sia incorso il Tribunale leccese, e non essendo deducibili in sede di legittimità valutazioni in punto di merito, la censura svolta non può che essere ritenuta inammissibile.

2. Manifestamente infondata è altresì la contestazione del ricorrente in ordine al mancato inoltro della raccomandata presso il suo domicilio posto che secondo la normativa vigente in materia di notifiche di atti sia civili che penali la comunicazione a mezzo del servizio postale può essere eseguita, indifferentemente, presso l'abitazione del destinatario ovvero il luogo in cui questi esercita abitualmente la propria attività lavorativa: pienamente rituale risulta, pertanto, l'invio della raccomandata presso la sede della società, tale essendo il luogo dove questi svolge la propria attività lavorativa e dove risulta, essere stata ricevuta. A sconfessare peraltro, anche in punto di fatto, la tesi della mancata ricezione della suddetta comunicazione milita la circostanza che, sia pure tardivamente rispetto al termine concesso, risulta essersi provveduto alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione che nessun altro, se non il datore di lavoro, aveva il potere né tanto meno l'interesse ad effettuare. Dal momento tuttavia che l'adempimento alla prescrizione è avvenuto ben oltre il termine prescritto dall'organo di vigilanza, l'imputato non è stato perciò ammesso al pagamento dell'oblazione. Questi non ha pertanto titolo per dolersi della mancata estinzione del reato, che gli è stato pertanto, in difetto degli adempimenti di cui all'art. 21 d. lgs 758/1994, legittimamente ascritto.

3. In ordine all'ultimo profilo di doglianza, occorre premettere che la sospensione condizionale non può risolversi in un pregiudizio per l'imputato in termini di compromissione



del carattere personalistico e rieducativo della pena: l'interesse all'impugnazione, condizionante l'ammissibilità del ricorso, si configura pertanto tutte le volte in cui il provvedimento di concessione del beneficio sia idoneo a produrre in concreto la lesione della sfera giuridica dell'impugnante e la sua eliminazione consenta il conseguimento di una situazione giuridica più vantaggiosa. Come già affermato da questa Corte nel suo supremo consesso il pregiudizio addotto dall'interessato, tuttavia, in tanto è rilevante in quanto non attenga a valutazioni meramente soggettive di opportunità e di ordine pratico, ma concerne interessi giuridicamente apprezzabili in quanto correlati alla funzione stessa della sospensione condizionale, consistente nella "individualizzazione" della pena e nella sua finalizzazione alla reintegrazione sociale del condannato, non potendo, per contro, assumere rilevanza giuridica la mera opportunità, prospettata dal ricorrente, di riservare il beneficio per eventuali condanne a pene più gravi, perché valutazione di opportunità del tutto soggettiva e per giunta eventuale, e comunque in contraddizione con la prognosi di non reiterazione criminale, e quindi di ravvedimento, imposta dall'art. 164, comma primo, cod. pen. per la concessione del beneficio medesimo (Sez. U, n. 6563 del 16/03/1994 – dep. 02/06/1994, Rusconi, Rv. 197535). Nel solco così tracciato si registrano plurime pronunce di legittimità che a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 5 , comma secondo, lett. d), del d.P.R. n. 313 del 2002 (sentenza della Corte costituzionale n. 287 del 2010), il quale non consentiva la cancellazione dal casellario delle iscrizioni dei provvedimenti giudiziari concernenti la pena dell'ammenda nel caso in cui fossero concessi i benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen.), hanno affermato l'inammissibilità per difetto dell'interesse ad impugnare, del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di condanna a pena dell'ammenda condizionalmente sospesa "ex officio" (Sez. 3, n. 21753 del 25/02/2014 – dep. 28/05/2014, D'Amico, Rv. 259722; Sez. 3, n. 22477 del 04/11/2014 – dep. 28/05/2015, Lanzo, Rv.

263623; Sez. 4, n. 18072 del 12/02/2015 – dep. 29/04/2015, Blasco, Rv. 263439), così superando un precedente orientamento difforme che ravvisava l'interesse giuridico qualificato all'impugnativa nella circostanza che dalla condanna conseguisse l'iscrizione nel casellario giudiziale, che non poteva, anteriormente all'intervento della Consulta, in caso di sospensione, essere eliminata.

Al sovra esposto indirizzo questo Collegio, pur consapevole di un'interpretazione minoritaria in contrasto, ritiene di dare continuità sottolineando che l'obiettivo perseguito dal ricorrente, volto a cautelarsi da future eventuali condanne a pena detentiva alle quali agganciare il beneficio della sospensione condizionale della pena, di cui oggi chiede la revoca, nell'ipotesi di commissione di nuovi reati, così da assicurarsi una sorta di salvacondotto per successive condotte illecite, costituisce un interesse di mero fatto, cui l'ordinamento giuridico non accorda alcuna protezione, non essendo certamente tutelabile una prospettiva criminosa da parte dell'imputato, ontologicamente stridente con la prognosi favorevole effettuata dal giudice di merito con la concessione del beneficio in esame.

In difetto pertanto di un interesse giuridicamente qualificato a supporto della revoca della sospensione condizionale della pena, ancorché applicata d'ufficio, anche il suddetto profilo di censura deve essere ritenuto inammissibile.

All'esito del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.

**P.Q.M.:** Dichiaro il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il  
27.4.2017

*FONTE: Cassazione Penale*

---

# Cassazione Penale, n. 38203 – Responsabilità del datore di lavoro per non aver assicurato al dipendente una sufficiente ed adeguata formazione



## Fatto:

l. Con sentenza in data 7.6.2016 il Tribunale di Gorizia, a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato F.B. alla pena di € 3.200 di ammenda ritenendolo responsabile del reato di cui all'art. 37 d. lgs. 81/2008 per non avere assicurato, in qualità di datore di lavoro, sufficiente ed adeguata formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ad un proprio dipendente. Avverso la suddetta sentenza l'imputato ha proposto appello innanzi la Corte d'Appello di Trieste che attesa l'inappellabilità delle sentenza di condanna alla pena pecuniaria dell'ammenda e la voluntas impugnationis, ha disposto la trasmissione degli atti innanzi a questa Corte. L'imputato ha articolato quattro motivi. Con il primo motivo contesta la qualifica di dipendente addetto alla manovalanza apoditticamente assunta dal Tribunale in relazione al rapporto di lavoro tra B.K. e la Essebi Impianti, sulla base di un dato del tutto neutro quale il fatto che al momento dell'accesso stesse svolgendo attività analoghe a quelle di dipendente della società, senza alcuna indicazione delle ragioni assunte a fondamento della conclusione raggiunta.

2. Con il secondo motivo deduce la nullità del decreto penale di condanna in quanto mancante della sanzione correlata al precetto, con conseguente violazione del proprio diritto di difesa essendogli stato precluso di verificare se la sua condotta configurava un'ipotesi di reato e se si stava procedendo nei suoi confronti per un delitto o una contravvenzione essendosi la Corte Suprema espressa in tali termini in ipotesi analoga concernente una contestazione formulata con il mero richiamo per relationem ad atti diversi da altro provvedimento giudiziario.
3. Con il terzo motivo lamenta la mancata indicazione nella parte motiva della sentenza impugnata della norma sanzionatoria in forza della quale ha condannato l'imputato alla pena dell'ammenda.
4. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 426 lett. f) c.p.p. per mancata indicazione nel dispositivo della sentenza impugnata degli articoli di legge in base al quale l'imputato è stato condannato.

#### **Diritto:**

1. Il primo motivo relativo alla censura del rapporto di lavoro dipendente affermato dalla sentenza impugnata tra il dipendente e la società di cui l'imputato è amministratore, si sostanzia in una contestazione di natura meramente fattuale il cui sindacato sfugge al sindacato di questa Corte, posto che la sua valutazione presupporrebbe lo svolgimento di un accertamento di merito incompatibile in sede di legittimità. Va infatti ribadito che l'istituto della conversione della impugnazione previsto dall'art. 568, comma 5, cod.proc.pen., ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione, correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta in quanto il

principio di conservazione del mezzo di impugnazione non può in nessun caso consentire deroghe alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (ex multis Sez. 1, n. 2846 del 08/04/1999 – dep. 09/07/1999, Annibaldi R, Rv. 213835). Così ridefinito il perimetro del sindacato di legittimità riservato a questa Corte, va rilevato che in tanto può trovare ingresso il vizio motivazionale in quanto sia diretto ad individuare un preciso difetto del percorso logico argomentativo offerto dalla Corte di merito, che deve non solo essere identificabile come illogicità manifesta della motivazione o come omissione argomentativa, intesa sia quale mancata presa in carico degli argomenti difensivi, sia quale carente analisi delle prove a sostegno delle componenti oggettive e soggettive del reato contestato, ma essere altresì decisivo, ovvero idoneo ad incidere sul compendio indiziario così da incrinare la capacità dimostrativa (Cass. Sez. U. n.6402 del 30.4.1997, Dessimone, Rv 207944, Cass. Sez. 2A n.30918 del 07/05/2015, Falbo, Rv. 264441, Cass., sez. 1A, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507, Cass., Sez.4A n.4842 del 2.12.2003, Elia, Rv 229369,).

Ciò posto del tutto logico e coerente risulta il percorso argomentativo seguito dal Tribunale che nell'evidenziare, in aderenza alle emergenze processuali costituite dal verbale di accertamento, che il B.K. svolgeva attività di mera manovalanza al pari degli altri dipendenti della società, che si avvaleva della strumentazione e delle attrezzature di quest'ultima, che era sottoposto alle direttive del capo cantiere, che in caso di impedimento o assenza doveva avvertire il datore di lavoro e che non aveva accesso autonomo al luogo di lavoro, ha consequenzialmente escluso che si trattasse di lavoratore autonomo, in conformità alle stesse linee interpretative richiamate dal ricorrente che secondo l'elaborazione della giurisprudenza giusvaloristica individuano nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro la caratteristica saliente del rapporto di lavoro subordinato.

2. Il secondo motivo, con il quale si assume che la mancata

indicazione nel decreto penale di condanna delle norme di legge violate sia causa di nullità, deve ritenersi manifestamente infondato.

Riallacciandosi all'interpretazione univocamente seguita da questa Corte secondo la quale, in tema di contestazione dell'accusa, si deve avere riguardo alla specificazione del fatto più che all'indicazione delle norme di legge violate, per cui ove il fatto sia precisato in modo puntuale, la mancata individuazione degli articoli di legge violati è irrilevante e non determina nullità, salvo che non si traduca in una compressione dell'esercizio del diritto di difesa" (Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013 – dep. 04/02/2014, Russo, Rv. 258920; Sez. 3, n. 22434 del 19/02/2013 – dep. 24/05/2013, Nappello, Rv. 255772; Sez. 3 n.89715/2015 non massimata), deve ritenersi che siffatto principio debba trovare a fortiori applicazione quando il fatto contestato, ivi compresa l'indicazione delle norme violate, è comunque desumibile, in ragione della peculiare normativa che caratterizza le contestazioni in materia di sicurezza del lavoro, dalla preventiva contestazione all'interessato della specifica violazione consacrata nel verbale redatta dall'Ispettore per porlo in condizione di provvedere alla propria difesa e di troncare, quando sia consentito, l'esercizio dell'azione penale mediante oblazione. Dal momento che, secondo l'univoca interpretazione dottrinale e giurisprudenziale, per "fatto contestato" si intende il complesso degli elementi di fatto portati a conoscenza dell'imputato nel corso del processo e sui quali egli deve difendersi, i quali risultano non soltanto da quelli che hanno la specifica funzione di segnare i termini dell'accusa, ma anche da tutti gli altri atti che siano idonei ad avvertire l'imputato dei termini della contestazione, onde sia in grado di provvedere alla propria difesa, del tutto improduttiva di effetti deve ritenersi a fronte della corretta e puntuale descrizione del fatto, la mancata indicazione delle norme di legge violate.

3. Manifestamente infondati sono il terzo ed il quarto motivo afferenti a pretese violazioni dell'art.426 c.p.p.. Mentre

nessuna rilevanza assume, considerato che l'obbligo generale della motivazione, imposto dall'art. 426 lett.e) cod. proc. pen., è limitato alla esposizione sommaria dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, la mancata indicazione nel corpo della sentenza della norma in forza della quale è stata applicata la pena, la quale si evince puntualmente dal capo di imputazione, costituente parte integrante del provvedimento, deve del pari rilevarsi che l'indicazione degli articoli di legge da menzionarsi nel dispositivo riguardano la tipologia di pronuncia e non certo le norme di legge violate.

Il ricorso deve in definitiva essere dichiarato inammissibile, seguendo a tale esito la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma equitativamente liquidata in favore della Cassa delle Ammende.

**P.Q.M.:** Dichiaro il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso il  
27.4.2017

*FONTE: Cassazione Penale*

---

**Cassazione Penale n. 38531 –  
Ribaltamento dell'autogrù e  
decesso di un lavoratore.  
Nessun comportamento abnorme**

# se c'è inosservanza di norme cautelari da parte del DL



## Fatto:

1. Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Napoli in data 7 gennaio 2009, appellata dagli imputati tra cui l'odierno ricorrente, rideterminava la pena inflitta al L., previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, nella misura di mesi dieci di reclusione. Questi era stato tratto a giudizio per rispondere del reato previsto e punito dagli artt. 113, 589 c.p. per aver, nella sua qualità di datore di lavoro, cagionato per colpa il decesso del lavoratore B.B. che era intento allo spostamento di travi in ferro con l'ausilio dell'autogrù MSI-1768, quando il predetto automezzo si ribaltava schiacciandolo. All'odierno ricorrente, in particolare era stata contestata oltre la colpa generica, quella specifica stante la violazione delle seguenti norme antinfortunistiche: art. 35 comma 1, in relazione all'art. 36 comma 8 bis D.Lvo 626/94, per non aver messo a disposizione dei lavoratori attrezzature idonee ai fini della sicurezza e della salute, degli stessi – nella specie mettendo a disposizione del lavoratore B.B. l'AUTOGRU MSI-1768, sprovvista di dispositivi atti ad evitare i rischi derivanti dal pericolo di ribaltamento;

art 35 comma 4 ter lett d) DLvo 626/1994, per non aver provveduto affinché tutte le operazioni di sollevamento dei carichi mediante mezzi di sollevamento- nella specie mediante l'autogrù sopramenzionata- fossero correttamente progettate nonché adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; art 8 D.P.R 547/55, per non aver provveduto a segnalare adeguatamente gli ostacoli nelle zone di lavoro e di transito al fine di evitare



situazioni di pericolo per i lavoratori ed i veicoli in transito- nella specie omettendo di segnalare adeguatamente le travi giacenti sul piazzale, luogo di lavoro;  
art 172 d.p.r. 547/55, per non aver munito i ganci per gli apparecchi di sollevamento di dispositivi di chiusura dell'imbocco tali da impedire lo sganciamento degli organi di presa.

2. Avverso tale decisione ricorre in cassazione il L. deducendo violazione di legge e vizio motivazionale. In particolare deduce che la fattispecie in esame non offre la possibilità di ricostruire la dinamica dei fatti in assenza di testimoni oculari e l'erroneità e contraddittorietà della ricostruzione operata dai giudici di merito; che il comportamento del lavoratore – che non si era avvalso della collaborazione dei colleghi ed aveva intrapreso la movimentazione delle travi in un momento di pausa dal lavoro- era da ritenersi abnorme e addirittura inspiegabile e quindi idoneo ad interrompere il nesso causale; che il reato era comunque da ritenersi estinto per intervenuta prescrizione, tenuto conto della data di consumazione.

### **Diritto:**

3. Va premesso che il reato contestato al L. non è da ritenersi prescritto, né lo era, sì come sostenuto dal ricorrente all'epoca della impugnata sentenza. Il reato viene contestato come commesso il 20.10.2003. Al tempo l'art. 589 cod. pen. constava di tre commi. Nel primo era descritta l'ipotesi 'base', caratterizzata dal cagionare la morte di una persona; la pena prevista era quella della reclusione da sei mesi a cinque anni. Il secondo comma prevedeva un inasprimento del trattamento sanzionatorio, limitato al minimo edittale (la pena, infatti, si elevava al minimo di un anno di reclusione, fermo il massimo di cinque anni), se il fatto era commesso con violazione delle norme sulla disciplina stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Il terzo comma considerava l'ipotesi della morte di più persone e quella delle morte di una o più persone e di lesioni di una o più

persone, definendo la pena per il concorso formale di reati che così veniva a profilarsi. Con l'art. 2 della legge 21.2.2006, n. 102 si intervenne, per quel che qui occupa, sul secondo comma dell'art. 589 cod. pen., elevando la pena minima prevista per il caso che il fatto fosse commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; tale pena venne fissata in due anni di reclusione, ancora fermo il massimo di cinque anni di reclusione. Con l'art. 1 d.l. n. 23.5.2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2008, si elevò invece la pena massima prevista dal secondo comma dell'art. 589 cod. pen., fissandola in sette anni di reclusione. Inoltre, si introdusse un ulteriore comma dopo il secondo, con il quale si articolò l'aggravante incentrata sulla violazione delle norme in materia di circolazione stradale, prevedendo la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lett. c) Cod. str.; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope. Con tecnica normativa non esemplare (si era contestualmente introdotto un nuovo terzo comma), il menzionato comma 1 del d.l. n. 92/2008 stabilì che la pena prevista dal terzo comma dell'art. 589 cod. pen. (quello originario, disciplinante il concorso formale di morti e di lesioni) divenisse, nella sua espressione massima, di quindici anni di reclusione. In sede di conversione si introdusse all'art. 1 del d.l. un comma c-bis), con il quale si ripristinò la correttezza dei rinvii previsti dall'art. 157 cod. pen., nel frattempo modificato dalla legge n. 251/2005, e che presentava il seguente tenore: "all'articolo 157, sesto comma, le parole: "589, secondo e terzo comma", sono sostituite dalle seguenti: "589, secondo, terzo e quarto comma". Per effetto della successione degli interventi sin qui rammentati l'art. 589 cod. pen. consta dall'entrata in vigore del d.l. n. 92/2008 di quattro commi. Ai limitati fini della presente

trattazione basta ripetere che il primo comma stabilisce che chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, mentre il secondo comma prevede che se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni. Sin qui gli interventi del legislatore sulle comminatorie edittali. In parallelo si sono registrate le note modifiche in materia di prescrizione. Il primo termine di riferimento é ovviamente la legge n. 251/2005 (cd. ex Cirielli), che nel contesto di una articolata disciplina da un canto ha riscritto l'art. 157 cod. pen. ponendo la regola per la quale la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Dall'altro – limitando per ora la ricognizione a quel che più rileva – la novella ha inserito per la prima volta la regola del raddoppio dei “termini di cui ai commi che precedono ... per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma,...” cod. pen. (così l'originario comma 5 del novellato art. 157 cod. pen., come visto modificato dall'art. 1 del di. 92/2008, che ha inserito il richiamo del quarto comma dell'art. 589 cod. pen., che si legge nel testo oggi vigente). Non é inutile segnalare che alla data dell'8.12.2005, di entrata in vigore della legge cd. ex Cirielli, l'art. 589 cod. pen. constava ancora di tre commi e che l'ipotesi aggravata dalla violazione delle norme prevenzionistiche era prevista dal comma.

Così delineato un primo quadro normativo cui fare riferimento, si può passare a considerare che al tempo in cui venne commesso il reato ascritto la pena massima prevista per l'omicidio colposo aggravato dalla violazione di norme prevenzionistiche era quella di cinque anni di reclusione. Come noto, il succedersi di differenti discipline della prescrizione impone di ricercare ed applicare quella più

favorevole al reo, tenendo ben presente il divieto di realizzare soluzioni combinatorie (ex multis, Sez. 4, n. 7961 del 17/01/2013 – dep. 19/02/2013, Pg in proc. Capece, Rv. 255103). Orbene, secondo la disciplina della prescrizione vigente al 29.9.2004, l'estinzione del reato di cui ci si occupa si determinava in dieci anni, trattandosi di delitto per cui la legge stabiliva la reclusione non inferiore a cinque anni; dovendosi considerare, per determinare il tempo necessario a prescrivere, il massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo della pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti (assenti nella contestazione elevata agli imputati). Le regole sulla interruzione del termine di prescrizione conducevano poi a individuare in quindici anni il termine massimo di prescrizione. Nel nuovo regime instaurato dalla legge n. 251/2005 – la cui applicazione al caso in esame non viene esclusa dallo stato del procedimento (cfr. art. 6) – il termine di prescrizione per reati che prevedono la pena massima di cinque anni di reclusione – come quello contestato agli imputati – non é quello corrispondente al massimo della pena prevista bensì quello fissato in via sussidiaria dal legislatore con valenza generale, pari ad anni sei di reclusione. Tuttavia per il reato previsto dall'art. 589, co. 2 cod. pen. tale termine é raddoppiato, secondo la previsione del comma 6 dell'art. 157 cod. pen. Qui si pone una prima puntualizzazione. La regola del raddoppio attiene al regime della prescrizione e non certo a quella del reato di omicidio colposo aggravato ai sensi del comma 2 dell'art. 589 cod. pen. Sicché non si pone neppure il dubbio se questa regola possa applicarsi o meno ad un reato commesso prima dell'entrata in vigore della legge n. 251/2005. La questione della lex mitior si pone nei diversi termini del raffronto delle soluzioni cui conduce l'applicazione dell'una e dell'altra complessiva disciplina della prescrizione. La seconda puntualizzazione concerne la identità della regola del raddoppio: la quale non incide sulla pena edittale bensì sul termine di prescrizione

che a quella é coordinato (e che, come visto, può essere corrispondente oppure no al massimo della pena prevista). Ed inoltre, poiché i commi che precedono il sesto neM'art. 157 cod. pen. attengono unicamente al termine 'ordinario', ovvero quello che non tiene conto di eventuali sospensioni o interruzioni del medesimo, la regola del raddoppio si applica su tale termine e non su quello massimo (che infatti risulta dalla regola posta dall'art. 161, co. 2 cod. pen.). Per esemplificare, ove il termine ordinario sia quello di sei anni e quindi quello massimo di sette anni e sei mesi, il raddoppio del termine concerne la misura di sei anni, non quella di sette anni e sei mesi. Ove si determini una causa interruttiva o di sospensione del termine, la previsione dell'alt. 161, co. 2 cod. pen., secondo la quale in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, condurrà a calcolare l'aumento sul termine raddoppiato, ovvero su dodici anni (e non sul termine di sette anni e sei mesi). Orbene, applicando la più recente disciplina della prescrizione risulta che il termine massimo di prescrizione é di quindici anni, esattamente come nel diverso contesto normativo previgente; per contro, il termine 'ordinario' di prescrizione secondo la disciplina previgente é di anni dieci; secondo quella attualmente vigente é di dodici anni. Il termine massimo di prescrizione é in ogni caso di quindici anni e non risulta ancora decorso.

4. Quanto all'affermazione di penale responsabilità la gravata sentenza, pur dando atto del comportamento negligente della vittima ha ritenuto che tale condotta non potesse essere da sola sufficiente a produrre l'evento, richiamando le plurime violazioni antinfortunistiche indicate nel capo di imputazione. A fronte di tale motivazione il ricorrente reitera le considerazioni in merito all'assoluta abnormità del comportamento del lavoratore. Osserva a riguardo la Corte: la giurisprudenza di legittimità ha reiteratamente affermato – e si ritiene di dover ribadire – che non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro il comportamento

negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondurre comunque all'insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente (cfr. ex multis questa sez. 4, n. 7364 del 14.1.2014, Scarselli, Rv. 259321). Questa Corte di legittimità ha anche ricordato (cfr. sez. 4, n. 41486 del 5.5.2015, Viotto), come il sistema della normativa antinfortunistica, si sia lentamente trasformato da un modello "iperprotettivo", interamente incentrato sulla figura del datore di lavoro che, in quanto soggetto garante era investito di un obbligo di vigilanza assoluta sui lavoratori (non soltanto fornendo i dispositivi di sicurezza idonei, ma anche controllando che di questi i lavoratori facessero un corretto uso, anche imponendosi contro la loro volontà), ad un modello "collaborativo" in cui gli obblighi sono ripartiti tra più soggetti, compresi i lavoratori. Tale principio, normativamente affermato dal Testo Unico della Sicurezza sul Lavoro di cui al D.Lgs 9.04.2008 n. 81, naturalmente non ha escluso, per la giurisprudenza di questa Corte, come si ricordava, che permanga la responsabilità del datore di lavoro, laddove la carenza dei dispositivi di sicurezza, o anche la mancata adozione degli stessi da parte del lavoratore, non può certo essere sostituita dall'affidamento sul comportamento prudente e diligente di quest'ultimo. Ricordava ancora la sentenza 41486/2015 -che il Collegio condivide pienamente- che in giurisprudenza, dal principio "dell'ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore" (che si rifà spesso all'art. 2087 del codice civile), si è passati - a seguito dell'introduzione del D. Lgs 626/94 e, poi del T.U. 81/2008 - al concetto di "area di rischio" (cfr. sez. 4, n. 36257 del 1.7.2014, rv. 260294; sez. 4, n. 43168 del 17.6.2014, rv. 260947; sez. 4, n. 21587 del 23.3.2007, rv. 236721) che il datore di lavoro è chiamato a valutare in via preventiva. Strettamente connessa all'area di rischio che l'imprenditore è tenuto a dichiarare nel DVR, si sono, perciò, andati ad individuare i criteri che

consentissero di stabilire se la condotta del lavoratore dovesse risultare appartenente o estranea al processo produttivo o alle mansioni di sua specifica competenza. Si è dunque affermato il concetto di comportamento “esorbitante”, diverso da quello “abnorme” del lavoratore. Il primo riguarda quelle condotte che fuoriescono dall’ambito delle mansioni, ordini, disposizioni impartiti dal datore di lavoro o di chi ne fa le veci, nell’ambito del contesto lavorativo, il secondo, quello, abnorme, già costantemente delineato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, si riferisce a quelle condotte poste in essere in maniera imprevedibile dal prestatore di lavoro al di fuori del contesto lavorativo, cioè, che nulla hanno a che vedere con l’attività svolta. 14

La recente normativa (T.U. 2008/81) impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e comunque di agire con diligenza, prudenza e perizia. Le tendenze giurisprudenziali -va qui ribadito- si dirigono anch’esse verso una maggiore considerazione della responsabilità dei lavoratori (c.d. “principio di autoresponsabilità del lavoratore). In buona sostanza, si abbandona il criterio esterno delle mansioni e – come condivisibilmente rilevava la sentenza 41486/2015, “si sostituisce con il parametro della prevedibilità intesa come dominabilità umana del fattore causale”. Il datore di lavoro non ha più, dunque, un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, egli non risponderà dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.

Anche applicando tuttavia questi principi specificamente al caso di specie, non può tuttavia che ritenersi l’infondatezza del ricorso, considerata la già rilevata e comprovata inosservanza di norme cautelari da parte dell’odierno ricorrente su cui, peraltro, lo stesso non ha assolutamente preso posizione.

5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente

al pagamento delle spese processuali.

**P.Q.M.:**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso nella camera di consiglio del 27 ottobre 2016.

*FONTE: Cassazione Penale*

---

## **Cassazione Penale – Nessuna parete protettiva dello scavo: morte del datore di lavoro appaltatore. Responsabilità del CSE**



**Fatto:**

1. – Con sentenza del 9 marzo 2012, la Corte di Appello di Bari ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale – per quanto qui rileva – l'imputato odierno ricorrente era stato assolto, con la formula «perché il fatto non sussiste», dal delitto di omicidio colposo, a lui contestato come commesso nella qualità di coordinatore per l'esecuzione delle opere, avendo consentito che F.S. scendesse all'interno di uno scavo effettuato per la posa in opera di tubi di acqua e fogna, senza che esso fosse provvisto di pareti protettive, sicché lo stesso rimaneva travolto, mentre si trovava all'Interno dello scavo, a circa tre metri di profondità, da un improvviso smottamento del terreno che lo seppelliva, cagionandone la morte (il 26 aprile 2002).



Secondo la Corte d'appello, l'incidente era da ricondurre alla mera imprudenza della vittima che era sceso nello scavo, senza alcuna effettiva esigenza della lavorazione. In particolare, dall'istruttoria svolta (deposizioni, c.t. del pubblico ministero, perizia d'ufficio in appello), era emerso che: la vittima era il titolare della ditta che stava effettuando lo scavo ed era il dominus dei lavori al momento dell'incidente; lo scavo era finalizzato alla posa di tubazioni di fognatura; il lavoro veniva effettuato da un escavatore e la necessità di entrare all'interno dello scavo vi era solo dopo il posizionamento delle tubazioni, per procedere all'aggancio del nuovo tubo a quello già posizionato; al momento dell'incidente, il tubo non era stato ancora posizionato e quindi nessuna necessità tecnica imponeva al F.S. di scendere nello scavo; poco prima del fatto la vittima aveva ordinato di sospendere il lavoro ed aveva detto ad un operaio che andava giù per un bisogno fisiologico; tale condotta era connotata da assoluta abnormità, considerato che il F.S. era il titolare della impresa e, quindi, aveva piena consapevolezza del rischio di accedere allo scavo.

2. – Su ricorso del Procuratore generale e delle parti civili, la Corte di cassazione, sez. 4, con sentenza del 25 giugno 2013, n. 42501, ha annullato con rinvio la decisione di secondo grado. La Corte di cassazione ha, in particolare, evidenziato che: a) i lavori, alla data dell'incidente, erano in corso da circa quindici giorni e che, dalla perizia di ufficio, era emerso che i lavoratori scendevano abitualmente nello scavo, per livellare il piano della trincea, sganciare i tubi dalla loro imbracatura al momento della posa, controllare il loro posizionamento, provvedere al raccordo dei vari tronconi; b) benché il lavoro fosse avviato da tempo, lo scavo continuava a non essere provvisto di pareti laterali di sostegno; c) trovava applicazione, nel caso di specie, il d.P.R. n. 164 del 1956, art. 13, comma 1 (vigente all'epoca dei fatti), secondo cui, «Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di m 1,50, quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla

pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno»; d) la Corte distrettuale ha errato nel ritenere che le armature delle pareti non fossero necessarie, pur in presenza di una pluralità di operazioni che richiedevano la discesa dei lavoratori nello scavo, con ciò facendo erronea applicazione del citato art. 13, che deve essere interpretato nel senso che «l'obbligo di provvedere all'applicazione di armature di sostegno delle pareti, quando la consistenza del terreno non dia sufficienti garanzia di stabilità, sussiste a partire dal momento in cui lo scavo raggiunge la profondità di metri uno e cinquanta e deve essere adempiuto prima di procedere oltre nell'escavazione, occorrendo, inoltre, man mano che si procede nello scavo, provvedere al contemporaneo armamento (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 1588 del 10/10/2001 Ud. (dep. 16/01/2002), Rv. 220650)».

3. – Nel giudizio di rinvio scaturito da tale annullamento, la Corte d'appello di Bari, con la sentenza qui impugnata (del 7 gennaio 2015) ha ritenuto sussistente la responsabilità penale, e la conseguente responsabilità civile dell'imputato, dichiarando non doversi procedere in ordine al reato, per essere lo stesso estinto per prescrizione, e condannando l'imputato al risarcimento del danno subito dalle parti civili, da determinarsi in separato giudizio, con liquidazione di provvisionali.

4. – Avverso tale ultima pronuncia l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

4.1. – Il ricorrente formula, in primo luogo, istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna civile ex art. 612 cod. proc. pen.

4.2. – In secondo luogo, la difesa deduce l'erronea applicazione degli artt. 5 e 13 del d.lgs. n. 494 del 1996. Non si sarebbe tenuto conto del fatto che la vittima, soggetto dotato di grande esperienza professionale, era scesa nello scavo di sua iniziativa, per espletare una funzione fisiologica, in mancanza di qualsivoglia necessità tecnica che

richiedesse la sua presenza o quella di altri all'interno dello scavo. Egli era anche il responsabile per la sicurezza della sua azienda ed aveva redatto, in tale veste, il piano di sicurezza. La difesa sostiene, altresì, che durante la fase di scavo con escavatore meccanico a cucchiaio non è possibile armare le pareti dello scavo perché a nessuno è consentito di scendere nello scavo per nessun motivo. Dunque, l'incidente si è verificato dopo che la stessa vittima, soggetto responsabile della sicurezza del cantiere, aveva ordinato di fermare lo scavo ed era scesa fermandosi in una zona di rispetto dov'era rigorosamente vietato sostare e dove non era stato possibile armare la parete, per espletare una funzione fisiologica. Dalla perizia di ufficio sarebbe emerso che F.S. era il soggetto che aveva il compito di procedere autonomamente all'armatura delle pareti laterali o di segnalare al direttore dei lavori o al coordinatore per l'esecuzione la situazione di fatto presente. Non si poteva, dunque, sostenere che la fase di scavo fosse terminata al momento del sinistro e non si era in presenza di un'attività in cui la discesa dell'uomo nello scavo era prevista in relazione alla tipologia delle lavorazioni da eseguire. In ogni caso, non sarebbe stata richiesta una costante presenza in cantiere del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il quale non aveva, dunque, l'obbligo giuridico di impedire l'evento.

4.3. – La difesa ha presentato motivi aggiunti, con cui ribadisce che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è titolare di una posizione di garanzia che si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche, ma non si estende al puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative.

#### **Diritto:**

5. – Il ricorso è infondato.

5.1. – Deve preliminarmente rilevarsi che, con ordinanza del 2 febbraio 2016, la quarta sezione di questa Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di sospensione della esecuzione della condanna civile ex art. 612 cod. proc. pen.

5.2. – Va poi osservato che, nell'affermare la responsabilità penale dell'imputato, la Corte d'appello si è correttamente attenuta ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione con la sentenza 25 giugno 2013, n. 42501; principi che non possono essere messi in discussione questa sede, in quanto affermati in via definitiva in relazione al caso di specie (artt. 627 e 628 cod. proc. pen.).

5.2.1. – Come sopra ricordato, la Corte di cassazione ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 13 del d.P.R. n. 164 del 1956, vigente all'epoca dei fatti, sul rilievo che vi erano attività che si svolgevano con la discesa dei lavoratori nello scavo non armato, espressamente vietata da tale disposizione, oltre che dal piano di sicurezza. Ha anche evidenziato che «l'assenza di armature aveva pacificamente interessato anche le parti di scavo ove già era stata effettuata la posa delle tubazioni, dal che si evince che l'omissione del presidio era frutto di una precisa scelta aziendale operata dalla stessa vittima in qualità di datore di lavoro appaltatore». Ha inoltre affermato che la violazione in questione ha concretizzato il rischio che la disposizione mirava a prevenire, anche a fronte di una discesa della vittima nello scavo, non dettata da esigenze di lavoro, ma per un bisogno fisiologico. Infatti, nel caso di specie, il rischio era presente, conosciuto e segnalato nel piano di sicurezza e la circostanza che l'incidente sia avvenuto non in un momento di posa delle tubazioni non esclude la causalità della violazione delle norme di prevenzione, in quanto l'ambiente di lavoro era insicuro e solo il caso ha determinato lo smottamento del terreno in un dato momento piuttosto che in un altro. E, del resto, questa Corte di legittimità ha più volte ribadito la necessità di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro, indipendentemente dalla attualità della attività e, quindi, anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro (ex plurimis, Cass. Sez. 4, n. 2989 del 26/02/1992, Rv. 189650; Sez. 4, n. 8004 del 31/05/1994, Rv. 199686); perfino per danni che possano derivare a terzi e non ai lavoratori addetti (ex plurimis,

Sez. 4, n. 23147 del 17/04/2012, Rv. 253322; Sez. 4, n. 9616 del 19/03/1991, Rv. 188214).

Quanto alla responsabilità dell'imputato, soggetto coordinatore per l'esecuzione dei lavori, la sentenza di annullamento con rinvio ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, secondo cui, in materia di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ad assicurare il collegamento fra impresa appaltatrice e committente al fine di realizzare la migliore organizzazione, ha il compito di vigilare sulla corretta osservanza delle prescrizioni del piano di sicurezza da parte delle stesse e sulla scrupolosa applicazione delle procedure a garanzia dell'incolumità dei lavoratori nonché di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori, con conseguente obbligo di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, le singole lavorazioni (ex plurimis, Sez. 4, n. 18651 del 20/03/2013, Rv. 255106; Sez. 4, n. 46820 del 26/10/2011, Rv. 252139).

In applicazione di tali principi, la stessa Corte di cassazione e la Corte d'appello investita del giudizio di rinvio hanno sottolineato che, poiché i lavori erano in corso da circa due settimane e la circostanza dell'assenza delle pareti dello scavo era visibile *ictu oculi*, l'imputato avrebbe dovuto pretendere il rispetto delle misure di sicurezza, eventualmente fino all'esercizio dei poteri a contenuto impeditivo, cioè fino ad ordinare la sospensione dei lavori. Né costituisce idonea giustificazione l'allegazione difensiva circa la deviazione di un tratto dello scavo in zona ove il terreno era meno compatto. Infatti era onere del coordinatore controllare l'iter dei lavori; inoltre la necessità della presenza di presidi alle pareti era già segnalata nei piani di sicurezza e quindi prescindeva da un'eventuale deviazione dello scavo.

La sentenza di annullamento e la sentenza della Corte territoriale chiariscono, infine, che il coordinatore per l'esecuzione, in materia di sicurezza sul lavoro, è titolare di una autonoma posizione di garanzia che, nei limiti degli

obblighi specificamente individuati dalle disposizioni vigenti, si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche (si richiama Cass. Sez. 4, n. 38002 del 09/07/2008, Rv. 241217). Ne consegue che l'incidente deve essere ritenuto conseguenza di una pluralità di autonome condotte eziologicamente legate all'evento, tra le quali quella della stessa vittima, che ha posto in essere una condotta gravemente imprudente pur essendo pienamente conscio dei relativi rischi, e del coordinatore per la esecuzione delle opere.

5.2.2. – In tale quadro devono essere valutate le censure del ricorrente, che – come anticipato – appaiono in larga parte dirette a contestare principi già affermati dalla Corte di cassazione e recepiti dalla Corte d'appello con la sentenza impugnata.

La difesa deduce la violazione degli artt. 5 e 13 del d.lgs. n. 494 del 1996, laddove la fattispecie concreta è invece disciplinata, secondo quanto ritenuto nella sentenza di annullamento, dall'art. 13 del d.P.R. n. 164 del 1956; disposizione la cui accertata violazione è incontestabile in questa sede. Svolge, poi, considerazioni circa l'occasionalità e l'imprevedibilità della condotta della vittima, soggetto dotato di grande esperienza professionale, che era sceso nello scavo di sua iniziativa, per espletare una funzione fisiologica, e che era anche il responsabile per la sicurezza della sua azienda ed aveva redatto, in tale veste, il piano di sicurezza. Ma anche tali rilievi si pongono in diretto contrasto con quanto affermato dalla Corte di cassazione circa la configurabilità di un contributo causale della vittima, che non esclude, però, il nesso causale fra l'omissione dell'imputato e l'evento (principi correttamente richiamati dalla Corte territoriale alle pagg. 16 e 17 della sentenza impugnata). Analoghe considerazioni valgono per le critiche difensive relative alle modalità di svolgimento dell'attività di scavo. In particolare, trova puntuale smentita negli atti di causa – come valutati dalla Corte d'appello e prima ancora dalla Corte di cassazione – l'affermazione secondo cui durante

la fase di scavo con escavatore meccanico a cucchiaio non sarebbe possibile e, comunque, non sarebbe necessario armare le pareti dello scavo, perché a nessuno sarebbe consentito di scendere nello scavo per nessun motivo. Risulta, infatti, pacifico che gli operai scendessero nello scavo non armato per svolgere una serie lavorazioni, analiticamente descritte in sentenza.

E infondato risulta anche il rilievo difensivo – ulteriormente precisato con i motivi aggiunti ricorso – secondo cui non sarebbe stata richiesta una costante presenza in cantiere del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il quale non aveva, dunque, l'obbligo giuridico di impedire l'evento.

Non vi è dubbio che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori abbia un'autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, e che non sia, però, tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo, oggi previsto dall'art. 92, lettera f), del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di adeguare il piano di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate (Sez. 4, n. 27165 del 24/05/2016, Rv. 267735). Nondimeno, dalla ricostruzione effettuata dalla Corte d'appello (pag. 16 della sentenza impugnata) emerge che l'imputato non aveva svolto neanche la funzione di alta vigilanza cui era tenuto, tanto che non aveva riscontrato alcun pericolo grave e imminente in relazione alle lavorazioni, né aveva imposto limitazioni o richiesto particolari adeguamenti, semplicemente perché egli non era mai stato visto sul cantiere durante l'esecuzione dei lavori; cosicché mai si era direttamente accertato della consistenza degli stessi, pur in presenza di un scavo non armato e di lavoratori che svolgevano lavorazioni all'Interno dello stesso.

6. – Il ricorso deve essere dunque rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in favore delle parti civili costituite

Omissis, in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori, e Omissis, delle spese sostenute nel grado, da liquidarsi complessivamente in euro 4.500,00, oltre spese generali e accessori di legge.

**P.Q.M.:** Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in favore delle parti civili costituite Omissis, in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori, e Omissis, delle spese sostenute nel grado, che liquida complessivamente in euro 4.500,00, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2016.

*FONTE: Cassazione Penale*

---

**Cassazione Penale – Visita  
dei Carabinieri nel cantiere  
edile. Ai fini della tutela  
della salute e della  
sicurezza nei luoghi di  
lavoro, quando si parla di  
rapporto di lavoro**



# subordinato?



## Fatto:

1. Il sig. V.C. ricorre per l'annullamento della sentenza del 10/10/2016 del Tribunale di Ferrara che lo ha condannato alla pena di 3.500,00 euro di ammenda per il reato continuato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen., 18, comma 1, lett. e), d.lgs. n. 81 del 2008 (capo A), 37, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008 (capo B), 36, comma 2, d.lgs. n. 81 del 2008 (capo C), a lui ascritto perché, quale legale rappresentante della società <<V.A.L. Costruzioni di V.C.>>, esercente attività edile ed impegnata in lavori di sistemazione muraria di un fabbricato adibito ad abitazione civile, aveva tollerato e comunque non impedito che operasse in cantiere il lavoratore I.E. senza aver prima effettuato l'accertamento sanitario preventivo attestante la sua idoneità alla mansione svolta, senza avergli assicurato, prima dell'inizio dei lavori, una formazione adeguata e sufficiente in materia di sicurezza del lavoro e salute e senza averlo informato sui rischi specifici correlati all'uso di sostanze pericolose, sulle misure di protezione e prevenzione da adottare (avuto riguardo anche alle sue conoscenze linguistiche). Il fatto è contestato come commesso in Ferrara il 03/10/2012.

1.1. Con il primo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica nella parte in cui ha ritenuto, senza spiegarne le ragioni, l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato sol perché lo I.E. era impegnato nella rimozione di alcuni calcinacci, non considerando che questi si era solo sentito in dovere morale di aiutare l'imputato che lo aveva condotto in cantiere nella prospettiva (poi non attuata) di coinvolgerlo nei lavori.

1.2. Con il secondo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la contraddittorietà della

motivazione con specifici atti del processo (in particolare il proprio esame) e deduce, al riguardo, che il Tribunale ha male interpretato le sue parole allorquando ha affermato che i lavori da svolgere sul cantiere erano lavori da fabbro, non volendo con ciò affermare né che l'I.E. (lavoratore edile) fosse davvero un fabbro né che fosse stato invitato ad effettuare il sopralluogo quando già se ne conosceva l'inutilità. Non si fonda perciò su una corretta valutazione della prova la censura della contraddittorietà delle dichiarazioni dell'imputato che invece aveva giustificato la presenza dell'I.E. proprio sul rilievo che, dovendo mettere in sicurezza l'edificio, non sapeva bene quali lavori fossero necessari.

1.3. Con il terzo motivo, che riprende, sotto altro profilo, il tema del primo, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica in ordine alla sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, irragionevolmente desunto dal fatto che lo I.E. era impegnato in attività (la rimozione di calcinacci) non indicative della subordinazione e che possono essere effettuate anche da un artigiano edile. La sussistenza del rapporto di lavoro subordinato è inoltre contraddetta, vista la sua tendenziale durata nel tempo, dal fatto che dopo l'accesso ispettivo del 03/10/2012 lo I.E. non fu trovato più nel cantiere.

1.4. Con il quarto motivo, che sviluppa ulteriormente i temi sviluppati con il terzo, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione mancante e manifestamente illogica in ordine al rigetto della deduzione difensiva della sussistenza di un rapporto di lavoro autonomo con l'I.E., rigetto fondato sul rilievo che tale rapporto non era stato comunicato al committente, che l'I.E. non aveva rilasciato alcuna fattura, che l'imputato aveva inizialmente comunicato che avrebbe proceduto con le proprie maestranze.

1.5. Con il quinto motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione mancante e contraddittoria in ordine alla mancata concessione delle

circostanze attenuanti generiche e alla applicazione della pena in misura superiore al minimo edittale. Ferma la natura apodittica della motivazione, deduce, in aggiunta, che egli non ha mai negato che l'I.E. avesse portato via due/tre secchi, sicché il Tribunale travisa il suo esame quando afferma che l'imputato non aveva ammesso gli addebiti.

1.6. Con il sesto motivo, deducendo che risulta dagli atti che l'impresa è cessata il 14/04/2014, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di motivazione mancante, manifestamente illogica e contraddittoria in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

1.7. Con il settimo motivo eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata concessione del beneficio della non menzione del certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati.

**Diritto:** 2. Il ricorso è fondato limitatamente all'ultimo motivo; è inammissibile nel resto perché generico e manifestamente infondato.

3. Con riferimento ai primi quattro motivi di ricorso, ricorda la Corte che: a) l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per espressa volontà del legislatore – a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "Ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive

che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); b) la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); c) il travisamento della prova è configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo, o un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).

3.1. Ne consegue che: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l'indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata; b) l'esame può avere ad oggetto direttamente la prova solo quando se ne denunci il travisamento, purché di travisamento effettivamente di tratti, e l'atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente

trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali; c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli.

3.2.0. bene, dal testo della motivazione della sentenza impugnata risulta che:

3.2.1. nel corso di un accesso effettuato il 03/10/2012 presso il cantiere edile dell'Imputato, i Carabinieri dell'Ispettorato del Lavoro di Ferrara avevano riscontrato la presenza dell'imputato stesso e di altre due persone intente a rimuovere materiali inerti nell'ambito di lavori di messa in sicurezza di un fabbricato condominiale;

3.2.2. di queste due persone, entrambe di nazionalità rumena, tal B.M. non era titolare di una propria impresa artigiana, né era dipendente di imprese terze (per lui, infatti, l'imputato ha pagato la sanzione amministrativa dopo averlo assunto, formato ed informato);

3.2.3. Lo I.E., pur titolare di impresa artigiana, non stava utilizzando mezzi o strumenti di lavoro propri e non era intestatario di veicoli propri normalmente necessari per lo svolgimento dei lavori edili;

3.2.4. l'imputato aveva dichiarato che la sua presenza era dovuta al fatto che aveva pensato di coinvolgerlo nei lavori e che tuttavia, siccome si era deciso che non si poteva far nulla perché svolgeva solo "lavori da fabbro" e poiché l'amministratore del condominio aveva chiesto di liberare subito l'area dai calcinacci, lo I.E. era stato momentaneamente coinvolto in tale attività;

3.2.5. l'amministratore, però, sentito dalla PG aveva negato di aver mai chiesto all'imputato di liberare il cantiere dai calcinacci;

3.2.6. l'impresa dell'imputato, subappaltatrice dei lavori

appaltati all'impresa del figlio, non aveva dipendenti, né l'aveva quella del figlio stesso, sicché non si comprende in che modo egli avrebbe potuto far fronte a lavori edili che lo stesso imputato ha affermato essere lunghi e difficili;

3.2.7. la successiva assunzione del B.M., poi licenziato, prova il disegno originario di fare ricorso alla manovalanza in nero facendo ricorso anche a lavoratori titolari di partita IVA;

3.2.8. anche a voler assecondare la tesi difensiva, l'imputato non aveva informato il committente, quantomeno al fine di predisporre un piano di coordinamento tra le imprese, non è stato stipulato alcun contratto scritto, né alcun piano, lo stesso amministratore del condominio non solo non era stato informato di nulla ma sapeva che l'imputato avrebbe fatto fronte ai lavori con proprie maestranze;

3.2.9. l'I.E. non aveva mai emesso alcuna fattura nei confronti dell'imputato, bensì di un altro committente che, sentito come testimone, non aveva prodotto la fattura (mai prodotta in giudizio peraltro); in un altro caso, pur avendo lavorato per conto dell'imputato, aveva emesso fattura che era stata consegnata al committente dall'imputato stesso, ciò a comprova del fatto (afferma il tribunale) che l'imputato usa coinvolgere nominalmente altre ditte che lavorano alle sue dipendenze ma che non hanno alcun contatto con i committenti.

3.3. Tanto premesso, osserva in primo luogo la Corte che l'imputato non prende posizione affatto, né considera tutti gli argomenti utilizzati dal Tribunale per affermare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, tra questi, in primo luogo, la considerazione, francamente decisiva, che la sua impresa non aveva lavoratori dipendenti per far fronte ad un lavoro incontestabilmente complesso, laddove all'amministratore del condominio aveva affermato che avrebbe provveduto con maestranze proprie. Nè considera gli argomenti utilizzati dal Tribunale per sostenere che l'imputato usava ricorrere al lavoro nero mediante lavoratori (formalmente) autonomi, soggetti passivi IVA, né il fatto che l'amministratore del condominio aveva negato di avergli chiesto di rimuovere i calcinacci.

3.4. Il che, oltre a rendere generico il ricorso, priva di decisività l'eccezione vizio di travisamento della prova posto che se è vero che l'imputato non ha mai sostenuto che lo I.E. svolgeva solo lavori da fabbro, ciò non assume nell'economia della motivazione un peso tale da scardinare il ragionamento del Giudice. Così come non è decisiva la circostanza che lo I.E. non aveva emesso fattura perché, secondo l'imputato, non aveva dato corso ad alcun lavoro.

3.5. Deve essere evidenziato, infatti, che l'insieme delle circostanze indicate dal Tribunale rende non manifestamente illogica la conclusione che ne è stata tratta circa l'esistenza di un "modus operandi" dell'imputato che si avvale nell'esercizio d'impresa di personale non assunto e che trova nella totale assenza di manovalanza propria, nella assenza di beni strumentali dello I.E., nell'affermazione (menzogna) resa all'amministratore del condominio di lavorare con propri dipendenti, significativi elementi di riscontro circa il fatto che le mansioni svolte dallo I.E. fossero riconducibili ad un rapporto di lavoro che ben avrebbe potuto iniziare lo stesso giorno dell'accertamento ispettivo.

3.6. Occorre peraltro ricordare che già prima della entrata in vigore del d.lgs. n. 81 del 2008, la Corte aveva affermato il principio che ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, un rapporto di lavoro subordinato deve essere considerato tale in riferimento all'assenza di autonomia del lavoratore nella prestazione dell'attività lavorativa e non già in relazione alla qualifica formale assunta dal medesimo (Sez. 4, n. 12348 del 29/01/2008, Giorgi, Rv. 239251, che ha affermato il principio in un caso in cui il lavoratore, pur formalmente titolare di una ditta artigiana, prestava in assenza di autonomia la propria attività, ricevendo ordini dal datore di lavoro, del quale utilizzava le attrezzature, il mezzo di trasporto ed il materiale) e che sono considerati lavoratori subordinati tutti coloro che, indipendentemente dalla continuità e dall'onerosità del rapporto prestano la loro attività fuori del proprio domicilio alle dipendenze e sotto la direzione

altrui (Sez. 4, n. 267 del 28/06/1988, Anorini, Rv. 180135), anche se l'attività è prestata a mero titolo di favore (Sez. 4, n. 2232 del 27/11/1981, Colapinto, Rv. 152593).

3.7. La definizione di "lavoratore" fornita dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, fa leva sullo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale ed è definizione più ampia di quelle che l'hanno preceduta, che facevano riferimento, invece, al "lavoratore subordinato" (art. 3, d.P.R. n. 547 del 1955) e alla "persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro" (art. 2, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 626 del 1994).

3.8. Sicché, a prescindere dal fatto che un "lavoratore" possa essere titolare o meno di un'impresa artigiana ovvero essere un lavoratore autonomo, quel che conta, ai fini dell'applicazione delle norme incriminatrici in questione, è che egli oggettivamente disimpegni mansioni lavorative tipiche dell'impresa (non importa se a titolo di favore) nel luogo di lavoro deputato (nel caso di specie un cantiere) e su richiesta dell'imprenditore. Per cui stabilire se lo I.E. fosse un lavoratore autonomo o dipendente non ha rilevanza, non nei termini proposti dall'imputato; quel che rileva è che egli sia stato impiegato nei lavori d'impresa esercitando mansioni tipiche del lavoratore dipendente e con strumenti messi a disposizione dell'imprenditore, nel cantiere ove operava l'impresa stessa.

4. Quanto al trattamento sanzionatorio osserva preliminarmente il Collegio che:

4.1. gli indici di commisurazione della pena di cui all'art. 133, cod. pen., forniscono al giudice l'armamentario per forgiare la condanna sulla persona dell'imputato in considerazione della finalità rieducativa della pena stessa;

4.2. la centralità e l'importanza della sua quantificazione è stata più volte sottolineata dal Giudice delle leggi che ha ribadito che <<il potere discrezionale del giudice nella determinazione della pena forma oggetto, nell'ambito del sistema penale, di un principio di livello costituzionale>>



rimarcando che la finalità rieducativa della pena stessa non è limitata alla sola fase dell'esecuzione, ma costituisce «una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue» (sentenza n. 313 del 1990; si vedano anche le sentenze n. 129 del 2008, n. 257 del 2006, n. 341 del 1994)>> (sentenza n. 183 del 10/06/2011);

4.3. la quantificazione della pena, dunque, non può essere frutto di scelte immotivate né arbitrarie, ma nemmeno di valutazioni esasperatamente analitiche;

4.4. quel che conta, in ultima analisi, è che dell'uso del potere discrezionale il giudice dia conto rendendo noti gli elementi che lo giustificano (art. 132, cod. pen.);

4.5. a tal fine risulta insuperato l'insegnamento di Sez. U, n. 5519 del 21/04/1979, Pelosi, Rv. 142252, secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art 133 cod. pen., ritenuto prevalente e di dominante rilievo, non essendo tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi (così, in motivazione, anche Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo; si veda anche Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013, La Selva);

4.6. quanto più il giudice intenda discostarsi dal minimo edittale, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente quali, tra i criteri, oggettivi o soggettivi, enunciati dall'art. 133 c.p., siano stati ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio, dovendosi perciò escludere che sia sufficiente il ricorso a mere clausole di stile, quali il generico richiamo alla "entità del fatto" e alla "personalità dell'imputato (così, in motivazione, Sez. 6, n. 35346 del 12/06/2008, Bonarrigo; cfr. anche Sez. 1, n. 2413 del 13/03/2013, Pachiarotti; Sez. 6, n. 2925 del 18/11/1999,

Baragiani);

4.7. è consentito far ricorso esclusivo a tali clausole, così come a espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", solo quando il giudice non si discosti molto dai minimi edittali (Sez. 1, n. 1059 del 14/02/1997, Gagliano; Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri) oppure quando, in caso di pene alternative, applichi la sanzione pecuniaria, ancorché nel suo massimo edittale (Sez. 1, n. 40176 del 01/10/2009, Russo; Sez. 1, n. 3632 del 17/01/1995, Capelluto);

4.8. al di fuori di questi casi, la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale non può insomma essere affidato alla intuizione del giudice, con riferimento a generiche formule di stile o sommari richiami al parametro contenuto nell'art. 133 cod. pen. se è pur vero che non è richiesto l'analitico esame in rapporto a ogni elemento del complesso parametro richiamato, resta tuttavia la doverosità della specifica individuazione delle ragioni determinanti la misura della pena, al fine di dar conto dello uso corretto del potere discrezionale che al giudice di merito è affidato, e di garantire l'imputato della congruità della pena inflitta (Sez. 1, n. 12364 del 02/07/1990, Italiano, Rv. 185320; cfr. anche Sez. 1, n. 5210 del 14/01/1987, Cardile, Rv. 175802, che ha ricordato come nell'irrogazione di una pena, relativa ad un reato circostanziato, analogamente a quanto previsto per un reato semplice, il giudice adempie all'obbligo di motivazione solo allorché indica in modo specifico i motivi che giustificano l'uso del suo potere discrezionale al riguardo e non già adoperando delle formule stereotipate. Infatti, l'obbligo della motivazione, predisposto dalla legge, è generale, in quanto vale per tutti i provvedimenti per i quali la legge lo prescrive; indisponibile perché deve essere adempiuto unicamente dall'autore del provvedimento; destinato ad essere pubblicizzato e completo, nel senso che deve essere quantitativamente correlato al dispositivo, con l'effetto che in assenza di queste caratteristiche non può dirsi compiutamente adempiuto);

4.9. la concessione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto con il cui mancato riconoscimento il giudice di merito si deve misurare poiché, non diversamente da quelle "tipizzate", la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti;

4.10. il loro mancato riconoscimento può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuzione non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stentano, Rv. 195339);

4.11. nel motivare il diniego, inoltre, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899).

5. Nel caso di specie, il Tribunale ha individuato il reato più grave in quello di cui al capo C (punito ai sensi dell'art. 55, comma 5, lett. c, d.lgs. n. 81 del 2008 con pena pecuniaria alternativa a quella detentiva) ed ha applicato una pena pecuniaria inferiore alla metà del massimo edittale, ritenuta congrua ai sensi dell'art. 133, cod. pen.. Ha inoltre negato le circostanze generiche in considerazione del comportamento doloso, della sua abitualità e del comportamento processuale dell'imputato, votato alla negazione dell'evidenza. Per le stesse ragioni ha effettuato un giudizio prognostico negativo ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

5.1. La quantificazione della pena concretamente inflitta sfugge, per le ragioni sopra indicate, alle censure di questa Corte; allo stesso modo è insindacabile la negata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Al riguardo non

sussiste alcun travisamento della prova posto che la mancata ammissione dell'evidenza non si riferisce al fatto che l'imputato avesse riconosciuto che lo I.E. stesse portando via dei detriti, quanto alla riconducibilità di tale mansione ad un rapporto di lavoro. In ogni caso l'eccezione non è decisiva, considerate le altre ragioni (non contestate) del diniego.

5.2. L'eccezione relativa alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena non può essere supportata dalla mera deduzione di aver prodotto un documento ignorato dal Tribunale, essendo preciso onere dell'imputato, in virtù del principio di autosufficienza del ricorso, allegare il documento in questione e il verbale di udienza nel quale si dà atto della sua produzione (ovvero indicare il verbale di udienza e l'affolliazione del documento), altrimenti la deduzione ha natura fattuale.

5.3. Nel resto il giudizio prognostico negativo, poiché non è frutto di una valutazione non manifestamente illogica è incensurabile in questa sede.

6. E' invece fondato l'ultimo motivo di ricorso.

6.1. Secondo l'insegnamento della Corte il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale è diverso da quello della sospensione condizionale della pena perché, mentre quest'ultima ha l'obiettivo di sottrarre alla punizione il colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso la possibilità di revoca, un'efficace remora ad ulteriori violazioni della legge penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato mediante l'eliminazione della pubblicità quale particolare conseguenza negativa del reato, sicché non è contraddittorio il diniego di uno dei due benefici e la concessione dell'altro (così, da ultimo, Sez. 6, n. 34489 del 14/06/2012, Del Gatto, Rv. 253484; Sez. 4, n. 34380 del 14/07/2011, Allegra, Rv. 251509; Sez. 1, n. 45756 del 14/11/2007, Della Corte, Rv. 238137).

6.2. Ne consegue che, stante la diversità dei presupposti, le ragioni del diniego del beneficio della sospensione

condizionale della pena non assorbono quelle relative al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione, sicché l'omissione, sul punto, resta patologica.

6.3. Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al beneficio della non menzione del certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati con rinvio al Tribunale di Ferrara per esame sul punto.

6.4. Nel resto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente affermazione irrevocabile della responsabilità dell'imputato e della pena (non sospesa) applicata.

**P.Q.M.:**

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla concedibilità del beneficio della non menzione e rinvia al Tribunale di Ferrara.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15/03/2017.

*FONTE: Cassazione Penale*

---

**Cassazione Penale –  
Lavoratore precipita dal  
tetto di un capannone.  
Responsabilità del  
committente per aver omesso**

# di verificare l'idoneità tecnico – professionale dell'impresa affidataria



Cassazione Penale, Sez. 4, 20 aprile 2017, n. 19036 – Lavoratore precipita dal tetto di un capannone. Responsabilità del committente per aver omesso di verificare l'idoneità tecnico – professionale dell'impresa affidataria.

## **Fatto:**

1. La Corte d'appello di Catania, con sentenza del 20/05/2016, ha riformato la sentenza del Tribunale di quella città in data 18/07/2013, appellata dall'imputato R.G. e dal Procuratore Generale, dichiarando C.F., assolto in primo grado, responsabile del reato ascritto, condannandolo a pena sospesa, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti alle contestate aggravanti e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, con provvisoria in solido con l'imputato R.G., del quale ha rigettato integralmente il gravame.

Si è contestato agli imputati il reato di cui agli artt. 40 cpv. 110 e 589 co. 2 cod. pen., per avere, unitamente a R.E., giudicato separatamente: C.F., quale committente dei lavori di rifacimento del tetto di un capannone di proprietà, commissionati alla COMAED s.r.l., violato l'art. 7 co. 2 lett. a) e co. 3 del d.lgs. 626/947 e successive modifiche, non cooperando con l'impresa appaltatrice per attuare le misure di prevenzione dei rischi sul lavoro; R.G., quale socio della COMAED s.r.l. e coordinatore di fatto delle opere oggetto dell'appalto, omesso di adottare le prescritte misure di prevenzione per la sicurezza sul lavoro (installazione di impalcatura, di ponteggio o opera provvisoria al fine di eliminare il pericolo di caduta dall'alto – art. 16 d.P.R.

164/56), di dotare il lavoratore B.A. della cintura di sicurezza con bretelle collegate ad una fune di trattenuta (art. 10 d.P.R. 164/56), di fornire al predetto le informazioni dovute e assicurargli una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (art. 22 co. 1 e 5 d.P.R. 626/94), non impedendo in tal modo che il lavoratore precipitasse dal tetto del capannone da un'altezza di 5 metri circa, per colpa consistita in imprudenza, negligenza ed imperizia, nonché nella violazione delle norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagionando così la morte del predetto lavoratore B.A. (in Adrano accertato il 06/12/2003).

2. Questa in sintesi la vicenda.

La sentenza impugnata ha ad oggetto l'infortunio sul lavoro verificatosi presso un cantiere edile in cui erano in corso lavori di rifacimento del tetto di un capannone industriale adibito ad officina meccanica di proprietà del committente C.F.. Sui luoghi, il 06/12/2003 veniva infatti rinvenuto il cadavere del B.A., precipitato da circa 5 metri di altezza, mentre era intento a lavorare sul tetto del predetto capannone.

L'istruttoria ha acclarato che l'infortunio era stato conseguenza dell'omesso utilizzo di impalcature, ponteggi o opere provvisorie, idonee ad evitare il pericolo di cadute dall'alto, nonché del mancato uso di cintura con bretelle collegate a fune trattenuta (in tal senso, ricognizione esterna del cadavere, rilievi tecnici, riproduzioni fotografiche, deposizione ispettore del lavoro M., ispettore capo presso il Commissariato di A.N., testi S. e I..)

3. Il Tribunale ha ritenuto accertata l'esistenza di un contratto di appalto tra il committente C.F. e la società COMAED a r.l., avente ad oggetto non soltanto la fornitura dei pannelli coibentanti, ma anche la loro installazione, nonché un rapporto di lavoro di fatto tra la predetta COMAED s.r.l. e il lavoratore B.A., circostanze entrambe oggetto di accertamento in via definitiva nel processo a carico di R.E., A.U. COMAED s.r.l.

Quanto al R.G., il Tribunale catanese ne ha ritenuto la penale responsabilità, stante l'acclarato ruolo di gestore di fatto della ditta, nella quale non vi era ripartizione di ruoli tra i fratelli R.G., e coordinatore di fatto di quei lavori, gestiti e seguiti personalmente, avendo egli concordato con il committente l'esecuzione dell'appalto, ingaggiando il lavoratore B.A. per l'esecuzione dello smontaggio della preesistente copertura e il posizionamento dei nuovi pannelli, dando altresì ordine ad alcuni dipendenti della ditta di portare mezzi e materiali utili per l'esecuzione dell'opera e impartendo ordini allo stesso B.A..

Quel giudice ha, invece, assolto il committente dei lavori C.F., escludendone una ingerenza nella organizzazione del lavoro e non ravvisando in capo allo stesso una posizione di garanzia.

4. La Corte d'appello, confermata la condanna dell'Imputato R.G., ha ribaltato il verdetto assolutorio nei confronti dell'imputato C.F., ritenendo fondato il motivo di gravame articolato dal Procuratore Generale. In particolare, ha ritenuto esistente in capo al predetto una autonoma posizione di garanzia ed una colpevole omissione dei doveri di vigilanza da parte del committente, a fronte del rischio generico di caduta dall'alto.

5. L'imputato R.G. ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, rilevando, in via preliminare, che l'imputazione contestata è nata a seguito della trasmissione degli atti al P.M., ordinata dal primo decidente nel diverso procedimento a carico di R.E., legale rappresentante della COMAED s.r.l., avendo il giudice ritenuto che le risultanze processuali imponessero l'approfondimento della posizione degli odierni imputati, sia con riferimento all'esercizio del controllo diretto e della responsabilità del cantiere, che avuto riguardo alla necessità di accertare chi fosse il datore di lavoro del B.A. o avesse la responsabilità del cantiere, venendo meno all'obbligo di approntare le opportune misure antinfortunistiche, non senza osservare che, già alla luce della normativa vigente all'epoca dei fatti, sussisteva a



carico del committente l'obbligo di collaborazione prevenzionale con l'appaltatore o il lavoratore autonomo imposto dall'art. 7 del d.lgs. 626/94, a prescindere dalla forma del contratto concluso dal committente.

Alla luce di tale premessa, la parte ha quindi formulato quattro, distinti motivi.

5.1. Con il primo, ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la COMAED s.r.l. e la vittima, dovendo ritenersi che fu proprio il C.F. a decidere di avvalersi dell'opera di quest'ultimo, bracciante agricolo che aveva ricoverato la propria auto presso l'officina del primo per una riparazione e che il R.G. si era solo limitato a presentare al C.F..

Sotto altro profilo, si è evidenziata la contraddittorietà della decisione nella parte in cui il giudice ha ritenuto la penale responsabilità del R.G. per avere contemporaneamente assunto la qualità di datore di lavoro/amministratore di fatto della COMAED s.r.l. e coordinatore della esecuzione dell'appalto in un cantiere dove evidentemente si trovavano ad operare più imprese oppure un'impresa (la COMAED s.r.l.), per la fornitura dei pannelli ed un lavoratore autonomo (il B.A.) per il loro posizionamento. La Corte avrebbe inoltre travisato le prove testimoniali, avendo i testi S. e M., dipendenti della COMAED s.r.l., affermato unicamente di aver ricevuto l'ordine di trasportare il materiale edile al capannone e il teste M., ispettore del lavoro, affermato che il B.A. era un lavoratore autonomo, registrato come bracciante agricolo, altresì obliterando che nel giudizio del lavoro era stata disconosciuta la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la COMAED s.r.l. e il B.A., con sentenza allegata in copia al ricorso.

5.2. Con il secondo motivo, ha dedotto analoghi vizi con riferimento, questa volta, alla ritenuta esistenza di un contratto di appalto "chiavi in mano", atteso che la presenza degli operai della COMAED s.r.l. nel cantiere era finalizzata unicamente alla consegna sul posto e, quindi, sul tetto, del

materiale acquistato.

Anche sotto questo aspetto, si è dedotta la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui il giudice ha ritenuto esistenti in capo al R.G. sia la qualifica di amministratore di fatto della COMAED s.r.l., sottoscrittore del contratto di appalto, che quella di coordinatore di fatto dell'esecuzione dei lavori, in tal modo configurando in capo al medesimo la posizione soggettiva di controllore di se stesso.

5.3. Con il terzo motivo, ha dedotto analoghi vizi riprendendo le considerazioni già svolte con riferimento alla doppia qualifica di datore di lavoro e coordinatore dell'esecuzione dei lavori, esclusa dal dettato normativo, rilevando inoltre che la Corte d'appello avrebbe addebitato al R.G., quale coordinatore di fatto dell'esecuzione dell'opera, profili di colpa specifica propri del datore di lavoro. Sotto altro aspetto, si è poi rilevato che la Corte catanese avrebbe operato una inammissibile duplicazione della posizione di garanzia propria di quest'ultima figura, estendendola dall'amministratore R.E., già definitivamente giudicato, all'odierno imputato, al quale tuttavia non era stata conferita alcuna delega formale dal rappresentante legale della COMAED s.r.l.

5.4. Infine, con il quarto motivo, sono stati dedotti analoghi vizi, questa volta con riferimento al trattamento sanzionatorio, avendo il giudice d'appello riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, ma operato il bilanciamento in termini di sola equivalenza con le contestate aggravanti, giustificando in maniera illogica ed insufficiente la scelta operata.

6. L'imputato C.F. ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, deducendo due motivi.

6.1. Con il primo, ha dedotto vizio di mancanza della motivazione con riferimento all'art. 589 co. 2 cod. pen., osservando che la Corte territoriale avrebbe capovolto gli esiti del giudizio assolutorio, sulla scorta dello stesso materiale probatorio, dando ad esso una diversa lettura e senza procedere alla rinnovazione dell'istruttoria, in

violazione dei principi da ultimo affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza Dasgupta del 2016.

6.2. Con il secondo, ha dedotto violazione di legge con riferimento agli artt. 157 comma 6 e 589 co. 2 cod. pen., rilevando l'erroneità del calcolo della prescrizione da parte del giudice dell'appello, atteso che il raddoppio dei relativi termini per l'omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica è stato introdotto dall'art. 6 co. 1 della legge 251 del 2005, successivamente, quindi, ai fatti per cui si procede, e che solo con la legge 125/08 il limite massimo di pena per il reato contestato è stato innalzato da 5 a 7 anni di reclusione. Con la conseguenza che il termine di prescrizione sarebbe spirato ancor prima della conclusione del dibattimento di primo grado, calcolato il termine di anni sei, l'aumento del quarto e i periodi di sospensione.

#### **Diritto:**

1. Il ricorso dell'imputato R.G. è inammissibile.

Va, intanto, premesso che le doglianze si risolvono sostanzialmente in una diversa lettura del materiale probatorio, analiticamente esaminato nei due gradi di giudizio di merito, debitamente valutati i motivi del gravame da parte della Corte territoriale, attraverso un percorso argomentativo che, siccome congruo, logico, non contraddittorio e coerente con le risultanze probatorie, è sottratto al vaglio di legittimità.

2. Alla luce di tale premessa, devono pertanto ritenersi manifestamente infondati i primi tre motivi, nella parte in cui con gli stessi si è inteso contestare, attraverso una diversa lettura delle prove, l'esistenza del contratto di appalto tra la società del R.G. e il C.F. e quella del rapporto di lavoro tra la predetta società e il B.A., rilevandosi peraltro l'inconducenza della riconosciuta inesistenza, da parte del giudice del lavoro, di un rapporto di lavoro subordinato tra questi ultimi soggetti.

2.1. Sotto tale profilo, in via generale, deve ritenersi

sussistente l'obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza nel luogo di lavoro per tutti i soggetti che prestano la loro opera nell'impresa, senza distinguere tra lavoratori subordinati e persone estranee all'ambito imprenditoriale (cfr. sez. 7 n. 11487 del 19/02/2016, Rv. 266129), altresì rilevandosi che la configurabilità della circostanza aggravante della violazione di norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, atteso che il rispetto di tali norme è imposto anche quando l'attività lavorativa venga prestata anche solo per amicizia, riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purché detta prestazione sia stata posta in essere in un ambiente che possa definirsi di "lavoro" (cfr. sez. 4 n. 7730 del 16/01/2008, Rv. 238757).

Peraltro, si è pure ritenuto che l'assenza di indici formali, quali il contratto di assunzione, il versamento dei contributi o la costituzione dei libri paga, non è elemento sufficiente ad escludere l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e della conseguente attribuzione degli obblighi posti dalla legge a carico del datore di lavoro, potendo il giudice trarre la prova dell'esistenza di tale rapporto anche da elementi ulteriori che ne dimostrino l'instaurazione di fatto (cfr. sez. 4 n. 8589 del 14/01/2008, Rv. 238966), altresì osservandosi che un rapporto di lavoro subordinato deve essere considerato tale in riferimento all'assenza di autonomia del lavoratore nella prestazione dell'attività lavorativa e non già in relazione alla qualifica formale assunta dal medesimo (cfr. sez. 4 n. 12348 del 29/01/2008, Rv. 239251, in fattispecie in cui è stato ritenuto subordinato e non autonomo il lavoratore che, pur formalmente titolare di una ditta artigiana, prestava in assenza di autonomia la propria attività, ricevendo ordini dal datore di lavoro, del quale utilizzava le attrezzature, il mezzo di trasporto ed il materiale).

2.2. Infine, quanto alla contraddizione della decisione impugnata che la difesa pretende di ravvisare nel presunto

riconoscimento, in capo all'imputato R.G., della doppia veste di datore di lavoro e coordinatore per l'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto, trattasi di argomentazione al più suggestiva che, facendo leva sull'utilizzo del termine coordinatore, dimentica del tutto però il contenuto del capo d'imputazione, interamente calibrato sugli obblighi gravanti sul datore di lavoro, con riferimento ad un cantiere nel quale peraltro non è stata neppure ipotizzata l'esistenza della figura, diversa da quella del datore di lavoro, i cui compiti specifici sono descritti nell'art. 5 del d.lgs. 494/96, né la violazione di un obbligo ai sensi dell'art. 3 co. 4 del d.lgs. 494/96 in capo alla diversa figura del committente, cui spetta di nominare, in determinate ipotesi, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il quale, come è stato anche di recente affermato, oltre ad essere titolare dei compiti affidati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale (cfr. sez. 4 n. 27165 del 24/05/2016, Rv. 267735).

Secondo il tenore dell'accusa, infatti, il R.G. sarebbe stato il coordinatore di fatto delle opere oggetto dell'appalto, espressione da intendersi riferita, in mancanza di indicazioni espressamente riconducibili ai compiti di cui all'art. 5 del d.lgs. 494/96, alla circostanza che era stato proprio l'imputato a gestire quell'appalto in ambito societario, come del resto è emerso dall'istuttoria ed è stato ben evidenziato dai giudici del merito nelle due decisioni conformi.

2.3. Sul punto, va pure rilevato che – ai fini dell'individuazione delle posizioni di garanzia – qualora nell'impresa vi siano più amministratori con diversi poteri, anche di fatto, l'accertamento della qualità di datore di lavoro, agli effetti del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, va effettuato tenendo conto che tale qualità non deve essere intesa in senso esclusivamente civilistico, limitata cioè a chi è titolare del rapporto di lavoro, ma si estende a chi ha la responsabilità dell'impresa, con la conseguente possibilità

della coesistenza, all'interno della medesima impresa, di più figure aventi tutte la qualifica di datore di lavoro cui incombe l'onere di valutare i rischi per la sicurezza, di individuare le necessarie misure di prevenzione e di controllare l'esatto adempimento degli obblighi di sicurezza da parte del coobbligato [cfr. sez. 4 n. 4981 del 05/12/2003 Ud. (dep. 06/02/2004), Rv. 229671].

3. Anche il quarto motivo è manifestamente infondato, avendo entrambi i giudici del merito fatto riferimento alla gravità della condotta negligente, quanto al Tribunale correttamente evidenziando la mancata allegazione di elementi positivi, oltre alla sola incensuratezza, alla luce dei quali addivenire ad una pena più mite, quello d'appello avendo ritenuto invece di dover mitigare la stessa, bilanciando gli elementi circostanziali in termini di equivalenza, evidenziandosi, peraltro, profili di aspecificità del motivo di ricorso, per avere la parte affidato la propria doglianza a elementi del tutto astratti (vita anteatta, affidamento non irragionevole anche sulle altrui attività, peculiari ragioni e circostanze in cui il fatto è maturato), senza indicare le specifiche circostanze del caso concreto, eventualmente pretermesse dal giudice in punto dosimetria della pena in concreto inflitta.

4. Il ricorso presentato nell'interesse dell'Imputato C.F. va rigettato.

Secondo il capo d'imputazione, la responsabilità dell'imputato ha riguardato la sua posizione di committente delle opere, durante l'esecuzione delle quali ha perso la vita il lavoratore B.A.. A fronte di tale contestazione, il Tribunale di Catania ha escluso la sua responsabilità, per avere assunto il R.G. pieno ed esclusivo titolo in ordine alla realizzazione dei lavori di rifacimento del tetto del capannone, di proprietà del C.F.. In particolare, secondo il ragionamento svolto, configurandosi un contratto di appalto tra la COMAED s.r.l. e il C.F. e non essendovi prova che quest'ultimo si fosse ingerito nella organizzazione del lavoro, doveva escludersi che costui avesse rivestito una posizione di garanzia, con obblighi di controllo sulla sicurezza del

cantiere, di ingerenza nel processo lavorativo e di verifica delle concrete modalità di esecuzione dei lavori e direzione del cantiere, in difetto di elementi tali da fargli ritenere l'assenza della capacità tecnica e professionale dell'appaltatore, trattandosi di società professionalmente dedita all'esecuzione di lavori del tipo di quelli commissionati dal C.F..

Il verdetto assolutorio è stato ribaltato dalla Corte territoriale, la quale ha rilevato che, in materia di infortuni sul lavoro, il committente deve ritenersi soggetto obbligato in via principale all'osservanza degli obblighi imposti in materia di sicurezza in base all'art. 6 del d.lgs. 494/96 e che, in base all'art. 7 co. 2 del d.lgs. 626/94, nel caso di datori di lavoro che affidino lavori ad imprese appaltatrici o lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, costoro sono destinatari di specifici obblighi finalizzati ad attuare le misure di protezione e prevenzione dei rischi, ai quali sono esposti i lavoratori, eccezion fatta per quelli specifici, propri delle attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.

Nel caso in esame, la Corte di merito ha escluso la configurabilità di un rischio specifico, stante la genericità dell'obbligo di impedire cadute dall'alto da parte di chi esegue lavori in quota, pericolo di per sé riconoscibile indipendentemente da specifiche competenze tecniche. Ha poi affermato che il committente è titolare di una autonoma posizione di garanzia e che le violazioni poste in essere, nel caso in esame, non riguardavano condotte imprevedibili, estemporanee ed occasionali, attenendo alla organizzazione del cantiere ed alla preventiva predisposizione di indispensabili cautele per la sicurezza dei lavoratori, pienamente rientranti nella sfera di controllo dell'imputato. Alla stregua del ragionamento contro fattuale, inoltre, quel giudice ha rilevato che – ove l'imputato avesse posto in essere la condotta doverosa imposta, vigilando cioè sulla adozione delle misure precauzionali – avrebbe neutralizzato il rischio connesso all'attività lavorativa in concreto espletata e

scongiurato l'evento poi verificatosi.

Secondo il giudice del gravame, sarebbero quindi ravvisabili una culpa in eligendo, non avendo il C.F. preliminarmente verificato la idoneità tecnico-professionale della ditta appaltatrice che aveva gestito l'appalto senza adottare le pur minime misure precauzionali, ingaggiando un lavoratore che non era neppure dipendente di detta società, senza provvedere alla sua informazione e formazione, ma anche una culpa in vigilando, a fronte di un rischio caduta che è quello principale tipico per chi svolge lavori in quota, riconoscibile dal committente dei lavori, sempre presente in cantiere, in grado di accorgersi della assenza delle misure di sicurezza e titolare di un potere inibitorio dei lavori.

4.1. Il primo motivo è infondato.

Il caso di specie, nel quale il giudice d'appello, accogliendo il gravame del Procuratore Generale, ha ribaltato il verdetto assolutorio di primo grado nei confronti dell'imputato, si pone nel solco delle pronunce che impongono una verifica della base fattuale sulla quale è intervenuta la decisione della Corte territoriale, non disgiunta da uno scrutinio circa l'eventuale violazione del diritto dell'imputato di essere giudicato ad esito di un processo equo, nel quale il materiale probatorio esaminato dai diversi giudici del merito non abbia costituito oggetto di una valutazione distonica rispetto ai principi che costituiscono ormai *ius receptum* a seguito della nota decisione della Corte E.D.U. nel caso Dan contro Moldavia [ma che, in realtà, trova espressione già in precedenti pronunce, a partire dal caso Bricmont c. Belgio del 07/07/1989, e poi, *ex plurimis*, nei casi Costantinescu c. Romania del 27/06/2000; Sigurbor Arnarsson c. Islanda del 15/07/2003; Destrehem c. Francia del 18/05/2004; Garda Ruiz c. Spagna del 21/01/2006 (cfr., per tali richiami, motivazione sent. Sezioni Unite n. 27620 del 2016, Dasgupta)].

4.2. L'argomento, come è evidente, chiama in causa innanzitutto i principi che questa Corte ha già da tempo elaborato in tema di motivazione rafforzata. Infatti, quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado siano



concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo. Nel caso in cui, invece, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti e/o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può allora egli risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado – genericamente richiamata – delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (cfr. Sezioni Unite n. 6682 del 04/02/1992, Rv. 191229).

Tali principi sono stati anche successivamente approfonditi, essendosi affermato che, in caso di totale riforma della decisione di primo grado, il giudice dell'appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr. Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), mettendo alla luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato (cfr. sez. 2 n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327), dando alla decisione, pertanto, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni [cfr. Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013 Ud. (dep. 14/01/2014), Rv. 258005; n. 46742 dell'08/10/2013, Rv. 257332; Sez. 4 n. 35922 deN'11/07/2012, Rv. 254617].

Ai fini della riforma della sentenza assolutoria, in assenza di elementi sopravvenuti, non basta una diversa valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado, che sia caratterizzata da pari plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo una maggior forza persuasiva, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, potendo il verdetto di colpevolezza fondarsi su puntuali rilievi di contraddittorietà della motivazione assolutoria, ai quali il giudice pervenga sulla scorta del medesimo materiale probatorio, ma ampliando la piattaforma valutativa esaminata in prima cura [cfr. sez. 1 n. 12273 del 05/12/2013 ud. (dep. 14/03/2014), Rv. 262261; sez. 6 n. 45203 del 22/10/2013, Rv. 256869; sez. 6 n. 46847 del 10/07/2012, Rv. 253718].

4.3. Il tema coinvolge anche quello della corretta interpretazione del canone del "ragionevole dubbio", quale limite alla riforma di una sentenza assolutoria, avendo le Sezioni Unite di questa Corte (nella già citata sentenza del 2016, Dasgupta) rilevato che «per effetto del rilievo dato alla introduzione del canone «al di là di ogni ragionevole dubbio», inserito nel comma 1 dell'art. 533 cod. proc. pen. ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (ma già individuato dalla giurisprudenza quale inderogabile regola di giudizio: v. Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139), si è più volte avuto modo di puntualizzare che nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria, non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, occorrendo una "forza persuasiva superiore", tale da far venire meno "ogni ragionevole dubbio" (ex plurimis, Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, dep. 2015, S., Rv. 262524; Sez. 1, n. 12273 del 05/12/2013, dep. 2014, Ciaramella, Rv. 262261; Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, Paparo, Rv. 256869; Sez. 2, n. 11883 del 08/11/2012, dep. 2013, Berlingeri, Rv. 254725; Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013, Farre, Rv. 254113; Sez. 6, n. 46847 del 10/07/2012, Aimone, Rv. 253718); posto che, come incisivamente

notato da Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, «la condanna presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza».

Inoltre, nel caso specifico in cui la reformatio in peius sia frutto di una diversa valutazione delle prove dichiarative, all'indomani della sentenza della Corte E.D.U. 05/07/2011 nel caso Dan c/ Moldavia, si è chiarito che il giudice ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria e di escutere nuovamente i dichiaranti, qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado (cfr., ex multis, sez. 5 n. 29827 del 13/03/2015, Rv. 265139; Sez. 6, Sentenza n. 44084 del 23/09/2014, Rv. 260623; sez. 3 n. 11658 del 24/02/2015, Rv. 262985). Tale principio è stato interpretato in maniera non assoluta, essendosi di volta in volta ravvisati alcuni contemperamenti, per esempio nel caso in cui la nuova assunzione della prova dichiarativa sia sollecitata dall'accusa, al fine di ottenere il ribaltamento della decisione assolutoria (cfr. sez. 5 n. 29827 del 2015 e sez. 6 citata 44084 del 2014 citate), oppure nel caso in cui ad essere rivalutata sia l'attendibilità estrinseca delle prove orali, cioè la ravvisabilità nel compendio probatorio di riscontri individualizzanti ovvero la loro idoneità a fungere da elemento esterno di conferma (cfr. sez. 6 n. 47722 del 06/10/2015, Rv. 265879), ovvero quando il giudice d'appello fonda il proprio convincimento su una diversa valutazione in punto di diritto sul valore della prova, ovvero in punto di fatto sulla portata della prova nel contesto del compendio probatorio (cfr. sez. 3 n. 44006 del 24/09/2015, Rv. 265124) e sempre che dette prove siano decisive per l'affermazione di responsabilità (cfr. sez. 5 n. 25475 del 24/02/2015, Rv. 263903), in altre ipotesi essendosi invece addirittura affermato che l'obbligo di rinnovazione dell'istruttoria in appello, in caso di diversa valutazione dell'attendibilità dei soggetti da cui proviene la prova dichiarativa, siccome espressione del principio generale di immediatezza, conformemente all'art. 6 della Convenzione E.D.U. così come

intepretato dalla Corte di Strasburgo, trova applicazione non solo quando il giudice d'appello intenda riformare in peius una sentenza di assoluzione, ma anche nell'ipotesi in cui vi sia stata condanna in primo grado, essendosi precisato che detto obbligo è ancor più stringente quando nel processo concluso con condanna in primo grado vi è stata la costituzione di parte civile (cfr. Sez. 2 n. 32619 del 24/04/2014, Rv. 260071).

Il tema ha, peraltro, costituito oggetto di una complessiva rivisitazione, anche a fronte di talune divergenti interpretazioni delle sezioni semplici di questa Corte, proprio da parte delle Sezioni Unite (cfr. sent. n. 27620 del 2016, Dasgupta, citata), chiamate a risolvere la questione della rilevabilità d'ufficio – in sede di giudizio di cassazione – della violazione dell'art. 6 CEDU per avere il giudice d'appello riformato la sentenza assolutoria di primo grado affermando la responsabilità penale dell'imputato esclusivamente sulla base di una diversa valutazione di attendibilità delle dichiarazioni di testimoni senza procedere a nuova escussione degli stessi.

In quella sede, il Supremo Collegio ha intanto chiarito che la necessità per il giudice dell'appello di procedere, anche d'ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva, non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante (cfr. sent. citata Rv. 267488), altresì affermando che la previsione contenuta nell'art.6, par.3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU (il richiamo, in motivazione, è alle sentenze della Corte E.D.U. in Manolachi c/Romania del 05/03/2013 e Flueraș c/Romania del 09/04/2013) – che costituisce parametro interpretativo delle

norme processuali interne – implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato, con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (cfr. sent. citata Rv. 267487), sgombrando il campo anche dai dubbi rinvenibili nelle decisioni rese da questa Corte a proposito della operatività di tali principi nel caso di riforma ai soli effetti civili (cfr. sent. citata Rv. 267489).

Cosicché deve ritenersi affetta da vizio di motivazione ex art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533, comma primo, cod. proc. pen., la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen.; ne deriva che, al di fuori dei casi di inammissibilità del ricorso, qualora il ricorrente abbia impugnato la sentenza di appello censurando la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, pur senza fare specifico riferimento al principio contenuto nell'art. 6, par. 3, lett. d), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Corte di cassazione deve annullare con rinvio la sentenza impugnata (cfr. sent. citata Rv. 267492).

La sentenza in commento si fa carico di specificare quali

siano le prove decisive al fine della necessità di procedere ex art. 603 cod. proc. pen., offrendo taluni spunti di riflessione certamente utili ai fini che ci occupano.

Si è infatti riconosciuta detta natura alle prove che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché a quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti – da sole o insieme ad altri elementi di prova – ai fini dell'esito della condanna (cfr. citata sentenza Rv. 267491).

A fronte di tale quadro ricostruttivo dei principi sottesi al processo penale, si è poi precisato da parte del Supremo Collegio, nella più volte citata sentenza Dasgupta del 2016, che <<dovere di motivazione rafforzata da parte del giudice della impugnazione in caso di dissenso rispetto alla decisione di primo grado, canone “al di là di ogni ragionevole dubbio”, dovere di rinnovazione della istruzione dibattimentale e limiti alla reformatio in pejus si saldano sul medesimo asse cognitivo e decisionale>> e che <<la rinnovazione della istruzione dibattimentale si profila come “assolutamente necessaria” ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen.: tale presupposto, infatti, ai di là dei casi di incompletezza del quadro probatorio, si collega, più generalmente, alla esigenza che il convincimento del giudice di appello, nei casi in cui sia in questione il principio del “ragionevole dubbio”, replichi l'andamento del giudizio di primo grado, fondandosi su prove dichiarative direttamente assunte>>, non potendosi, pertanto, ritenere “decisivo” un apporto dichiarativo il cui valore probatorio, che in sé considerato non possa formare oggetto di diversificate valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con fonti di prova di diversa natura non adeguatamente valorizzate o erroneamente considerate o addirittura pretermesse dal primo giudice, ricevendo soltanto

da queste, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione della responsabilità (per questo ordine di idee, v. Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015, Arcone, Rv. 265879; Sez. 2, n. 41736 del 22/09/2015, Di Trapani, Rv. 264682; Sez. 3, n. 45453 del 18/09/2014, P., Rv. 260867; Sez. 6, n. 18456 del 01/07/2014, dep. 2015, Marziali, Rv. 263944)>> e neppure <<può ravvisarsi la necessità della rinnovazione della istruzione dibattimentale qualora della prova dichiarativa non si discuta il contenuto probatorio, ma la sua qualificazione giuridica, come nel caso di dichiarazioni ritenute dal primo giudice come necessitanti di riscontri ex art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen., e inquadrabili dall'appellante in una ipotesi di testimonianza pura (v. in tal senso Sez. 3, n. 44006, del 24/09/2015, B., Rv. 265124).

4.4. Tale premessa, necessaria ai fini di un corretto inquadramento della fattispecie all'esame, che tenga conto dei principi sopra diffusamente richiamati, consente di escludere che, nel caso in esame, la motivazione della sentenza censurata sia incorsa nei profili di illegittimità allegati.

Infatti, la sentenza di condanna censurata non costituisce il precipitato di un percorso argomentativo che, sulla scorta di una rivalutazione delle prove orali decisive esaminate dal Tribunale e della loro attendibilità, abbia ad esse dato una diversa lettura. Il giudice d'appello, infatti, ha dato alle prove il medesimo significato assegnato dal Tribunale e si è limitato a rettificare un errore di diritto nel quale è incorso il primo giudice con riferimento all'inquadramento della posizione giuridica ricoperta dal C.F., nella qualità – accertata e non contestata – di committente dell'opera.

A tale accertata qualità, infatti, il Tribunale, con un ragionamento tanto laconico quanto apodittico, ha ritenuto che non fosse ricollegabile alcuna posizione di garanzia, a salvaguardia della sicurezza sui luoghi di lavoro e, quindi, alcun obbligo giuridico la cui violazione può divenire fonte di penale responsabilità, ove eziologicamente collegata all'evento prodottosi, alla luce della mancata ingerenza del

committente nell'organizzazione del lavoro.

Si tratta, in buona sostanza, di un'operazione concettuale necessariamente antecedente alla verifica, in concreto, della sussistenza di profili di rimprovero per colpa e del giudizio controfattuale rispetto alla condotta omessa.

Il dovere di motivazione rafforzata, peraltro, deve ritenersi debitamente assolto in un caso, come quello di specie, in cui al giudice d'appello sia toccato di ricostruire la fattispecie, sulla scorta di dati fattuali certi, valutati negli stessi termini dal giudice di primo grado, ma facendo applicazione delle norme di settore, del tutto pretermesse dal Tribunale.

Non può pertanto ravvisarsi nella sentenza censurata alcun vizio di legittimità che derivi dalla violazione dei principi dell'immediatezza e dell'oralità della prova e del ragionevole dubbio, né un dissenso rispetto alla attendibilità dei dichiaranti e al contenuto delle prove orali acquisite in primo grado, dovendosi fissare il principio di diritto secondo cui, in caso di condanna in appello, il giudice assolve correttamente all'obbligo di motivazione rafforzata, senza incorrere in violazione del principio del ragionevole dubbio, ove la condanna sia la conseguenza della correzione di un errore di diritto, decisivo ai fini dell'assoluzione, nel quale sia incorso il primo giudice.

4.5. Quanto all'inquadramento giuridico della posizione ricoperta dall'imputato C.F., il confronto tra le due motivazioni è reso assai agevole dalla notevole stringatezza della sentenza appellata, con la quale, in definitiva, il Tribunale è pervenuto alla assoluzione del committente dei lavori, sulla scorta delle seguenti considerazioni: il R.G. ha assunto il pieno ed esclusivo titolo della realizzazione dei lavori; il C.F. e il R.G. hanno stipulato un contratto di appalto per la loro esecuzione; il primo non si è ingerito nella organizzazione dei lavori; non vi sono elementi per dubitare della capacità professionale della ditta appaltatrice e, quindi, non sussiste alcun obbligo di ingerenza del C.F. nel processo lavorativo e di verifica delle concrete modalità



di esecuzione dei lavori e di svolgimento del compito di direzione del cantiere.

Tali considerazioni non si confrontano con la specifica posizione di garanzia che la legge (anche quella in vigore all'epoca dei fatti) riconosce in capo al committente di un'opera. Pur dando per provata l'esistenza del contratto di appalto tra i due imputati, e così le diverse sfere di responsabilità astrattamente riconducibili alle due distinte e concorrenti posizioni di garanzia, il Tribunale non ha tenuto conto dei rispettivi obblighi di salvaguardia rispetto alla sicurezza del cantiere, pretendendo di escludere quelli direttamente incombenti sul committente in virtù di un acollo integrale da parte di un soggetto che riveste, tuttavia, una differente posizione di garanzia (il R.G.).

In sostanza, nella prospettiva del primo giudice, il committente non avrebbe rivestito una autonoma posizione di garanzia a tutela della salute e della vita dei lavoratori dipendenti dall'appaltatore, posizione ravvisabile solo ove egli l'avesse in concreto assunta, ingerendosi di fatto nella esecuzione dei lavori, in virtù del principio di effettività da sempre riconosciuto operante in tale materia. Tale ricostruzione si pone tuttavia in contrasto con la normativa di settore a partire dal d.lgs. 494 del 1996 di attuazione della direttiva 92/57/CEE, con la quale la figura del committente ha trovato espressa definizione (cfr. art. 2 co. 1 lett. b), con esplicitazione anche degli obblighi autonomamente gravanti sul medesimo (art. 3).

Sul punto, basti ricordare quanto già affermato da questa stessa sezione in ordine al contenuto di tale posizione di garanzia, allorché si è precisato che, in tema di infortuni sul lavoro, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori; ne consegue che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, occorre verificare in concreto

quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo (cfr. sez. 4 n. 44131 del 15/07/2015, Rv. 264974).

La Corte del merito ha correttamente ricostruito la condotta colposa del committente C.F., sia con riferimento alla scelta della ditta appaltatrice, tenuto conto degli obblighi di verifica imposti dall'art. 3 co. 8 del d lgs. 494/96, che sulla scorta dell'omesso controllo dell'adozione, da parte del datore di lavoro, delle misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, nel caso di specie totalmente omesse. Tali misure non devono essere approntate dal committente, rientrando certamente nel novero degli obblighi propri del datore di lavoro, ma la loro concreta adozione da parte di costui deve essere verificata e, in caso di accertata omissione, pretesa dal committente.

L'obbligo di verifica riconducibile al committente non si è tradotto, nel caso di specie, in un inammissibile dovere di controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, che la legge non individua, né in un rimprovero per la violazione di obblighi che fanno capo ad altra figura di garante legale. Esso è stato delimitato e calibrato in base alla capacità di governo della fonte di pericolo da parte del soggetto portatore dell'interesse primario alla realizzazione dell'opera, che ha messo cioè in moto l'attività in cui si è concretizzata l'esposizione a rischio della vittima. Ed infatti, anche se l'inidoneità dell'impresa non può farsi discendere dal solo fatto dell'avvenuto infortunio, questa sezione ha già chiarito che "...il committente, anche quando non si ingerisce nella loro esecuzione, rimane comunque obbligato a verificare l'idoneità

tecnico – professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione ai lavori affidati...”, pur essendosi precisato, con riferimento alla verifica di una culpa in eligendo, che essa deve formare oggetto di specifica motivazione da parte del giudice (Sez. 4 n. 44131 del 2015 citata), onere assolto, nel caso di specie, dalla Corte di merito.

Il committente, quale quello che, come nel caso di specie, affidi i lavori ad un'unica impresa, concorre, in definitiva, unitamente alle altre figure di garanti legalmente individuati, ognuno con precisi doveri, differentemente declinati dal legislatore, alla gestione del rischio connesso alla realizzazione di un'opera che ha specifiche caratteristiche ed è a lui riconducibile direttamente, in quanto ideatore, progettatore e finanziatore e, pertanto, vero dominus di essa, titolare di poteri di inibizione, la mancata attivazione dei quali, nel caso di specie, ha consentito la prosecuzione dei lavori in totale difformità alle norme più elementari poste a presidio dell'incolumità dei lavoratori impegnati nella esecuzione dell'opera stessa, ponendosi in rapporto di causa-effetto con il decesso del lavoratore B.A.. Infine, va pure rilevato con riferimento alla terza osservazione difensiva, sopra richiamata, che la stessa è stata solo apoditticamente affermata e non tiene in alcun conto la natura del rischio (generico) di caduta dall'alto per i lavori da svolgersi in quota.

4.6. Anche il secondo motivo è infondato.

La Corte d'appello di Catania ha escluso l'effetto estintivo della prescrizione, tenuto conto del termine minimo di anni sei e del raddoppio di cui all'art. 157 co. 6 cod. pen., stante il titolo di reato, calcolati altresì l'aumento del quarto (anni tre) di cui all'art. 161 cod. pen. e i periodi di sospensione per complessivi mesi 11 e giorni 25 e per ulteriori giorni 17.

4.7. Occorre intanto chiarire i termini giuridici della questione prospettata dalla difesa.

L'art. 157 cod. pen., in vigore all'epoca del fatto, prevedeva

il termine di anni quindici per la prescrizione dei delitti per i quali era prevista una pena della reclusione non inferiore a dieci anni; lo stesso articolo, novellato dall'art. 6 della legge n. 251 del 2005 (c.d. ex Cirielli) prevede, invece, che la prescrizione estingue il reato quando è decorso un tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque non inferiore ad anni sei in caso di delitto, con raddoppio per talune ipotesi di reato (tra cui quello all'esame) e un aumento massimo del quarto in caso di sospensione ed interruzione ai sensi dell'art. 161 co. 2 cod. pen.

Quanto al regime transitorio, esso è disciplinato dall'art. 10 della suindicata legge n. 251/05 che ha espressamente stabilito al comma 2 che <<...ferme restando le disposizioni dell'art. 2 del codice penale quanto alle altre norme della presente legge, le disposizioni dell'art. 6 non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso se i nuovi termini di prescrizione risultano più lunghi di quelli previgenti>> e al comma 3 che <<se, per effetto delle nuove disposizioni, i termini di prescrizione risultano più brevi, le stesse si applicano ai procedimenti e ai processi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione dei processi già pendenti in primo grado ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché dei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione>>.

La pena per il reato di cui all'art. 589 co. 2 cod. pen., vigente al momento del fatto era quella della reclusione da due a cinque anni, limite massimo edittale successivamente elevato ad anni sette, in forza della novella di cui all'art. 1 co. 1 lett. c) n. 1 d.l. 92/2008, convertito, con modificazioni, nella legge n. 125 del 2008.

In tema di successione di leggi penali, ai fini dell'individuazione della normativa sul regime della prescrizione più favorevole al reo, non si può procedere a una combinazione delle norme previgenti con quelle successive introdotte dalla legge n. 251 del 2005, dovendo in ogni caso

farsi riferimento anche alle disposizioni in tema di continuazione tra reati e di modalità di computo del termine da cui far decorrere la prescrizione (cfr.sez. 5 n. 48743 del 29/10/2014, Rv. 261300; n. 29698 del 25/05/2016, Rv. 267386; n. 26801 del 17/04/2014, Rv. 260228; n. 43343 del 05/10/2010, Rv. 248783).

Ciò posto, il termine di prescrizione del reato, ferma restando l'individuazione della pena massima edittale (anni cinque di reclusione, stante il giudizio di sola equivalenza delle concesse attenuanti generiche, come da dispositivo letto all'udienza del 20 maggio 2016) nella misura antecedente alla modifica di cui alla legge 125/08, è il medesimo sia in base al regime vigente anteriormente alla legge c.d. ex Cirielli, per il quale andrebbe individuato in anni quindici, sia in base alla nuova normativa, per la quale detto termine sarebbe quello di anni sei, da raddoppiarsi tuttavia ex art. 157 co. 6 cod. pen., oltre all'aumento del quarto ex art. 151 cod. pen. e, quindi, ancora una volta, quello di anni 15 (esclusi i periodi di sospensione).

5. Alla decisione segue la condanna di entrambi gli imputati al pagamento delle spese processuali, nonché del solo R.G. anche al versamento della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).

**P.Q.M.:**

Dichiara inammissibile il ricorso di R.G. e rigetta quello di C.F. e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e il R.G. al versamento della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14 marzo 2017.

*FONTE: Cassazione Penale*

---

# Cassazione Penale – Amputazione di un dito per la pulizia scorretta dell'affettatrice di un ristorante. Responsabilità del DL



## Fatto:

1. La Corte di appello di Trento il 27 gennaio 2016, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovereto del 24 luglio 2014, ha concesso a M.Z. il beneficio della sospensione condizionale della pena pecuniaria inflitta; con conferma nel resto.

All'imputato, socio ed amministratore della "Ristorante pizzeria alla Torre s.n.c." e datore di lavoro dell'aiuto-cuoca K.A., si addebita il reato di lesioni colpose gravi in danno della dipendente, che, procedendo alla pulizia dell'affettatrice, spenta ma con la presa elettrica collegata, aveva avuto un dito della mano amputata per un improvviso avvio dell'apparecchio in conseguenza dell'Inavvertito schiacciamento del pulsante di avvio; il 20 luglio 2011.

2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore, che si affida a tre motivi con i quali evidenzia promiscuamente violazioni di legge e difetto motivazionale.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione delle norme sulla formazione del dipendente (artt. 16, 37 e 73 del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81) e

contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione. Premesso che la Corte di appello ha ritenuto l'imputato responsabile per avere fornito alla dipendente un'informazione inadeguata ed insufficiente in tema di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento ai rischi specifici cui era esposta (p. 5 della sentenza impugnata), anche per averla affidata ad un cuoco che – secondo quanto si legge nella sentenza impugnata (pp. 5-6) – ha dimostrato nell'istruttoria di non sapere che doveva essere staccata la corrente prima di pulire la lama dell'affettatrice, così risultando violati gli artt. 16, 37 e 73 del d. lgs. n. 81 del 2008, assume il ricorrente che il cuoco S.M. era persona professionalmente qualificata ed esperta, come risulterebbe sia dai dieci anni di esperienza specifica sia documentalmente dal "piano di autocontrollo" della pizzeria, ove lo stesso è indicato come "responsabile autocontrollo": ebbene, l'aver ignorato tale circostanza comporterebbe omissione di motivazione, falsa applicazione di legge e contraddizione motivazionale.

Sarebbe, inoltre, emerso dall'istruttoria testimoniale, di cui si riportano per stralcio alcuni passaggi, che il cuoco aveva fornito alla dipendente tutte le istruzioni, compresa l'indicazione che la macchina doveva essere scollegata dalla corrente elettrica prima di procedere alla pulizia della stessa, mentre la diversa valutazione della Corte territoriale sul punto (pp. 5-6 della sentenza impugnata) sarebbe erronea.

La Corte di appello avrebbe, inoltre, trascurato che nell'istruttoria di primo grado era emerso che sul posto di lavoro erano affissi cartelli con le istruzioni per pulire l'affettatrice, leggendosi che «le attività [...] dovranno essere effettuate indossando dei guanti anti taglio» (così alla p. 8 del ricorso)

Quanto all'aspetto della omessa formazione della dipendente (pp. 4-5 della sentenza impugnata), si osserva che la donna aveva frequentato per due anni una scuola di formazione o – almeno – che ciò aveva dichiarato al momento della selezione per l'assunzione, sicché si sarebbe trattato di «lavoratrice altamente qualificata», poi affidata, come si è visto, alle

cure di S.M. (p. 6 del ricorso).

2.2. Mediante il secondo motivo di ricorso si censura la ritenuta contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione quanto al sistema di prevenzione infortuni, la violazione dell'art. 41, comma 2, cod. pen. e l'insufficienza di prove in ordine alla sussistenza del nesso di causalità.

Premesso che la Corte territoriale ha escluso l'anomalia della condotta della lavoratrice (p. 5 della sentenza impugnata), si osserva che la macchina affettatrice era perfettamente a norma, che era dotata di sistemi che rendevano impossibile una sua accensione accidentale e che l'avvio della lama poteva avvenire solo in presenza di una piena volontà dell'agente, in quanto il sollevamento del carter di protezione bloccava il movimento: consegue che la lavoratrice avrebbe, secondo il ricorrente, intenzionalmente operato con la macchina accesa, avvicinandosi alla lama «con un panno mentre gira ed asportare il materiale ivi depositato», per sbrigarsi e per “fare prima”: infatti, «la lavoratrice, così ha riferito il teste S.M. all'udienza del 12 giugno 2014, nelle ultime settimane aveva sempre fretta di finire il proprio lavoro, per poter andare (presumibilmente e comprensibilmente) a divertirsi; così facendo, però, ha scelto lei la soluzione che le appariva come la più veloce ma, evidentemente, la meno sicura» (p. 11 del ricorso; v. anche p. 15).

Si sottolinea, inoltre, che «è circostanza di conoscenza comune e che non necessita di alcuna istruzione, che non si possa intervenire con le mani su una lama in movimento» (p. 12 del ricorso).

Le considerazioni surriferite sarebbero di tale pregnanza da risultare interrotto il nesso di causalità: il datore di lavoro, infatti, avrebbe fatto tutto ciò che era in suo potere, mentre la vittima avrebbe tenuto una condotta abnorme, nozione a proposito della quale si richiama giurisprudenza di legittimità stimata pertinente: l'infortunata avrebbe violato le direttive ricevute, in particolare eseguendo, per sua precisa scelta, la pulizia della macchina affettatrice in maniera difforme da quanto – diligentemente – insegnatole e,



anzi, annullando scientemente i sistemi di sicurezza.

2.3. Con l'ultimo motivo, infine, si contesta contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione quanto al trattamento sanzionatorio, poiché, pur essendo stata applicata all'imputato la sola pena pecuniaria, essa è stata fissata in misura prossima al massimo edittale, senza tener conto della concorrente responsabilità della lavoratrice, elemento che avrebbe dovuto indurre la Corte di appello a partire dal minimo edittale.

### **Diritto:**

1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Si tenta, a ben vedere, da parte del ricorrente, sotto l'apparente richiamo a norme di legge che si assumono violate, di introdurre una differente lettura delle emergenze processuali, peraltro a seguito di doppia conforme, in una circostanza addirittura stravolgendo l'informazione fattuale puntualmente fornita dai giudici di merito; il ricorso presenta inoltre profili di aspecificità, come si vedrà meglio in prosieguo.

1.1. I primi due motivi dell'impugnazione possono essere trattati congiuntamente.

Quanto alla frequenza da parte di K.A. di una scuola di formazione e quanto all' "affidamento" della stessa al cuoco S.M., si tratta di temi già posti con l'appello (pp. 3-5) e già entrambi adeguatamente confutati dalla Corte territoriale, che ha osservato – logicamente – quanto segue:

quanto al primo aspetto, che la scuola alberghiera non tratta, se non in maniera del tutto generica, la tematica della sicurezza nella pulizia dell'affettatrice (p. 4 della sentenza impugnata) e che l'addestramento deve essere, comunque, effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro ai sensi dell'art. 37, comma 5, del d. lgs. n. 81 del 2008;

quanto all'ulteriore, che il cuoco S.M. ha dimostrato, «in giudizio, di non sapere che dovesse essere staccata la corrente prima di pulire la lama dell'affettatrice», con puntuale richiamo al riguardo da parte dei giudici di merito

del relativo passaggio testimoniale (pp. 5 e 6, nota n. 1, della sentenza impugnata), al quale il ricorrente si limita ad opporre un brandello, peraltro decontestualizzato, di istruttoria (p. 7 del ricorso).

Con il che si evidenzia non soltanto difetto di specificità del ricorso, che non si misura con le argomentazioni della sentenza di secondo grado, reiterando temi già posti e già adeguatamente disattesi (del resto, il ricorso è in significativa parte attributario, anche graficamente, dell'atto di appello), ma anche, e soprattutto, l'errore logico fondamentale dell'impugnazione in esame, che dà a più riprese per presupposto che vi sia stata una adeguata formazione della p.o., mentre ciò è stato, invece, motivatamente escluso *expressis verbis* nel doppio grado di merito.

La persona offesa, infatti – hanno accertato i giudici di primo e di secondo grado – non può avere ricevuto adeguata formazione circa la sicurezza nell'approcciarsi all'affettatrice da una persona, S.M., che nemmeno sapeva che occorre staccare la corrente prima di pulire la lama.

Tale circostanza, elusa dal ricorrente, appare truciante, come parimenti truciante la constatazione che non era stato fornito alla dipendente il libretto di istruzioni d'uso della macchina, che alle pp. 23-24, in effetti, spiega che prima di pulire la lama occorre sia scollegare la spina di alimentazione della rete sia indossare guanti metallici (come chiarito alla p. 5 della sentenza impugnata).

Né ha rilievo la qualifica di "responsabile autocontrollo" del HACCP (acronimo di Hazard Analysis and Control of Critical Points, protocollo volto a prevenire le possibili contaminazioni degli alimenti) di S.M. – argomento, peraltro, sottolineato per la prima volta in cassazione – siccome qualifica che attiene all'igiene e non già alla sicurezza nell'uso di strumenti taglienti, né il cartello presente sul luogo di lavoro che indicherebbe, secondo la versione del ricorrente (che non indica la fonte della conoscenza), la necessità dell'uso di guanto metallico, presidio

antifortunistico che però la Corte di appello dà espressamente atto non essere stato rinvenuto (p. 5 della sentenza impugnata): elemento questo da cui si trarrebbe un ulteriore profilo di colpa (non avere messo a disposizione guanti anti-taglio).

Un altro aspetto contenuto nel ricorso (p. 11), peraltro ripetitivo dell'appello (p. 7), non ha, in realtà, dignità di argomento sottoponibile alla Corte di legittimità, risolvendosi in una mera illazione (la presunta fretta della persona offesa per "andare a divertirsi").

Le considerazioni sull'abnormità e sul nesso di causalità svolte dal ricorrente nel secondo motivo presuppongono, quanto alla vittima, una situazione di fatto, sostanzialmente autolesionistica, che non è corrispondente alle emergenze istruttorie.

In ogni caso, come ben noto, l'eventuale colpa della vittima non eliminerebbe la concorrente colpa nella causazione dell'infortunio da parte del titolare della posizione di garanzia.

1.3. Quanto, infine, al trattamento sanzionatorio, i giudici di merito hanno spiegato la scelta della pena pecuniaria (peraltro sospesa) in luogo di quella detentiva, evidenziando, comunque, la modestia del quantum e l'aver già l'imputato beneficiato delle circostanze attenuanti generiche senza motivazione alcuna sulla loro meritevolezza (p. 6 della sentenza impugnata): si prende atto

che si tratta di motivazione che non presenta vizi sindacabili in sede di legittimità.

2. Conseguenze dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

**P.Q.M.:**

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 22/03/2017.